SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Provincia di Trieste

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2011.

Concessione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, «Regolamento recante riordino della commissione per le adozioni internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorità centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilità del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalità interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che l'incremento del fondo per le politiche della famiglia viene utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2005, 27 aprile 2007, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009 e 30 novembre 2010 con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'*iter* adottivo negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia in data 26 luglio 2010 con il quale viene ripartito il fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011;

Ravvisata la necessità di proseguire il sostegno alle famiglie che hanno concluso l'adozione negli anni 2010 e 2011 al fine di evitare disparità di trattamento con quelle che hanno concluso l'*iter* adottivo negli anni precedenti e che hanno beneficiato dei rimborsi;

Ritenuto che sia opportuno confermare anche per le adozioni concluse nel 2010 e nel 2011 i criteri per l'erogazione dei rimborsi applicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010;

Ritenuto che sia da ammettere al rimborso solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilità di deducibilità del restante 50% prevista dall'art. 10, comma 1 lettera l-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Ravvisata l'opportunità di escludere la sovrapposizione delle agevolazioni con eventuali analoghi finanziamenti previsti o erogati da Regioni e/o Province autonome per le stesse finalità;

Ritenuto che, ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate debba essere detratto l'eventuale contributo forfettario di euro 1.200,00 riscosso ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una procedura di adozione internazionale;

Valutata l'opportunità di dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive e di operare un'economicità e semplificazione degli atti amministrativi e procedimentali;

Considerata la possibilità di procedere successivamente ad una variazione di bilancio tra i capitoli 518 e 538 al fine di assicurare la piena disponibilità sul Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 538;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

È concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nei periodi di seguito indicati:

a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010;

b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle istanze

1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera *a)*, presentano entro il 31 dicembre 2011, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A 2010 allegato al presente decreto.

2. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera *b)*, presentano dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A 2011 allegato al presente decreto.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi;

c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa ai redditi conseguiti nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;

d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'Agenzia delle entrate;

e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso) (Modello B allegato);

f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali (Modello C allegato).

4. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

5. Le istanze presentate oltre i termini di cui ai comma 1 e 2 oppure incomplete sono inammissibili.

Art. 3.

Ammontare e natura dei rimborsi

1. L'ammontare delle spese rimborsabili è pari:

a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;

b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.

2. Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

3. Il rimborso viene erogato nei limiti delle disponibilità esistenti sul capitolo 538, denominato - Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali – del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
GIOVANARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2012
registro n.1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 8

12A02007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2012.

Proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, «Regolamento recante riordino della commissione per le adozioni internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011 con il quale al prof. Andrea Riccardi è stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di cooperazione internazionale e integrazione al Ministro senza portafoglio prof. Andrea Riccardi» con il quale il Ministro è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti il 5 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 8, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi;

Considerato che i tempi tecnici necessari al perfezionamento del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 nonché quelli necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla legge hanno impedito alle famiglie che hanno concluso il procedimento di adozione o di affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 di presentare le domande di rimborso entro il termine del 31 dicembre 2011, fissato dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta pertanto la necessità di disporre una proroga al predetto termine;

Su proposta del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle istanze

1. Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011, è prorogato al 30 aprile 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito della commissione per le adozioni internazionali dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
RICCARDI

12A02008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ventimiglia (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Ventimiglia;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ventimiglia, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Ventimiglia (Imperia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giovanni Bruno - prefetto;

dott. Antonio Lucio Garufi - viceprefetto;

dott.ssa Luciana Lucianò - dirigente di II fascia, area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Registro n. 1, Interno, foglio n. 216

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Ventimiglia (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27-28 maggio 2007, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine presso il porto turistico di Ventimiglia ed un monitoraggio dell'ente, avviato anche in relazione ad esposti riguardanti sia l'amministrazione in carica sia la precedente, avevano evidenziato alcuni elementi circa possibili infiltrazioni e condizionamenti posti in essere dalla criminalità organizzata, fortemente radicata, in quel contesto locale.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di ingerenza e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Imperia, con decreto del 22 luglio 2011, prorogato con successivo decreto del 21 ottobre 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sanremo, ha redatto l'allegata relazione in data 4 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La relazione prefettizia ha messo in evidenza come il territorio del comune di Ventimiglia sia caratterizzato dalla presenza stanziale di numerosi soggetti legati alla criminalità organizzata che perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, avvalendosi di un apparato composto da persone inserite nel tessuto sociale in grado tra l'altro di riferire le informazioni acquisite ai vertici decisionali.

In merito a tali aspetti, le stesse relazioni della Direzione nazionale antimafia hanno posto in evidenza che il radicamento di tali gruppi sul territorio ha dato luogo ad una correlata espansione della dimensione affaristica nonché alla loro presenza in attività economiche legali controllate attraverso una fitta rete di partecipazioni societarie. Il crescente volume delle menzionate attività spiega l'interesse di dette organizzazioni di individuare, in ambito locale, specifici referenti politici ed amministrativi.

Tali valutazioni hanno trovato ulteriore conferma in una recente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone; tra gli indagati per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa operante in alcune città della Liguria tra cui quella di Ventimiglia, figura anche l'ex vice sindaco del comune.

Le indagini ispettive hanno posto in rilievo la sostanziale continuità tra le amministrazioni succedutesi negli ultimi due mandati, atteso che ben 18 dei 26 attuali amministratori del comune sono al loro secondo mandato, 11 dei quali sono stati eletti nella precedente consiliatura. Vengono inoltre messi in evidenza elementi significativi su collegamenti e frequentazioni tra componenti della compagine elettiva e dell'apparato burocratico con esponenti della locale criminalità.

Significativi elementi in tal senso sono rinvenibili nella documentazione emessa dalla Procura distrettuale antimafia di Genova, nella quale viene rappresentato che le due figure di vertice dell'amministrazione comunale, il sindaco ed il direttore generale del comune di Ventimiglia, hanno frequentazioni con i membri della locale famiglia mafiosa, incontri che sono diminuiti, su suggerimento dello stesso direttore generale, nel corso degli ultimi mesi al fine di eludere le indagini in corso.

La relazione dell'organo ispettivo ha messo in evidenza i diversi atti intimidatori posti in essere nel territorio comunale, in particolare quello concernente l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura del direttore generale del comune nel mese di febbraio 2009, episodio che aveva comportato per il dirigente un forte turbamento tanto che lo stesso aveva avvertito l'esigenza di circolare armato.

Le modalità con le quali la criminalità organizzata ha posto in essere forme di condizionamento nei confronti di componenti degli organi di governo sono altresì rinvenibili nel contenuto di una lettera acquisita nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di un esponente della locale cosca, dalla quale emerge che lo stesso ha minacciato, negli anni scorsi, componenti dell'amministrazione al fine di ottenere favoritismi nell'aggiudicazione di lavori per la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia. Nel testo della lettera viene citato anche un ex consigliere che, come risulta da una relazione del locale comando dei Carabinieri, nel mese di marzo 2009 ha sporto denuncia per aver subito un agguato da parte di soggetti armati mentre rincasava.

Elementi sintomatici di un generale contesto di illegalità e sviamento dell'attività amministrativa possono inoltre evincersi nell'illegittima ed indebita ingerenza della compagine politica sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente.

Viene evidenziato come, di fatto, l'organo esecutivo abbia invaso ambiti di competenza riservati alla dirigenza attraverso l'emanazione di determinazioni di giunta, mai pubblicate e custodite invece in appositi registri, con le quali l'organo di governo non si è limitato ad un'attività di indirizzo, come previsto dalla vigente normativa, ma ha impartito ai dirigenti preposti all'ufficio interessato precise disposizioni. In merito a tali fatti sono peraltro in corso indagini da parte della magistratura contabile.

In tal senso risulta di particolare rilevanza il contenuto di una determinazione dirigenziale, adottata a seguito di una direttiva di giunta con la quale, sulla base di un elaborato tecnico proposto dal sindaco e non, come dovrebbe avvenire, dall'apparato burocratico, è stato dato incarico al dirigente competente di affidare, in via diretta, ad una cooperativa sociale, i lavori per la manutenzione del mercato coperto. La direttiva in questione risulta altresì illegittima poiché impartita in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi con importo superiore a 20.000 euro, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori. I menzionati lavori sono infine stati affidati ad una ditta che risulta avere collegamenti con la criminalità organizzata di Ventimiglia.

Gli accertamenti disposti dall'organo ispettivo hanno avuto riguardo alle principali attività poste in essere a far data dal mese di luglio 2007 dall'amministrazione comunale. L'esame dei procedimenti in materia di contratti di appalto di lavori o servizi riferibili all'attuale amministrazione e in alcuni casi per motivi di continuità anche a quella precedente, hanno messo in rilievo aspetti difformi da quanto al riguardo previsto dalle direttive comunitarie e dal codice dei contratti.

L'insieme di tali procedure evidenzia gli elementi sintomatici dell'ingerenza della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale atteso che alcuni procedimenti, per la loro deviazione dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano quei chiari e non casuali indizi di condizionamento da parte della criminalità organizzata richiesti dalla giurisprudenza affinché possano ritenersi sussistenti gli elementi per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

È emersa in particolare la volontà dei vertici dell'ente locale di mantenere rapporti privilegiati con alcune ditte collegate alla locale criminalità organizzata dando luogo ad un intreccio politico-amministrativo-affaristico con un conseguente sviamento dai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.

La relazione prefettizia si sofferma sull'organizzazione amministrativa assunta dall'ente, in particolare per quanto riguarda lo scorporo del settore tecnico, che è stato sostanzialmente svuotato delle sue funzioni fondamentali successivamente alla costituzione di una società in house. A quest'ultima società sono state affidate le attività concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, le infrastrutture, l'erogazione dei servizi pubblici, nonché altri compiti istituzionali in precedenza svolti dalle maestranze comunali. Le stesse maestranze sono state trasferite nella dotazione della società in house.

Aspetti sintomatici del suddetto sviamento dell'attività amministrativa e di un atteggiamento funzionale dell'apparato politico e burocratico agli interessi della locale criminalità sono rinvenibili dalla circostanza che, sin dalla sua costituzione, la società in house ha assunto un atteggiamento di favore per una società cooperativa il cui statuto è stato predisposto nel 2006 in qualità di commercialista dalla stessa persona che, attualmente, riveste l'incarico di direttore generale del comune di Ventimiglia. L'accesso ispettivo ha messo in rilievo che l'assetto societario della menzionata società cooperativa appartiene a soggetti direttamente riconducibili alla locale famiglia mafiosa come anche evidenziato in una relazione della Procura distrettuale antimafia, nell'ambito della quale sono anche poste in rilievo le frequentazioni del primo cittadino e del direttore generale con esponenti della suddetta famiglia.

I primi lavori affidati dalla menzionata società di proprietà comunale nell'anno 2008, subito dopo la sua costituzione, sono stati realizzati proprio dalla cooperativa sociale. Ulteriore circostanza che testimonia il particolare atteggiamento di favore riservato dalla società in house alla società cooperativa è che quest'ultima, benché sia stata fondata nell'anno 2006, ha cominciato ad operare effettivamente solamente nel 2008 ottenendo, ciononostante, il 60% dell'importo totale delle opere appaltate in quell'anno dalla società partecipata dal comune, valori che non sono sostanzialmente mutati negli anni successivi.

Alcuni dei suddetti affidamenti risultano peraltro effettuati in violazione della normativa di settore, atteso che avrebbero richiesto il preventivo esperimento di procedure negoziate, in linea con i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Risultano evidenti in tali vicende gli elementi di responsabilità dell'apparato politico e burocratico, atteso che il presidente del consiglio di amministrazione di tale società, figura nella quale si concentrano tutti i poteri decisionali, è lo stesso direttore generale del comune, mentre al sindaco che, quale socio unico è al centro di tutte le decisioni strategiche, compete la nomina del presidente, degli altri membri del consiglio di amministrazione nonché l'approvazione del bilancio.
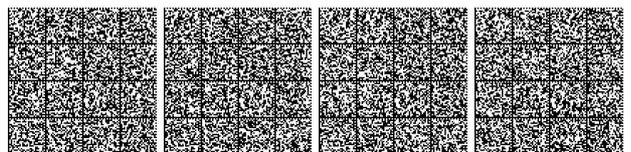
La stessa «commissione per l'esercizio del controllo analogo» prevista dall'art. 24 dello statuto, composta da cinque consiglieri comunali con compiti di verifica dell'attività svolta dal consiglio di amministrazione, non ha di fatto esercitato il potere-dovere di controllo alla stessa conferito.

Ulteriori gravi e ripetute illegittimità, che hanno contribuito alla penetrazione della criminalità organizzata e al condizionamento dell'attività dell'ente, sono emersi dall'analisi di alcune procedure di appalto o concessioni che hanno evidenziato come la mancanza di un'attività di vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione comunale, in particolare nella fase di esecuzione delle opere pubbliche, ha di fatto consentito ad aziende riconducibili ad ambienti controindicati di svolgere lavori per conto del comune.

Significativa in tal senso è la complessiva vicenda connessa al rilascio della concessione e successiva convenzione per la costruzione e gestione del porto turistico di Ventimiglia, con annesse strutture commerciali.

La società risultata aggiudicataria della realizzazione di tali opere ha affidato gran parte dei lavori ad un'altra società che, a sua volta, attesa la mancanza di attestazione SOA (società organismi di attestazione), si è avvalsa per l'esecuzione degli stessi di un'altra azienda. Nel tempo, in successione, sono susseguiti numerosi ulteriori sub affidamenti.

Gli accertamenti svolti dall'organo ispettivo hanno messo in rilievo che, nonostante il rilevante importo economico delle opere, il comune di Ventimiglia non ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura, come disposto dalla vigente normativa, la prescritta informazione antimafia nei confronti della società concessionaria dei lavori. Analoga procedura avrebbe dovuto effettuare quest'ultima in relazione alla società alla quale ha successivamente affidato l'esecuzione delle opere.

È stata conseguentemente accertata un'elusione delle specifiche disposizioni in materia di informazioni antimafia oltreché un venire meno dell'apparato amministrativo, in linea generale, ai doveri di controllo nella fase di esecuzione dei lavori appaltati. Tali circostanze hanno permesso ad aziende, il cui assetto sociale è riconducibile alla criminalità organizzata, di risultare aggiudicatarie o comunque di svolgere, per conto del comune, opere del valore di decine di milioni di euro. Per le suddette violazioni risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, per abuso di ufficio, il sindaco, il segretario generale ed il dirigente del settore tecnico del comune.

Ulteriori elementi sintomatici di cointeressenze tra compagine politica, apparato burocratico e locale criminalità sono rinvenibili nelle procedure concernenti l'affidamento del servizio di igiene urbana che è stato ininterrottamente svolto dal 2001, sulla base di una serie di proroghe, da una stessa società. Solo nell'anno 2008, il comune ha bandito una gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani alla quale, tenuto conto che la stessa è andata deserta, è seguita un'ulteriore gara largamente innovativa rispetto alla precedente. Atteso che anche in relazione a quest'ultima gara non sono state presentate offerte, l'amministrazione locale ha indetto una procedura negoziata approvando un nuovo capitolato lavori, all'esito della quale l'appalto è stato assegnato a quella stessa società che ha gestito tale servizio a decorrere dall'anno 2001.

Le modalità di tale affidamento non sono conformi a quanto previsto dalla normativa di settore, la quale consente il ricorso alla procedura negoziata solo a condizione che non siano modificate le condizioni previste nella precedente procedura di gara andata deserta. Nel caso di specie, invece, è stato affidato un servizio, per un importo molto rilevante, attraverso una procedura negoziata chiaramente illegittima atteso che le gare precedentemente bandite prevedevano capitolati diversi.

Tale procedimento si è risolto in favore di una società il cui amministratore, come risulta da informazioni pervenute dalla Procura distrettuale antimafia, ha rapporti e cointeressenze con esponenti della locale criminalità organizzata. Ulteriormente significativa è la circostanza che lo stesso direttore generale, nel corso del 2009, con determina peraltro condivisa dalla giunta comunale, ha autorizzato la società in argomento a subappaltare alcuni lavori a quella stessa società cooperativa citata in precedenza, la cui proprietà è riconducibile alla criminalità organizzata.

Aspetti emblematici di una serie di cointeressenze tra apparato politico, burocratico e criminalità organizzata sono stati altresì rivelati dall'esame della procedura concernente l'aggiudicazione del servizio gestione dei distributori automatici di bevande presso gli uffici del comune. Tale appalto è stato affidato ad una società nei cui confronti la Prefettura aveva emesso numerosi provvedimenti interdittivi antimafia, dei quali gli uffici comunali avevano avuto piena contezza.

Il titolare della suddetta società che intrattiene stretti legami e frequentazioni con esponenti della locale criminalità come evidenziato dai contenuti di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulta peraltro imputato di tentata estorsione aggravata per un'analoga vicenda concernente l'aggiudicazione di un appalto presso una struttura pubblica.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ventimiglia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 2 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Al Ministro dell'interno

Comune di Ventimiglia (Imperia) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi, giusta delega in data 13 luglio 2011 - Verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

In adesione alla richiesta formulata con lettera del 24 giugno 2011 è stato autorizzato, con provvedimento del Ministro dell'interno n. 17102/128/38(3) del 13 luglio 2011, l'esercizio dei poteri di cui l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982, nei confronti del comune di Ventimiglia.

Con decreto prefettizio del 22 luglio 2011, n. 40/2011 O.E.S., conseguente al citato atto di delega, sono stati, pertanto, designati i componenti della prevista commissione di indagine.

L'organo ispettivo è stato incaricato, in attuazione dell'art. 143, comma 4, del TUEL, di svolgere accertamenti mirati a riscontrare l'esistenza di elementi circa eventuali collegamenti o forme di condizionamento, da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, nei confronti degli organi elettivi ed amministratori tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'ente.

L'incarico, della durata di tre mesi, è stato poi, prorogato con decreto n. 40/2011 O.E.S. in data 21 ottobre 2011 di ulteriori trenta giorni.

L'attività di verifica è scaturita, tra l'altro, dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine, dalle risultanze dell'accesso effettuato dal Gruppo interforze presso il porto turistico di Ventimiglia e da un esposto del presidente dell'Associazione «***», ***, che aveva evidenziato elementi circa possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata in quel contesto territoriale.

La commissione, composta dal prefetto dott. ***, dal viceprefetto dott. *** e dal dirigente di 2ª fascia dott. ***, nell'espletamento dell'incarico si è avvalsa della collaborazione del commissario capo della Polizia di Stato dott. ***, del maggiore dei Carabinieri *** e del tenente colonnello della Guardia di Finanza ***.

Il citato organo ispettivo si è avvalso, altresì, degli elementi informativi forniti dal procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale ordinario di Genova all'esito della richiesta formulata dalla scrivente ex art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A conclusione dell'attività di indagine, è stata rassegnata la relazione, che si allega in duplice originale, il cui contenuto viene illustrato attraverso il richiamo alle vicende più significative.

1. ELEMENTI SU COLLEGAMENTI DIRETTI O INDIRETTI E CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.

1.1. *Inquadramento socio-economico e situazione della criminalità organizzata.*

Nella città di Ventimiglia, terzo centro abitato della provincia per numero di abitanti, la cui economia è basata su turismo, floricoltura e attività commerciali, il flusso migratorio degli anni 1950/1970 ha fatto registrare l'arrivo di numerosi lavoratori provenienti dal sud Italia, in particolare da Calabria e Campania, in ragione delle opportunità di lavoro ivi presenti.

Tale flusso ha determinato l'arrivo anche di soggetti appartenenti o collegati ad ambienti della criminalità organizzata che, approfittando della massiccia presenza in loco di corregionali dediti ad attività legali, hanno trovato il terreno propizio per la gestione di attività illecite in contesti dove la pressione investigativa non era elevata come nelle regioni d'origine.

Nelle aree del ponente sono, quindi, giunti anche personaggi di spessore criminale rilevante, affiliati ad organizzazioni (specie 'ndrangheta e camorra) — alcuni dei quali in soggiorno obbligato — interessati a gestire i traffici illeciti nella zona di frontiera.

La criminalità di origine calabrese ha potuto contare su un *humus* caratterizzato da legami di parentela diretta o acquisita e su una rete diffusa di solidarietà, che ha consentito di realizzare forme di infiltrazione nel tessuto economico-sociale.

La 'ndrangheta nel Ponente ligure è rimasta, per anni, un fenomeno non valutato adeguatamente, comunque non facile da analizzare ed individuare, non essendo sempre accompagnato dai sintomi tipici dell'organizzazione mafiosa e non presentando, all'apparenza, i caratteri ed i segni distintivi del fenomeno criminale calabrese.

La struttura criminale operante nel ponente ligure, infatti, pur avendo preso origine dalla cosca madre operante in Calabria, adottandone in toto l'organizzazione, le tradizioni ed i rituali, si è differenziata per connotati meno sanguinari e violenti. Nel corso degli anni, ha potuto così svilupparsi in maniera sotterranea, costruendo una ramificazione basata su complicità, legami parentali e cointeressenze.

Tale situazione ha consentito di ottenere vantaggi sia come offerta di posti di lavoro, primo passo per il controllo del territorio, sia sotto forma di benefici di tipo economico mediante l'acquisizione di licenze o autorizzazioni per attività di imprese in vari settori economici, che in breve tempo hanno portato molti calabresi residenti nel ponente ligure ad arricchirsi e recitare un ruolo di primo piano nel panorama dell'economia e della politica locale.

In particolare, nel 1947 giunge a Ventimiglia ***, considerato contiguo alla cosca Piromalli. Negli anni successivi viene affiancato da altri personaggi: i fratelli *** e *** (il primo deceduto e il secondo 77enne) e ***.

I due fratelli sostituiscono a poco a poco negli aspetti operativi il ***, divenendo i reggenti del «locale» di Ventimiglia fino alla situazione attuale che vede il Ponente, sotto la direzione di ***, come punto di riferimento per le paritetiche articolazioni della 'ndrangheta in Liguria e nel Basso Piemonte.

***, 70enne nato a Sinopoli (Reggio Calabria), arroccato nella frazione di Ventimiglia Alta, diviene un elemento importante e di rispetto, anche in virtù delle sue relazioni parentali. Infatti i suoi fratelli ***, *** e *** sono affiliati alla cosca «Alvaro-Palamara» e la sorella *** è coniugata con ***.

Il «locale» di Ventimiglia, così come indicato anche nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, assume un ruolo di primaria importanza con funzioni di «controllo» e «compensazione» (regolazione delle tensioni interne e di coordinamento) delle paritetiche articolazioni in Liguria.

Un riferimento a parte deve essere fatto per ***, destinatario di due provvedimenti di sorveglianza speciale (di cui uno con confisca di beni), giunto nel Ponente ligure inviato dai clan napoletani (Zaza e Cuomo) per occuparsi del mercato della contraffazione. Stabilitosi in Ospedaletti, è ben presto diventato il referente delle cosche campane sul territorio, soprattutto per il traffico di droga, il riciclaggio e le attività immobiliari. ***, trasferitosi da qualche anno in Costa Azzurra per sfuggire ai provvedimenti di prevenzione, mantiene stretti rapporti con il «locale» della 'ndrangheta di Ventimiglia con il quale ha stretti vincoli, soprattutto con la famiglia ***. Nei suoi confronti è stata adottata la misura di prevenzione antimafia del sequestro dei beni.

Sebbene le generazioni si siano succedute e vi siano ormai figli e nipoti dei primi immigrati nati in provincia di Imperia, le famiglie che fanno capo al «locale» di Ventimiglia mantengono un legame inscindibile con la potente cosca Piromalli dalla quale ricevono ordini e direttive.

Le velleità indipendentiste, peraltro assai rare, vengono difficilmente considerate dai sodali poiché, come avvenuto in altre realtà territoriali, qualsiasi tentativo di affrancarsi dalla cosca madre comporterebbe conseguenze gravissime.

A Ventimiglia, fra le presenze attuali di famiglie calabresi di rilievo sotto il profilo criminale spicca, come sopra riferito, la figura di ***, ritenuto punto di riferimento per la locale malavita calabrese nel ponente ligure.

Il 20 luglio 2011 è stato arrestato, in esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere ***, figlio di ***, in quanto coinvolto l'8 luglio 2011, nel centro cittadino di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in una rissa nel corso della quale è stato ucciso, con un colpo di arma da fuoco, ***, ritenuto dagli investigatori di Reggio Calabria organico alla cosca Piromalli.

Relativamente all'attività legata all'ampliamento del porto di Ventimiglia, come sarà illustrato approfonditamente in prosieguo (cfr pag. ...), il 23 novembre 2010 sono stati arrestati *** e ***, per aver esploso colpi di fucile a scopo intimidatorio contro l'autovettura di ***, noto imprenditore locale, che, a loro avviso, non aveva rispettato accordi precedentemente assunti. Il ***, vicino ad ***, è da ritenersi legato alla famiglia ***.

Il fatto, di particolare gravità, evidenzia la spregiudicatezza delle cosche e la loro capacità intimidatoria, tanto che *** non ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come uno «scherzo».

Per tale episodio *** e *** sono stati condannati, nel novembre scorso, con sentenza del Tribunale di Sanremo a tre anni di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.

La sicurezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, con il rischio di essere notati da altre persone, tipica di contesti ad alta incidenza criminale, è sintomatica di una valenza intimidatoria scaturente da vincoli associativi.

Sempre nel medesimo comprensorio, si è evidenziata la famiglia ***, legata da vincoli di parentela con quella dei ***, stanziali in Diano Marina; entrambe le famiglie sono originarie di Seminara (Reggio Calabria).

I componenti della famiglia ***, tutti gravati da precedenti per stupefacenti ed armi, titolari dell'omonima ditta edile con sede in Ventimiglia, hanno contatti con esponenti della 'ndrangheta; ciò è comprovato anche dall'arresto di *** avvenuto il 1° giugno 2007 poiché aveva fornito ospitalità al latitante ***, esponente di spicco della cosca «Santaiti», colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per tale episodio il *** è stato condannato dal Tribunale di Sanremo, con rito direttissimo, ad otto mesi di reclusione per favoreggiamento personale.

Il 29 maggio 2009 è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo a carico di ***, *** e il figlio ***, questi ultimi titolari di un'armeria sita in Sanremo, ***, ritenuti responsabili di traffico d'armi con la Francia. Nel corso delle indagini sono state sequestrate alcune armi nella disponibilità della famiglia ***.

Nel giugno 2010 è stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sanremo su richiesta di quella Procura della Repubblica, a conclusione di un'attività investigativa per i reati di estorsione, sfruttamento della prostituzione, minaccia a P.U. e ad un corpo politico, a carico di ***, ***, e ***, *** (suocero di ***) ed altri soggetti, a loro volta ritenuti legati a vario titolo alla cosca «Santaiti-Gioffrè» di Seminara.

Il relativo processo si è concluso il 24 novembre scorso presso il Tribunale di Sanremo, con l'assoluzione in relazione alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 338 del Codice penale (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) mentre sono state irrogate sei condanne per minacce, favoreggiamento della prostituzione e tentata estorsione, per complessivi anni tredici e mesi sei di reclusione, nei confronti del ***, *** e *** nonché nei confronti di *** e ***.
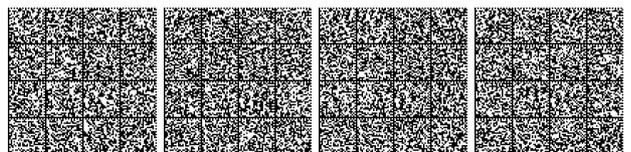
Per quanto attiene al profilo criminale dei componenti della famiglia ***, si evidenzia che il Tribunale di Imperia, a seguito di proposta formulata dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova ex art. 2-*bis* della legge n. 575/1965, in relazione agli articoli 3 e 5, comma 5, n. 1 e n. 2, legge n. 1423/1956, ha disposto l'applicazione del sequestro preventivo dei beni della famiglia ***, per un ammontare complessivo stimato in circa 9 milioni di euro, costituiti da diciotto terreni, nove fabbricati, undici autovetture, due motoveicoli, undici autocarri, quattro partecipazioni societarie ed un esercizio pubblico.

Inoltre, il Comando provinciale Carabinieri di Imperia ha avanzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nei confronti di ***, poiché ritenuto legato alla cosca Santaiti della 'ndrangheta calabrese, gravato da precedenti per traffico di stupefacenti, detenzione di armi ed esplosivi e favoreggiamento nei confronti di un latitante colpito da ordine di carcerazione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Nell'ambito di una vasta operazione che il 27 giugno 2011 ha coinvolto le province di Genova e La Spezia, la Direzione distrettuale antimafia di Genova ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di *** , *** , suocero di ***, ***, suocero di ***, ***, ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante sul territorio della Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria, e costituite in articolazioni territoriali denominate «locali» insediate in Genova, Ventimiglia, Sarzana,e Lavagna.

Tra gli indagati figurano *** e *** e ***, ex vice sindaco di Ventimiglia. L'attività d'indagine ha avuto origine nel 2009 e fa seguito agli arresti avvenuti a Genova del capo locale *** unitamente a *** e ***, ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In particolare *** e i *** risultano indagati «con il ruolo di capi ed organizzatori, dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando le sanzioni agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio. In particolare quali elementi di vertice sono legittimati a partecipare al summit della Camera di controllo nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti».

*** e la figlia *** sono rimasti coinvolti nell'ambito di tali indagini per i loro legami con capi ed affiliati alla 'ndrangheta dai quali avrebbero ottenuto anche appoggi elettorali.

Altro personaggio di spicco recentemente trasferitosi a Ventimiglia è ***, attualmente in stato di detenzione. Pregiudicato per armi, estorsione, stupefacenti, associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, già sottoposto agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Ventimiglia.

*** e *** sono fratelli dei più noti ***, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, e ***, detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano (Napoli) e che, da attività investigativa, è ritenuto capo indiscusso del sodalizio «Asciutto-Alampi-Neri-Grimaldi-Sorrenti», contrapposto al cartello mafioso della famiglie «Avignone-Zagari-Viola-Fazzalari».

I *** sono figli di ***, ucciso in un agguato di stampo mafioso il 30 giugno 1990.

Il 10 settembre 2010, in Sanremo, è stato tratto in arresto ***, poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e di hashish. Il predetto, domiciliato a Ventimiglia, che risulta affiliato alla cosca «Giglio» di Strongoli, era stato già arrestato in Germania per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell'area di Ventimiglia gravitano anche ***, pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati concernenti gli stupefacenti, armi ed altro, in stretto contatto con ***, pregiudicato per omicidio, tentato omicidio, armi rapina ed altro. *** risulta convivente con la cittadina colombiana ***. Quest'ultima è stata arrestata il 29 ottobre 2010 poiché colpita da mandato di arresto europeo emesso dalla Francia per traffico di stupefacenti del tipo cocaina, trasportata a bordo dell'autovettura condotta dal *** dalla Spagna alla Francia verso l'Italia. Lo stesso è ritenuto in contatto con soggetti affiliati alla cosca mafiosa «Milone-Gullotti» operante nell'interland di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Anche ***, che opera nel settore edilizio, è dedito al traffico di stupefacenti e risulta in contatto con pregiudicati di elevato spessore criminale.

Nel gennaio scorso sono, inoltre, stati tratti in arresto *** ed ***, ritenuti legati al locale di 'ndrangheta, perché trovati in possesso di una pistola clandestina. Le indagini hanno fatto emergere l'intenzione dei medesimi tuttora in stato di detenzione, di condurre azioni violente nei confronti di militari dell'Arma dei Carabinieri, in risposta alle numerose inchieste che colpivano gli interessi delle cosche.

La presenza «stanziale» nel ponente ligure di numerosi soggetti legati alla criminalità organizzata, che perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma in numerosi riscontri di carattere investigativo. Tali soggetti si avvalgono di un apparato composto di persone inserite nel tessuto sociale e in grado, tra l'altro, di riferire le informazioni acquisite ai vertici decisionali. Questo tipo di comportamento e di controllo ambientale è stato rilevato dai militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno, tra l'altro, notato pregiudicati calabresi, intenti ad osservare il lavoro della Commissione di indagine, con atteggiamenti e finalità tipici degli ambienti malavitosi della regione di origine.

Si sottolinea, infine, che nel ponente ligure il radicamento della 'ndrangheta, per scelta strategica, è avvenuto con modalità tali da evitare l'attenzione delle Forze di polizia.

I fatti di sangue ascrivibili alla criminalità organizzata sono numericamente limitati in quanto le cosche preferiscono ricorrere a forme meno visibili di intervento e alla commissione di reati mezzo quali l'usura e le estorsioni, soprattutto in danno di conterranei, gli incendi, le minacce a mano armata.

Il processo di ristrutturazione dei gruppi calabresi — secondo quanto emerge dalle relazioni della Direzione nazionale antimafia — corrisponde ad una coerente espansione della dimensione affaristica risultando da molteplici fonti investigative la loro presenza in attività economiche legali controllate attraverso una fitta rete di partecipazioni societarie. La crescente dimensione affaristica contribuisce anche a spiegare l'attivo interesse di tali articolazioni ad individuare in ambito locale specifici referenti amministrativi e politici.

1.2. *Collegamenti diretti e indiretti o condizionamento di amministratori e dipendenti.*

2.*a)* Amministratori.

L'amministrazione comunale di Ventimiglia, in carica dal maggio 2007, è composta una coalizione di centro destra.

Come emerge dalla relazione della Commissione di indagine — che si è soffermata sull'analisi dei componenti degli organi di governo delle ultime tre consiliature — viene in evidenza la sostanziale continuità delle amministrazioni succedutesi, soprattutto negli ultimi due mandati elettorali.

Il sindaco ***, nato il *** a ***.

Il sindaco, ***, già componente del precedente consiglio comunale, nonché vicesindaco nella consiliatura ancora precedente che aveva avuto inizio nel giugno 1998, ha riportato un largo consenso elettorale.

A partire dal novembre 2009, con la revoca degli incarichi affidati a *** e a ***, rispettivamente vice sindaco ed assessore, mai surrogati, si è realizzata in capo al primo cittadino una notevole concentrazione di poteri in quanto il medesimo, alle attribuzioni originarie, ha cumulato molte delle funzioni strategiche svolte dal comune assumendo, in particolare, le deleghe relative alle materie dei lavori pubblici, patrimonio, demanio, grandi opere, porto turistico, commercio, polizia amministrativa, personale e protezione civile.

Il ***, che allo stato risulta scevro da condanne penali, è stato tuttavia oggetto di diverse segnalazioni ed esposti.

Nell'imminenza delle consultazioni elettorali, l'Arma dei Carabinieri acquisì da fonti confidenziali notizie in ordine ad un incontro del candidato con il pregiudicato *** (*cfr*: pag. ...) al fine di assicurarsi il consenso elettorale della nutrita comunità calabrese della zona. All'incontro avrebbero preso parte anche altri pregiudicati.

Il dato informativo, originariamente considerato di scarsa rilevanza in quanto privo di ulteriori riscontri, ha assunto un significato molto più pregnante alla luce degli elementi forniti in data 4 ottobre 2011 ...

... Omissis ...

Il vice sindaco ***, nato il *** a Taurianova (Reggio Calabria).
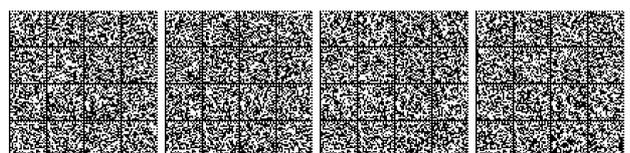
In data 4 febbraio 2011, ***, già vice sindaco, è stato denunciato per associazione di tipo mafioso ex art. 416-*bis* c.p. nell'ambito dell'operazione «Maglio 3» condotta dal Ros Carabinieri di Genova nei confronti di una organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista operante nel capoluogo ligure che ha portato all'individuazione di analoghe strutture su tutto il territorio ligure tra loro consorziate e costituenti la «camera di controllo».

Il padre, ***, era stato tratto in arresto nel dicembre 1991 in quanto doveva scontare la pena dell'ergastolo per omicidio per aver ucciso, nel corso di un conflitto a fuoco in ***, il carabiniere *** e ferito ***.

Il 24 giugno scorso la D.D.A. di Genova ha, inoltre, disposto una perquisizione a carico del ***. All'esito delle indagini la Procura della Repubblica di Genova ha emesso nei confronti degli indagati venti avvisi di garanzia in ordine al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'episodio è stato già oggetto di esame nello specifico paragrafo dedicato alla situazione ambientale di Ventimiglia (*cfr.* pag. ...).

Il nome di *** risulta più volte indicato nell'ordinanza relativa all'operazione «Il crimine», anch'essa svolta nel capoluogo ligure, che, tra l'altro, ha condotto in carcere *** e ***, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In tale contesto *** viene citato sia in qualità di 'ndranghetista di riferimento della zona, sia perché, con l'appoggio della 'ndrangheta, ha tentato di fare eleggere *** alle ultime elezioni regionali.

Nell'ordinanza emerge anche la figura di *** che ha osteggiato la candidatura della figlia di *** per un vecchio rancore, in quanto nel corso di una riunione di 'ndrangheta solo il *** non avrebbe votato a favore di una nomina da conferire a *** (*cfr.* pag. ...).

A ***, come a ***, viene riconosciuto il ruolo di partecipi ex art. 416-*bis*, capo I, III e IV c.p. con il quale intervengono a summit e incontri di 'ndrangheta, si mettono a completa disposizione degli interessi del «locale» cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e mantenendo i rapporti con la famiglia *** di Reggio Calabria.

*** è cessato dall'incarico di vice sindaco il 23 novembre 2009 a seguito della revoca, da parte del sindaco ***, di tale incarico e di quello di assessore.

Ancora prima di tale decisione, il sindaco aveva svuotato di contenuti la delega attribuita a *** — che pure rappresentava uno dei suoi grandi sostenitori essendo risultato il secondo tra i consiglieri eletti e al quale erano stati affidati incarichi di particolare rilievo — attraverso la costituzione della ***, avviando un percorso di progressivo esautoramento del *** dalle funzioni svolte sino alla definitiva estromissione dalla giunta.

La Commissione si è, inoltre, soffermata sulle frequentazioni e sulle segnalazioni di polizia relative ad altri componenti della giunta e del consiglio comunale quali ***, cessato dalle carica di assessore nel novembre 2009, *** e ***.

2.*b)* La struttura burocratica dell'ente.

Il direttore generale.

Il sindaco ***, non appena insediatosi, innova l'organizzazione burocratica del comune nominando con decreto n. 1 in data 28 giugno 2007 il direttore generale — incarico non obbligatorio e mai utilizzato in passato tranne in un breve periodo in cui la funzione fu affidata al segretario generale dell'ente — nella persona del dott. ***, in virtù di un rapporto fiduciario risalente nel tempo.

Il dott. *** ha, infatti, svolto un ruolo di supporto e collaborazione con il *** sin dalla consiliatura 1994/1998, seguendo personalmente anche le successive campagne elettorali del politico ventimigliese.

Si tratta di un provvedimento di grande rilievo se si considera che a tale figura, preposta alla direzione complessiva del comune, rispondono i responsabili dei vari settori dell'ente. L'esame delle attribuzioni proprie del direttore generale ne evidenzia l'ampio potere decisionale nell'ambito della struttura comunale e il carattere strettamente fiduciario.

Il 10 luglio 2008 la giunta comunale approva, con deliberazione n. 98, il nuovo regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; la struttura comunale viene articolata in cinque ripartizioni di livello dirigenziale e in due macro strutture di coordinamento.

Al dott. *** viene affidata, con decreto sindacale n. 23 del 30 dicembre 2009, anche la direzione dell'area generale ed operativa cui fanno capo le funzioni di programmazione generale e attuazione delle linee programmatiche, nonché le attività connesse alle procedure concertative, ai finanziamenti, espropri e subappalti, all'ufficio legale e ai procedimenti disciplinari. Lo stesso, tra gli ulteriori molteplici incarichi, viene nominato presidente del C.d.A. della ***, società in house providing.

La costituzione di tale società rappresenta l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto vengono scorporate dalla ripartizione tecnica le attività concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale con il conseguente trasferimento delle maestranze comunali e di unità di personale tecnico.

Dalla lettura della relazione della Commissione di indagine (*cfr.* pag. 75 e segg.) appare evidente come il *** sia andato progressivamente ad accumulare incarichi sino ad assumere il ruolo di vero e proprio dominus nella gestione del comune di Ventimiglia e delle società partecipate (1).

Le vicende collegate all'attività politica ed amministrativa del dott. *** sono caratterizzate da alcuni episodi emblematici sia per le tipologie di frequentazioni sia per il clima intimidatorio da cui sono connotati.

Il 27 maggio 2006 ha denunciato il ritrovamento, nella buca delle lettere del cognato, ***, di una missiva minatoria nei suoi confronti. Successivamente si è appreso del rinvenimento di un'altra busta indirizzata al direttore generale contenente le seguenti frasi minatorie: «caro dott. *** ... ti diamo un consiglio — perdi le elezioni perché se vinci ti spezziamo le gambe — abbi fede - fam. ***». Lo stesso ***, in occasione della denuncia, ha affermato «non ho alcun motivo di dubitare della famiglia *** di ***, parenti del ***, candidato anch'egli alle prossime elezione comunali ...».

Va rilevato che il *** non è risultato eletto alla carica di sindaco nelle elezioni 2006 presso il comune di ***, risultando, invece, eletto come consigliere di minoranza, mentre il *** è stato nominato vicesindaco. Inoltre, nel corso del mese di settembre 2007, il *** è subentrato al *** alla presidenza della ***.

Da fonti investigative emerge che ***, padre di ***: «risulta immune da precedenti e pendenze penali. Anch'egli viene indicato dall'opinione pubblica quale "rappresentante", in seno all'amministrazione comunale, di personaggi di spicco della realtà di *** quali il citato *** e tale ***, coniugato, pensionato, altro uomo considerato di "rispetto" dagli oltre 4000 calabresi residente in ***.».

Il 3 marzo 2009 il *** ha sporto formale denuncia contro ignoti in relazione all'esplosione di sette colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura in suo possesso, intestata alla ditta «***».

Sulla vicenda dei colpi d'arma da fuoco il ***, sentito dai Carabinieri di Bordighera nell'estate 2010, in relazione ai rapporti avuti con *** (detto «killerino») e ***, precisava: «li conosco, so chi sono e non posso certo non salutarli».

... Omissis ...

Tra gli incarichi svolti da *** viene in evidenza anche quello di presidente del collegio sindacale della ***, in stato di fallimento dal ***. Dagli elementi forniti dalla Commissione di indagine emergono interessenze nella citata società da parte di soggetti della malavita organizzata; al 23 settembre 1996 risultava, infatti, amministratore unico ***, gravato da numerosi precedenti, penali e sul cui spessore criminale ci si è già soffermati.

***, dipendente comunale

Tra i dipendenti del comune di Ventimiglia, la Commissione di indagine ha richiamato l'attenzione sulla figura di ***, incensurato, figlio di *** che da fonti investigative risulta contiguo alla famiglia ***.

In particolare sono state evidenziate le controverse modalità con cui egli è stato assunto presso il comune di Ventimiglia ed ha ottenuto l'attuale incarico di responsabile dell'area Polizia amministrativa. È stata, inoltre sottolineata la percezione da parte del personale comunale dell'ascendente che il padre ***, «conosciuto come mafioso», ha sull'attuale e sulle precedenti amministrazioni.

(1) nell'ambito delle società partecipate dal comune di Ventimiglia. In particolare ricopre o ha ricoperto gli incarichi di direttore generale della ***, di consigliere e presidente del C.d.A. della *** fino al 7 settembre 2007 e di presidente del C.d.A. della *** a socio unico fino al 14 gennaio 2010. A partire da tale data ha conservato la carica di consigliere e l'assemblea dei soci ha dato indirizzo al C.d.A. di nominarlo amministratore delegato dell'area amministrativo-finanziaria. Nel corso dell'assemblea dei soci del 2 maggio scorso è stato nominato, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2011 direttore amministrativo-finanziario della società.
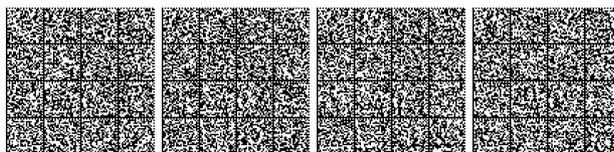
*** dott. *** e ***, ***

Entrambi risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, unitamente al ***, a *** (amministratore unico e legale rappresentante della società ***) e a *** (amministratore unico e legale rappresentante della società ***), poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle società coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.

3. COMPROMISSIONI, INTERFERENZE E CONDIZIONAMENTI IN CONTRATTI, APPALTI, AUTORIZZAZIONI.

La Commissione ha esaminato le principali attività poste in essere, a partire da luglio 2007, dagli organi elettivi del comune di Ventimiglia, dalla giunta e dalla burocrazia comunale nel settore degli appalti pubblici — riferendosi all'amministrazione attualmente in carica ed in alcuni casi, per ovvi motivi di continuità, anche a quella precedente — con particolare attenzione a talune aggiudicazioni, che sono state al centro delle cronache locali ed oggetto di esposti e rilievi anche alla Corte dei conti.

Come emerge in modo puntuale dalla relazione, le scelte amministrative poste in essere risultano in taluni casi non in linea con le direttive comunitarie e con lo stesso codice dei contratti che ispira i suoi contenuti a criteri di trasparenza e partecipazione ampia ed estesa, volta a garantire un regime di concorrenza effettiva nella scelta del soggetto cui affidare la realizzazione dell'opera pubblica o di un servizio pubblico.

Invece, il modo di procedere dell'amministrazione, ha evidenziato la volontà di mantenere rapporti privilegiati con ditte determinate — la vicenda degli affidamenti da parte della *** alla *** rappresenta l'espressione emblematica di tale *modus operandi* — ponendo in evidenza l'interesse dell'amministrazione in carica a ritagliare, in taluni casi, spazi di monopolio in favore di ditte locali, sottraendole al rischio di una concorrenzialità esterna e suffragando l'ipotesi di una attività amministrativa svolta a vantaggio di soggetti legati alla criminalità organizzata.

Da un lato le infiltrazioni delle imprese riconducibili o comunque collegate alla criminalità organizzata, dall'altro l'uso diffuso e consolidato di rendere le prassi e le procedure amministrative funzionali alle esigenze dei soggetti contigui agli ambienti malavitosi, hanno dato vita ad un intreccio politico-amministrativo-affaristico che ha reso, in definitiva, subalterni l'interesse pubblico e i principi della trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Nell'ambito delle attività di verifica svolte dalla Commissione di indagine, è emerso, inoltre, che la giunta comunale usa talora «espropriare» la dirigenza delle proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi di governo, e quelli di gestione, spettanti ai dirigenti, mediante l'emanazione di «determine» di giunta.

Le «determine di giunta» si configurano quali atti atipici con i quali l'organo di governo fornisce non indirizzi, come previsto dal proprio ruolo istituzionale, bensì veri e propri ordini ai dirigenti, senza assumersi responsabilità dirette, che rimangono in capo agli organi burocratici che formalmente adottano l'atto di gestione.

Tale prassi, oggetto di rilievi tra l'altro all'esame della Corte dei conti, è stata confermata dall'attuale segretario generale del comune con attestazione agli atti dalla quale emerge che tali determinazioni non sono mai state pubblicate trattandosi di indicazioni ad uso interno della macrostruttura comunale.

Significativo, a tate proposito, è il contenuto della determinazione dirigenziale n. 46 del 4 aprile 2008 adottata dal dirigente della terza ripartizione, recante «approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per lavori di manutenzione esterna del mercato coperto». Tale provvedimento dirigenziale, benché non ne indichi gli estremi, si riferisce alla determina di giunta n. 3 del 13 marzo 2008, dalla quale risulta che «la giunta, preso atto del progetto di riqualificazione del mercato coperto, come da elaborati grafici proposti dal sindaco, dà incarico al direttore generale ed al dirigente della terza ripartizione di affidare in via diretta, ai sensi della legge n. 381/1991, i lavori ad una cooperativa, per un importo complessivo che non potrà superare i 42.000 euro».

Appare dunque chiaro che la proposta del progetto non proveniva, come normalmente avviene trattandosi di attività di gestione, dai dirigenti ma dal sindaco il quale, come peraltro attestato dal segretario generale (*cfr.* pag. 41 della relazione della Commissione di indagine) deteneva una serie di tavole e preventivi consegnati da ***, amministratore delegato della *** e che si trattava di una direttiva o, più precisamente, di ordine illegittimo, poiché impartito in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi di importo superiore a € 20.000,00, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.

... Omissis ...

La disamina dei settore degli appalti prende avvio dall'attività della ***, società in house a totale capitale pubblico, costituita con delibera di consiglio comunale del 10 aprile 2008 — esautorando l'area tecnica di gran parte delle funzioni sino ad allora affidatele — per la gestione e la manutenzione del patrimonio comunale e la erogazione dei servizi pubblici locali.

3.1. *La società partecipata *** - La gestione del patrimonio comunale e dei servizi pubblici locali.*

Presso il comune di Ventimiglia operano tre società partecipate.

La Commissione si è soffermata diffusamente sulla *** che, come già evidenziato, rappresenta l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto con la sua costituzione sono state scorporate dalla ripartizione tecnica — che viene sostanzialmente svuotata dalle sue funzioni fondamentali — le attività concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

Vengono successivamente affidate alla società in house ulteriori attività quali l'erogazione di servizi pubblici locali nonché gli altri compiti istituzionali in precedenza svolti dalle maestranze comunali che sono anch'esse trasferite insieme ad altre unità di personale tecnico nella dotazione della società in house (2).

La *** potrà provvedere anche alta realizzazione di nuovi investimenti fino ad un importo totale di € 2.000.000,00, che non saranno assoggettati a rimborso da parte del comune e che verranno reperiti dalla società tramite finanziamenti di terzi.

Il comune si riserva la preventiva approvazione dei piani operativi annuale e pluriennale delle attività, nonché i poteri di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni affidate, da esercitare anche mediante apposite ispezioni.

Rapporti tra la *** e la ***

Fin dal suo inizio, l'attività della *** si intreccia con quella della ***, cooperativa sociale che, benché fondata nella primavera del 2006, comincia effettivamente ad operare solo due anni dopo, nel marzo 2008, proprio in coincidenza della costituzione della *** (aprile 2008).

È significativo che proprio il direttore generale del comune di Ventimiglia e presidente del C.d.A. della ***, abbia predisposto, nel 2006, in qualità di commercialista, lo statuto della *** e che i primi lavori affidati dalla società partecipata subito dopo la sua costituzione siano stati realizzati proprio da quella cooperativa sociale.

Dalla disamina degli atti la Commissione delinea un sviamento dell'attività della *** e, quindi, del comune di Ventimiglia, in relazione ad alcuni affidamenti di lavori effettuati in violazione delle norme che disciplinano il relativo procedimento e che hanno favorito un soggetto collegato con la criminalità organizzata.

---

(2) Gli ulteriori servizi affidati comprendono, manutenzione dei marciapiedi comunali esistenti e relative pertinenze; gestione completa del verde orizzontale pubblico; gestione della segnaletica stradale verticale di competenza comunale e degli interventi urgenti su brevi tratti di quella orizzontale, con possibilità di affidare con separato atto anche quella orizzontale oggi appaltata a terzi; manutenzione strade urbane ed extraurbane; interventi manutentivi presso asili nido e scuole comunali, comprensivi delle aree di pertinenze a giardino, ludiche ecc. ed interventi manutentivi presso edifici comunali, fontane e bagni pubblici; manutenzione impianti pubblica illuminazione stradale, parchi e giardini, spazi adibiti ad attività ludico sportive e similari, monumenti, nel territorio comunale (città e frazioni), mirati a garantire e ripristinare il funzionamento degli impianti ai fini anche della sicurezza; manutenzione impianti pubblica illuminazione stradale, parchi e giardini, spazi adibiti ad attività ludico sportive.

Ciò è quanto è avvenuto in relazione all'affidamento alla ***, il 12 maggio 2008, dei lavori di rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja per un budget di spesa di € 188.214,83, con contestuale incarico, lo stesso giorno, in favore della *** per la realizzazione di una parte dei lavori (per un preventivo di 65.000 euro più *IVA)*, in violazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.

Analogamente, l'art. 56 del regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Ventimiglia stabilisce che, qualora venga utilizzata la «forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo», «quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui al comma precedente».

Appare dunque chiaro che, non essendo stati previamente consultati almeno cinque operatori economici, in violazione delle norme sopra citate, è stato eluso ogni confronto concorrenziale.

Analoga illegittimità è emersa in occasione del rifacimento dei marciapiedi in corso Genova, tratto via Chiappori - via Nervia, i cui lavori sono stati affidati direttamente alla ***, per un importo di 98.146 euro, senza fare ricorso alla procedura negoziata prevista per lavori di importo superiore a 40.000 euro.

Sintomatica dell'atteggiamento di particolare favor assunto dalla *** nei confronti della *** è altresì la circostanza che nel corso del 2008 le sono stati affidati lavori per oltre 250.000 euro, pari a circa il 60 per cento dell'importo totale delle opere appaltate in quell'anno.

Il trend favorevole alla *** non risulta mutato, quantomeno in valori assoluti, negli anni 2009, 2010 e 2011, tenuto conto che per il 2011 il dato è riferito ai primi sette mesi.

La lettura di tali dati conferma quanto, fin dalla sua costituzione, la *** abbia assunto un comportamento di favor immotivato nei confronti di una società di cui era nota, se non altro, la vicinanza di interessi con ambienti della locale criminalità organizzata.

Sotto il profilo delle responsabilità decisionali appare chiara la concentrazione di poteri nella persona di ***, più volte indicato pubblicamente dal sindaco quale «creatore» di ***.

Al predetto direttore generale del comune nonché presidente del consiglio di amministrazione della ***, il C.d.A. di quest'ultima ha deliberato di attribuire tutti i poteri di amministrazione della società ad eccezione di quelli espressamente indicati.

Tale delibera ha conferito al presidente del C.d.A. il potere di decidere in autonomia a quale ditta affidare i lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero quelli — che rappresentano la maggior parte delle opere — ove è attuabile il massimo grado di discrezionalità, essendo previsto l'affidamento diretto, al di fuori di ogni procedura concorrenziale.

Se, dunque appare indubbio che il dott. *** possa considerarsi il più diretto responsabile nell'aver favorito gli interessi ***, e quindi della criminalità organizzata, si ritiene tuttavia che da tale responsabilità non risultino immuni nemmeno gli organi di governo dell'ente.

Ciò vale sicuramente per il sindaco perché, quale vertice dell'amministrazione comunale e socio unico della ***, condivideva certamente con il presidente del C.d.A. tutte le decisioni più importanti della società.

La stessa formulazione dello statuto sociale è stata infatti concepita per porre il sindaco al centro di tutte le scelte strategiche. L'art. 11 prevede, tra le altre, quali competenze esclusive dell'assemblea dei soci (il sindaco - socio unico), oltre all'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili, la nomina del presidente e degli altri membri del C.d.A. All'assemblea spettano la nomina e la revoca del collegio sindacale.

Sul punto si sottolinea, peraltro, che due componenti del collegio sindacale (*** e ***) sono soci dello studio professionale del ***. Si configura in tal modo un chiaro conflitto di interessi, atteso che i predetti sindaci sono chiamati a valutare l'operato del loro socio, e la circostanza appare di dubbia compatibilità con l'art. 236 del testo unico n. 267/2000.

Lo statuto prevede, all'art. 24, anche un'altra, più rilevante forma di controllo sull'attività degli amministratori, attraverso l'istituzione di una «commissione», composta da cinque consiglieri comunali, per la verifica periodica dell'attività del C.d.A. delle scelte poste in essere sulla base agli indirizzi formulati dal comune in sede di relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e altri atti di indirizzo programmatorio del consiglio comunale con l'incarico di riferire alla giunta, per la successiva approvazione in consiglio comunale.

Una siffatta forma penetrante di controllo, tipica delle società in house providing, configura l'esistenza di un «controllo analogo» che rende tale tipo di società ente strumentale del comune, con il quale si configura un rapporto interorganico, cioè analogo a quello gerarchico che si instaura tra amministrazione comunale ed uffici.

La circostanza che il consiglio comunale abbia di fatto rinunciato al suo potere-dovere di indirizzo e di controllo, rende l'organo collegiale corresponsabile dell'operato degli amministratori della società.

La Commissione svolge ulteriori interessanti riflessioni sulle finalità per le quali la *** è stata costituita e sulle prassi e le modalità operative.

... Omissis ...

Un altro amministratore della ***, ***, già presidente e vice presidente della cooperativa, è fratello di ***, affiliato alla criminalità organizzata. Lo stesso, in data 25 ottobre 2008, venne identificato nel corso di un'operazione delle Forze dell'ordine che interruppe un incontro della 'ndrangheta nei pressi di uno stabilimento balneare nella vicina ***, al quale erano presenti diversi elementi della criminalità organizzata locale: ***, ***, ***, ***, *** e ***. Sul punto viene evidenziato il valore altamente indiziante della affiliazione la partecipazione a riunioni di 'ndrangheta atteso il carattere chiuso di tale associazione.

... Omissis ...

3.2. *Il porto turistico.*

Negli anni 1990/91 furono presentate alla Capitaneria di porto di Imperia, ai sensi del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, alcune istanze per il rilascio di una concessione da esercitare in aree demaniali marittime (3).

Solo il 4 dicembre 2009, il comune di Ventimiglia, subentrato nella gestione di tali rapporti, convocava la Conferenza di servizi in sede deliberante ex art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 che approvava il progetto definitivo presentato dalla ***.

Il successivo 12 febbraio 2010 il comune rilasciava la concessione demaniale marittima n. 4678 in favore della società ***, rappresentata dall'amministratore unico ***, procedendo alla formale consegna di mq 131.325,90 di un'area del pubblico demanio marittimo «per la costruzione e gestione, per un totale di anni 85 (di cui 5 per la sola costruzione), di un porto turistico con annesse strutture commerciali, ludico-sportive e servizi vari» (4).

La successiva convenzione attuativa, sottoscritta il 16 marzo 2010, disciplinava la realizzazione da parte della società *** — soggetto attuatore — del nuovo porto turistico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità pedonale e carraia per l'allacciamento del porto alla viabilità pubblica, fognatura, illuminazione, rete idrica, parcheggio ...) considerate opere di interesse generale ai fini della determinazione del contributo edilizio e per lo scomputo dei conseguenti oneri.

Il soggetto attuatore ha poi affidato gran parte dei lavori di realizzazione del porto turistico, per il corrispettivo di 48 milioni di euro, alla società ***. Quest'ultima, non disponendo dell'attestazione SOA necessaria per l'affidamento dei lavori affidatile, il 22 aprile 2010, ha sottoscritto con la *** S.p.A. (***), un contratto di avvalimento con il quale quest'ultima si è resa disponibile ad assumere nei confronti della prima il ruolo di impresa ausiliaria mettendole a disposizione, per tutta la durata dell'attività di costruzione, la citata attestazione SOA.

A cascata si sono succeduti numerosi sub affidamenti che hanno interessato anche il settore del movimento terra e del rifornimento di materiale di cava. Tra gli altri è emerso anche un rapporto commerciale tra *** s.r.l. e la *** a.r.l. per il servizio di guardiania (5).

... Omissis ...

(3) Le società richiedenti risultano quali la ***, la *** e la ***. A quest'ultima subentrata la ***, con autorizzazione del 9 maggio 1998 della C.d.P. La *** in data 18 dicembre 1999 è stata autorizzata dalla Capitaneria di porto al subingresso alla ***

(4) Tenuto conto che il progetto definitivo presentato dalla *** s.r.l. interessava un compendio immobiliare che si sviluppava su una superficie complessiva di circa mq 155.689,53 dei quali solo mq 140.535,54 appartenenti al demanio dello Stato, il 9 marzo 2010, con ulteriore atto n. 4701, sono stati concessi alla medesima società ulteriori mq 9.209,64

(5) A completamente del quadro complessivo delle aziende operanti, si soggiunge che l'11 marzo 2010 è avvenuto il trasferimento d'azienda dalla suddetta cooperativa *** a *** il cui amministratore delegato è figlio di ***, amministratore unico della ***.

Il Gruppo Interforze istituito presso questa Prefettura, in occasione di un accesso ispettivo svolto sia presso il cantiere, sia presso la sede della società concessionaria (*** facente capo al gruppo imprenditoriale ***-***), ha evidenziato la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla vigente legislazione antimafia sia da parte del comune di Ventimiglia, in relazione al rilascio della concessione demaniale, sia in relazione alle attività poste in essere dall'affidataria.

È appena il caso di evidenziare che gli importi dei lavori superano ampiamente la soglia comunitaria e il comune di Ventimiglia avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio delle prescritte informazioni antimafia sul conto della società concessionaria (6).

Altrettanto avrebbe dovuto fare quest'ultima nei confronti dell'affidataria ***. Solo dopo l'accesso del Gruppo Interforze effettuato il 3 febbraio 2011 presso i cantieri del costruendo porto, la società *** si è attivata In tal senso (7).

Quanto sopra evidenziato, ha la medesima valenza anche per i successivi sub-appalti, siglati dalla *** con l'A.T.I. *** - *** in quanto subcontratti eccedenti l'importo economico di € 154.937,07 (il contratto del 23 aprile 2010 relativo al trasporto e fornitura di materiale lapideo, per il quale è stato pattuito un importo pari ad € 12.100.000,00, eccede anch'esso la soglia comunitaria).

Dalle verifiche effettuate dal GIA sono emersi comportamenti che hanno determinato una elusione dell'attività di prevenzione antimafia che ha accentuato il rischio della presenze di imprese controllate o riferibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti per decine di milioni di euro, in opere pubbliche.

Assume un valore sintomatico di tali possibili interferenze la comunicazione effettuata dalla *** che ha segnalato alla Prefettura che la società ***, incaricata della realizzazione del porto turistico, ha interrotto i rapporti contrattuali con due imprese impegnate nei lavori oggetto dell'accesso (*** e ***) a seguito della diffusione da parte della stampa di notizie su possibili collegamenti di tali imprese con la criminalità organizzata.

È opportuno precisare, al riguardo, che al trasporto del materiale lapideo già partecipava la ditta ***, tra l'altro con un volume d'affari di 63.200,00 euro (I.V.A. compresa), regolarmente fatturati per i trasporti effettuati fino a tutto settembre 2010.

Per le violazioni accertate dal G.I.A. risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), *** (***), *** (amministratore unico e legale rappresentante della società ***) e *** (amministratore unico e legale rappresentante della società ***), poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle società coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.

Relativamente all'attività legata all'ampliamento del porto di Ventimiglia, in data 23 novembre 2010 è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti *** e *** per porto abusivo d'arma da fuoco, violenza privata e tentata estorsione, per le minacce nei confronti del noto imprenditore locale — padre di ***, amministratore unico della società *** — volte ad ottenere l'impiego, nel cantiere del porto di Ventimiglia, di ditte di movimento terra collegate alla criminalità organizzata calabrese.

Dalle indagini svolte è, pertanto, emerso che alla realizzazione del porto turistico di Ventimiglia avrebbero dovuto partecipare ditte appositamente provenienti dalla Calabria da impiegare, nel mese di agosto, nell'attività di movimento terra connessa ai lavori di sbancamento per la realizzazione del porto di Ventimiglia. Ai «mediatori» erano destinati 1,5 euro per ogni tonnellata di materiale movimentato: 370 mila tonnellate per una cifra che si aggirava intorno ai 555 mila euro.

Il fatto di particolare gravità — anche per la spregiudicatezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi di arma da fuoco in luogo pubblico tipica di contesti ad alta incidenza criminale — è emblematico della capacità intimidatoria delle cosche locali, tanto che *** non ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come uno «scherzo».

Per tale episodio *** e *** sono stati condannati, nel novembre scorso, con sentenza del Tribunale di Sanremo a tre anni di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.

Il *** è persona vicina ad *** (cfr pag. ...) elemento di rilievo nello scenario criminale del ponente ligure, e risulta legato alla famiglia *** di cui si è ampiamente riferito.

In data 23 novembre 2010, nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di ***, è stata rinvenuta una busta contenente una lettera indirizzata a *** con la quale il ***, con toni a tratti confidenziali e a tratti intimidatori, gli rinfacciava il mancato rispetto degli accordi intercorsi.

Dalla lettura del documento emergono in modo inequivocabile la vicinanza e l'intreccio di interessi tra l'imprenditore *** ed esponenti della criminalità calabrese.

Emblematica appare l'affermazione del *** quando riferisce di essere andato a minacciare assessori e consiglieri per «agevolare» le pratiche presso il comune e favorire l'impresa di *** nonché quando parla delle promesse intercorse per undici anni tra l'imprenditore e i calabresi per l'assegnazione di lavori e servizi presso la medesima opera.

In riferimento alle sopra citate minacce nei confronti di amministratori, la Commissione di indagine riferisce che l'allora consigliere del comune di Ventimiglia, ***, già consigliere dal 1998 al 2002 e vicesindaco dal 2002 al 2005 (con sindaco *** e presidente del consiglio comunale ***), in data 26 settembre 2002, fu vittima di un incendio che distrusse il suo negozio di calzature nella città di confine. Tale episodio è stato, peraltro, rammentato anche dal pubblico ministero nel corso del processo a carico di *** e ***.

Sempre nella medesima lettera a proposito delle minacce a consiglieri ed amministratori viene riportato il cognome «***» che non trova alcun riscontro tra gli amministratori cittadini allora in carica, tranne che con l'attuale sindaco *** che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco.

La commissione ha esaminato ulteriori procedure di appalto (realizzazione rete fognarla Corso Toscanini/Frontiera - subappalto relativo all'adeguamento ed ampliamento della Scuola materna di Roverino) cui si rinvia e dalle quali emergono cointeressenze e/o rapporti da parte dei titolari con soggetti legati alla criminalità organizzata locale.

Gestione dei servizi.

Nel settore della gestione del servizi pubblici sono emersi elementi concreti e rilevanti su forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata.

---

(6) In relazione alla mancata osservanza della legislazione antimafia si richiama innanzitutto dall'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, secondo il quale «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia [...]». Ed il richiamato allegato 3 si riferisce, tra le altre, alle «concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali».

Inoltre dal tenore letterale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, «... le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; ...

(7) Il concessionario *** in osservanza al richiamo giurisprudenziale del suddetto Consesso (sez. IV, sent. 10 ottobre 2005, n. 5473) che ha stabilito il principio secondo cui «... un soggetto, attributario di una concessione da parte di una pubblica amministrazione, assume la natura di sostituto di quella pubblica amministrazione e, relativamente ai poteri pubblici trasferitegli in forza del provvedimento concessorio, è esso stesso pubblica amministrazione».

3.3. *Il servizio di igiene urbana.*

La Commissione si è soffermata con particolare attenzione sulla procedura relativa all'affidamento del servizio dell'igiene urbana, attenzione originata anche dall'atto intimidatorio subito nel marzo 2009 dal dott. ***, che aveva denunciato il danneggiamento da parte di ignoti della propria autovettura con sette colpi di arma da fuoco rivolti alla portiera anteriore sinistra (*cfr.* pag. ...).

Alcuni giorni dopo tale episodio, il direttore generale si è recato dai Carabinieri fornendo dettagliate indicazioni sulla procedura concernente la ***, sembrando, in tal modo, porre in relazione l'atto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti con la gara d'appalto in corso.

Ciò ha indotto la Commissione ad esaminare l'intera procedura relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana, nell'intento di verificare se la ditta appaltatrice sia stata indebitamente favorita.

Secondo quanto riferito dal citato direttore, nel 2008 l'Amministrazione aveva deciso di effettuare una verifica al fine di non concedere più proroghe per appalti di servizi di una certa consistenza e di procedere alla indizione di nuove gare di appalto. Tra gli appalti considerati vi era quello per il servizio di igiene urbana gestito dalla *** sul quale il dott. *** si è soffermato lungamente illustrando gli *iter* procedurali seguiti.

Dall'esame degli atti la Commissione di indagine ha formulato le seguenti considerazioni.

Il servizio di igiene urbana è stato affidato in appalto, previa gara ad evidenza pubblica, alla società *** con contratto del 10 febbraio 2000. In data 1° aprile 2001 è subentrata nel contratto la ditta ***, con sede in ***, a seguito di acquisto del ramo d'azienda.

Il relativo rapporto contrattuale è stato oggetto di proroghe (per ben 4 volte) e rinnovi fino alla data del 31 dicembre 2008.

Solo nel dicembre 2008, quindi con colpevole ritardo, il comune ha bandito una nuova gara con procedura aperta approvando, contestualmente, il capitolato speciale.

Il bando, con scadenza 2 febbraio 2009, prevedeva una durata di 5 anni con un corrispettivo mensile di 265.151 euro e annuale di € 3.181.818, tra le varie clausole era previsto che il personale in servizio dovesse essere assunto dalla ditta subentrante mantenendo il medesimo stato giuridico ed economico.

Nelle more dell'espletamento della gara sono state concesse proroghe tecniche peraltro con incrementi del canone mensile di dubbia legittimità, in quanto, trattandosi di proroga tecnica, il canone non avrebbe dovuto subire alcuna variazione.

La clausola dell'assorbimento integrale del personale della *** da parte della ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, ha verosimilmente costituito un disincentivo alla partecipazione alla gara che infatti è andata deserta.

Secondo gli indirizzi gestionali forniti dalla giunta comunale, viene indetta una nuova procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio per 5 anni, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, largamente innovativa rispetto alla precedente, creando condizioni sensibilmente più favorevoli per il nuovo aggiudicatario in relazione al personale da impiegare, alla data di immatricolazione degli automezzi e alla introduzione di un lotto con possibilità di offerte in aumento, di dubbia legittimità.

Tenuto conto che anche la nuova gara d'appalto risultò deserta, nel settembre 2009 il comune indisse una procedura negoziata approvando un nuovo capitolato d'appalto e invitando otto ditte.

Il nuovo capitolato contiene rilevanti elementi innovativi rispetto alla precedente gara aperta.

L'esito della procedura negoziata aggiudicata alla *** risulta, secondo quanto rappresentato dalla Commissione, molto oneroso per il comune, se raffrontato all'importo a base di gara. A fronte di tale rilevante esborso il livello dell'offerta tecnica appare molto modesto se si tiene conto che dal verbale di gara risulta che alla proposta tecnica sono attribuiti punti 11,25 su 55 a disposizione, con 10 elementi di valutazione, su 19, giudicati insufficienti.

La procedura seguita dal comune di Ventimiglia ha consentito alla *** di conseguire ulteriori, indebiti benefici economici relativi alla cauzione definitiva presentata per la stipula del contratto (euro 921.695 invece di euro 184.239) e alla mancata produzione delle polizze relative alla copertura assicurativa per danni da inquinamento e alla copertura rischio incendio, atti vandalici ed altri eventi previsti dal contratto.

Ma ciò che viene principalmente in rilievo dalla dettagliata disamina della Commissione è che la procedura negoziata successiva alla seconda gara andata deserta è avvenuta sulla base di un nuovo capitolato che ha subito ulteriori rilevanti modifiche (introduzione ecopremio potenzialmente consistente, con previsione del relativo beneficio economico esclusivamente alla ditta e non al comune; eliminazione del limite relativo alla prima immatricolazione che consente di utilizzare anche mezzi più obsoleti; limite all'offerta in aumento del lotto 2 molto elevato, addirittura € 700.000,00, con obbligo per il comune di attivazione dei relativi servizi non essenziali per almeno il 70%).

Dette modifiche sono state definite «non rilevanti» nella determina a contrarre n. 120 del 24 settembre 2009 e «non sostanziali» nella successiva lettera di invito, in palese contrasto con l'evidenza.

La procedura seguita, pertanto, non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, che consente la procedura negoziata qualora in esito di una procedura aperta non sia stata presentata nessuna offerta ma solo a condizione che non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

Il provvedimento finale risulta pertanto chiaramente illegittimo, in quanto si è dato corso all'affidamento di un servizio economicamente molto rilevante (oltre e 18.000.000,00) a procedura negoziata senza il preventivo esperimento di procedura aperta poiché quelle precedentemente bandite lo erano sulla base di capitolati sostanzialmente diversi.

Va, inoltre, rilevato che dal 2001 ad oggi, la *** ha continuativamente gestito un servizio di grande rilevanza economica senza mai partecipare ad una procedura aperta e, quindi, ad un reale confronto concorrenziale.

Accertato quindi che la procedura esaminata rivela uno sviamento dell'attività dell'amministrazione comunale dal perseguimento dei fini istituzionali, appare realistico supporre che tale alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi possa essere posta in relazione alle forme di condizionamento esercitate sul direttore generale dell'ente.

Al riguardo, si rammenta quanto già segnalato a pag. 15 in relazione all'atteggiamento del direttore generale nei confronti di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta quali *** (detto «***») e ***, che sono riconosciuti in quanto tali e sono in grado di esercitare un notevole condizionamento tanto che lo stesso ***, confermando di fatto la loro autorità afferma «li conosco, so chi sono e non posso certo non salutarli».

3.4. *L'affidamento in concessione dell'installazione presso le sedi comunali di distributori automatici di bevande. ***.*

In data 23 febbraio 2011, il comune ha attivato una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde nonché di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati presso gli edifici di proprietà del comune.

L'appalto è stato successivamente aggiudicato alla ditta ***, la cui offerta è risultata economicamente la più vantaggiosa.

La società *** fino all'ottobre 2010 era di proprietà di ***, ex collaboratore di giustizia, il quale ne era anche l'amministratore unico.

Nei confronti della predetta società questa Prefettura, in data 9 settembre 2010, ha emesso una informativa antimafia interdittiva poiché gli elementi forniti dalle Forze dell'ordine lasciavano emergere indizi tali da far ritenere possibile la sussistenza di ingerenze delle organizzazioni criminali nell'attività imprenditoriale.

Nell'ottobre successivo l'***, per eludere il provvedimento interdittivo, ha proceduto ad un rimpasto della compagine societaria dapprima nominando amministratore unico un dipendente della società, ***, poi cedendo l'intera quota societaria alla figlia convivente ***.

All'esito di una nuova informativa interdittiva emessa il 22 dicembre 2010, anche *** è fuoriuscita dalla società che è transitata nella proprietà del già citato amministratore unico.

Nonostante tale ulteriore rimaneggiamento societario, questa Prefettura, nell'aprile scorso, ha emesso una ulteriore informativa interdittiva.

La vicenda che ha coinvolto la *** è stata ampiamente riportata dalla stampa locale, che ha in più occasioni evidenziato gli sviluppi delle vicende penali e giudiziarie di ***.
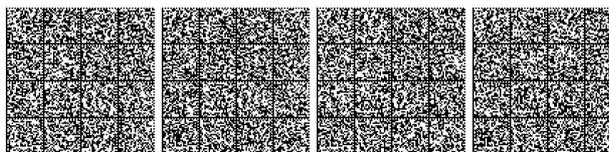
In particolare, in data 13 giugno 2010, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Sanremo, sono stati tratti in arresto i fratelli ***, *** e ***, il suocero di quest'ultimo, ***, ed altri, responsabili di vari reati tra cui sfruttamento della prostituzione e minaccia. Nel corso dell'attività investigativa che ha portato ai citati arresti, sono emersi gli stretti legami tra *** e ***.

Inoltre nel gennaio 2010, in Imperia, un incendio doloso ha distrutto otto automezzi e due container della ditta *** S.p.A., esercente l'attività di installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti e bevande. Le indagini, svolte dall'Arma dei Carabinieri, hanno fatto emergere che nel corso di un ulteriore incontro con l'amministratore della citata società, avvenuto nel febbraio dello stesso anno, *** ha mostrato, con chiari intenti intimidatori, una copia di un giornale sul quale era riportata la foto del noto latitante ***, ritenuto al vertice di cosa nostra siciliana indicandolo come suo cognato.

Nell'occasione *** ha proposto un accordo tra la sua società e la *** in relazione ad un futuro appalto presso la ***, proponendo, una sorta di spartizione degli interessi sul territorio della provincia e chiedendo di non essere disturbato a Sanremo e Ventimiglia.

Il processo relativo alla vicenda estorsiva che vede imputato ***, per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art. 7 della legge n. 203/1991 nei confronti della ***, è tuttora in corso presso il Tribunale di Sanremo.

Inoltre, nel corpo dell'ordinanza citata in premessa, il Gip rileva gli «ottimi rapporti» di *** e *** con ***, ex collaboratore di giustizia a suo tempo sfuggito ad un agguato di mafia e dichiaratamente vicino a ***. In particolare, il *** (cugino di ***) risulta essersi incontrato con l'*** poche ore prima dell'incendio alla ***, concorrente della *** nell'appalto della *** per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e prodotti alimentari preconfezionati.

Alla luce degli elementi suesposti, si ritiene sintomatica del grado di permeabilità degli amministratori e dei dirigenti la vicenda relativa alla ***, aggiudicataria dell'appalto in questione, nonostante fosse nota l'esistenza di una interdittiva antimafia, peraltro mai revocata, emessa dalla Prefettura di Imperia.

Questo ufficio con lettera del 30 maggio 2011 indirizzata al comune di Ventimiglia — nel denegare la propria competenza a fornire informazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 — ha informato il competente ufficio licenze del rilascio di una informativa antimafia interdittiva, a norma del combinato disposto degli articoli 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nei confronti citata ***.

Il comune ha, pertanto, avviato, con lettera del 13 giugno 2011, un procedimento, finalizzato alla risoluzione del rapporto contrattuale sottoscritto il 23 febbraio 2011, con contestuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

Tale procedimento è stato, tuttavia, archiviato all'esito dalla sentenza n. 1120, in data 15 luglio 2011, con la quale il T.A.R. per la Liguria ha annullato uno dei provvedimenti interdittivi adottati dalla Prefettura in relazione alla citata società.

Il provvedimento adottato dal comune risulta sicuramente immotivato. Tale sentenza — per la quale pende gravame innanzi al Consiglio di Stato — ha, infatti, annullato solo l'ultimo provvedimento e non i due precedenti. Il T.A.R., in particolare, non ha contestato l'esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nella ***, derivante dall'originaria presenza nell'assetto societario di *** e della figlia ***, bensì si è limitato a ritenere insufficienti gli elementi indiziari da cui presumere l'attuale ingerenza di *** e della figlia nella conduzione dell'impresa, anche dopo la loro esclusione dalla compagine societaria.

In merito alla società gestita da *** si segnala che il 15 dicembre scorso, personale del Centro operativo di Genova della Direzione investigativa antimafia, unitamente alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sanremo, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso quel Tribunale, nei confronti della società ***. Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo reale è stimato in circa 3 milioni di euro. Il Tribunale del riesame di Imperia ha confermato il provvedimento di irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniale, respingendo la richiesta di dissequestro formulata dai legali della ***.

CONCLUSIONI.

Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo. Non sono intervenuti, seppure invitati, il sindaco di Imperia e il presidente dell'amministrazione provinciale.

I presenti hanno convenuto che gli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente hanno fatto emergere un quadro indiziario indicativo del possibile condizionamento da parte di soggetti collegati alla criminalità di stampo mafioso o similare. Tali elementi sono stati ritenuti concreti e rilevanti in merito al condizionamento proveniente da soggetti appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta.

Inoltre le criticità riscontrate in molteplici procedure amministrative hanno evidenziato come i collegamenti e i tentativi di condizionamento da parte di tali soggetti abbiano determinato uno sviamento dell'attività dell'ente dai fini istituzionali cui lo stesso è preordinato.

In particolare si sottolinea quanto segue.

La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, richiede quale primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima «la accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata» (*cfr.*, da ultimo, T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).

Già nel 1995, la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia dava per acquisita l'esistenza in Ventimiglia di una articolazione locale della 'ndrangheta calabrese, affermando anzi che il «locale» della città di confine era divenuto già allora «il più importante dell'intera regione, sia per la diffusa presenza di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di maggior prestigio dell'onorata società».

Tale valutazione, ribadita in tempi più recenti anche in altri atti giudiziari, ha trovato conferma nella recentissima ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone, indagate per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale «per aver fatto parte dell'associazione meticcia denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio della regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana».

La presenza «stanziale» nel ponente ligure e in particolare nell'area di Ventimiglia di numerosi soggetti legati alla criminalità organizzata, che perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma in numerosi riscontri di carattere investigativo ed è stata diffusamente illustrata nello specifico paragrafo a ciò dedicato.

La Commissione ha, pertanto, profuso il proprio impegno al fine di verificare la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli amministratori e dei dirigenti del comune di Ventimiglia.

Quanto segnalato (...) ha trovato conferma in ulteriori evidenze investigative che hanno messo in luce frequentazioni e contatti da parte del *** e del *** con ambienti della criminalità organizzata locale.

Tenuto conto della considerevole concentrazione di poteri che l'attuale organizzazione comunale riserva alle figure del sindaco e del direttore generale, la Commissione pone l'attenzione sulla posizione di tali due vertici, politico e burocratico al fine di dimostrare la sussistenza di elementi concreti e rilevanti sui collegamenti degli amministratori e dirigenti dell'ente con la criminalità organizzata.

L'incidenza della forza intimidatrice del sodalizi criminali egemoni nell'area è evidenziata in maniera emblematica con riferimento ai molteplici atti intimidatori richiamati nella relazione.

Dall'analisi della realtà di Ventimiglia emergono peraltro anche forme di condizionamento degli amministratori e dirigenti, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella criminalità organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalità restandone condizionati nel proprio operare (*cfr.*, in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).

Al riguardo la Commissione elenca i diversi atti intimidatori subiti dal dott. *** ed, in particolare, il più grave: l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura a lui in uso nel febbraio 2009. Lo stesso *** ha dichiarato alla Commissione di indagine di essere rimasto molto turbato dall'episodio tanto da aver avvertito l'esigenza, per un certo periodo, di circolare armato.

In merito alle forme di condizionamento nei confronti dei componenti degli organi di governo, particolarmente significativa l'affermazione, contenuta nella lettera rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare a carico di ***, secondo cui questi avrebbe minacciato anni fa consiglieri ed assessori al fine di «agevolare» la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.

Nella lettera si cita anche l'ex consigliere ***, che a seguito dell'«interessamento» del *** si sarebbe accordato con l'imprenditore ***.

Il comando provinciale dei Carabinieri, con lettera del 19 maggio 2011, a proposito del citato ex consigliere riferisce di una denuncia sporta dallo stesso nei confronti di ignoti, che il 24 marzo 2009 lo hanno avvicinato, travisati da passamontagna e armati di pistola, mentre rincasava con la propria autovettura; in tale occasione il *** sfuggì all'agguato, nascondendosi a casa di un conoscente.

La misura di rigore, per il suo carattere di straordinarietà in quanto destinata ad incidere sugli organi elettivi, non può ricorrere che in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi suffragate da oggettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, tali da rendere pregiudizievoli per gli interessi della comunità locale il permanere in carica degli organi medesimi.

I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore.

Si segnalano di seguito le attività amministrative più significative poste in essere dagli amministratori e dai dipendenti del comune di Ventimiglia che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata» richiesti dalle giurisprudenza in materia, al fine di motivare l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. Gli indizi più rilevanti di condizionamento e di un atteggiamento compiacente e funzionale della struttura burocratica e degli stessi amministratori rispetto agli interessi diretti o indiretti della criminalità organizzata, sono rinvenibili nell'attività della società ***. Fin dalla sua costituzione la partecipata ha assunto in più occasioni un comportamento di favor immotivato nei confronti della *** la cui vicinanza di interessi con ambienti delle criminalità organizzata locale era nota e alla quale sono stati affidati nel triennio 2008-2011 lavori per un importo superiore ad 800.000 euro.

Alcuni affidamenti in favore della *** risultano effettuati in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la materia in quanto avrebbero richiesto il preventivo esperimento di procedure negoziate con confronto concorrenziale. Lo sviamento della procedura in questione ha illecitamente favorito una società che risulta avere cointeressenze con la criminalità organizzata, ed in particolare con la famiglia ***.

Come emerge dalle recenti indagini della DDA di Genova *** e i fratelli risultano indagati «con il ruolo di capi ed organizzatori, dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando le sanzioni agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, in particolare quali elementi di vertice sono legittimati a partecipare ai summit della Camera di controllo nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti».

Le violazioni riscontrate evidenziano anche l'assenza e la scarsa incisività dei controlli da parte della commissione consiliare preposta a tale specifica attività.

2. Ulteriori illegittimità ed indizi di collegamento con la criminalità organizzata scaturiscono dalle procedure di affidamento del servizio di igiene alla società ***.

Le modalità di aggiudicazione del servizio sono risultate non conformi a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale consente la procedura negoziata qualora all'esito di una procedura aperta non sia stata presentata nessuna offerta, ma solo a condizione che non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

Il provvedimento finale risulta chiaramente illegittimo, in quanto si è dato corso all'affidamento di un servizio economicamente molto rilevante (oltre € 18.000.000,00) a procedura negoziata senza il preventivo esperimento di procedura aperta, atteso che quelle precedentemente bandite si fondavano su capitolati sostanzialmente diversi.

Lo sviamento della procedura in questione ha illecitamente favorito una società che risulta avere cointeressenze con la criminalità organizzata ed in particolare con la famiglia ***.

... Omissis ...

3. Particolarmente significative appaiono le anomalie scaturenti dall'emanazione di «determina» della giunta. L'esistenza di tali atti di giunta, già segnalata in un esposto indirizzato alla Corte dei conti per il quale sono in corso indagini da parte della magistratura contabile, è stata confermata dall'attuale segretario generale del comune con attestazione in data 26 ottobre 2011, dalla quale risulta che le determinazioni del citato organo collegiale non sono mai state pubblicate, trattandosi di indicazioni ad uso interno della macrostruttura comunale, e vengono invece custodite in appositi registri conservati presso la segreteria generale.

Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso risulta che la giunta comunale usa talora «espropriare» la dirigenza delle proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi di governo, e poteri di gestione spettanti ai dirigenti.

Di particolare rilievo è il contenuto della determinazione dirigenziale recante «approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per i lavori di manutenzione esterna del mercato coperto». Tale provvedimento risulta adottato sulla base di una direttiva o, più precisamente, di ordine illegittimo, poiché impartito in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi di importo superiore a € 20.000,00, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.

Tale sviamento della procedura dal perseguimento dei fini istituzionali per favorire la cooperativa sociale *** diviene poi sintomatico di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalità organizzata, ove si considerino i collegamenti di tale cooperativa con esponenti del «locale» di 'ndrangheta di Ventimiglia, collegamenti più volte posti in luce.

4. L'aggiudicazione da parte del comune di Ventimiglia del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande presso gli edifici di proprietà del comune alla ***, di cui era amministratore *** e nei cui confronti questa Prefettura aveva emesso plurimi provvedimenti interdittivi antimafia.

Il comportamento tenuto dagli uffici comunali, che hanno avuto piena contezza delle informative antimafia di carattere ostativo, ha determinato sostanzialmente una elusione di tali provvedimenti, e la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la ***.

5. Per quanto concerne la lunga e complessa vicenda della realizzazione del porto turistico, va rilevato che il comune di Ventimiglia, attesi gli importi economici delle opere, avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio delle prescritte informazioni antimafia sul conto della società concessionaria. Altrettanto avrebbe dovuto fare quest'ultima nei confronti della affidataria ***, ma né l'amministrazione comunale, né la *** si sono attivate in tal senso all'atto della stipula dei contratti.

Le rilevanti anomalie riscontrate dal G.I.A. hanno fatto emergere una elusione dell'attività di prevenzione antimafia che ha accentuato il rischio della presenze di imprese controllate o riferibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti per decine di milioni di euro in opere pubbliche.

Per le violazioni accertate dal C.I.A. risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), all'*** (***) ed altri poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle società coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.

Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter affermare che i collegamenti degli amministratori e dirigenti dell'ente con la criminalità organizzata, nonché le forme di condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioè di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dirigenti, tale da sviare l'attività del comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Nonostante gran parte di tali comportamenti sia direttamente e formalmente imputabile a responsabilità dei dirigenti ed, in particolare, del direttore generale, si ritiene che da tale responsabilità non possano considerarsi immuni gli organi di governo dell'ente. Anche laddove le irregolarità riscontrate sono ascrivibili alla sfera prettamente gestionale, di competenza dei singoli responsabili dei settori comunali, traspare nettamente, in alcune vicende, l'ingerenza dell'organo politico.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonché al fine di garantire che ogni attività si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalità» (*cfr.* T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).

Le reiterate illegittimità riscontrate e gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, dalla relazione della Commissione di indagine, dai rapporti delle Forze dell'ordine, dalle verifiche ispettive del G.I.A e dalle note informative della D.I.A. nonché dal contenuto della lettera del Procuratore distrettuale antimafia di Genova, forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico consesso di quel comune.

Tali illegittimità hanno, inoltre, evidenziato l'incapacità degli organi elettivi — in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali — di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa.

I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso di Ventimiglia.

Nei termini che precedono si rassegnano le considerazioni conclusive ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni degli organi superiori.

12A02013

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte ed a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011. (Ordinanza n. 4005).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'I 1 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte, il Commissario delegato - Presidente della regione Piemonte, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonché le risorse umane e finanziarie ivi previste.

2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Il Piano degli interventi previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 è rimodulato fermo restando il limite delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3980 dell'I 1 novembre 2011.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011.

Art. 2.

1. Al fine di favorire il recupero delle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte, nonché il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, contributi fino al 75% della spesa sostenuta nel limite massimo di euro 30.000,00 per le abitazioni principali e fino al 50% nel limite massimo di euro 25.000,00 per le abitazioni secondarie; il contributo è destinato per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiata dagli eventi calamitosi dei giorni di novembre 2011.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili, o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, a concedere un contributo, fino al 75% per le abitazioni principali e fino al 50% per le abitazioni secondarie, della spesa sostenuta per la demolizione, la nuova costruzione, l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune.

3. II contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

4. II Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 60% del danno ai beni mobili registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore ad euro 15.000, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. II predetto contributo è erogato esclusivamente per i beni mobili registrati strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita, esclusi i beni di lusso.

5. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

6. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

7. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e,per gli importi superiori, con apposita perizia secondo le modalità attuative che saranno definite dal Commissario.

8. È prevista una franchigia di euro 2.000,00 per ciascun soggetto danneggiato.

9. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente articolo sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti anche in ordine all'eventuale erogazione di anticipazioni.

10. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 5.100.000,00.

Art. 3.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche, gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei Sindaci deí comuni, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno complessivo e comunque nei limite di euro 200.000,00;

b) un contributo, fino al 30% del prezzo di acquisto documentato, di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili e comunque nel limite di euro 60.000,00 dietro presentazione di fatture di riacquisto;

c) un contributo, fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione o,in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro e per un massimo di euro 25.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, per gli importi superiori, con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. È prevista una franchigia di euro 3.500,00 per ciascun soggetto danneggiato.

4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2 e 3, quantificati in euro 10.100.000,00, il Commissario delegato provvede ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

II Presidente: MONTI

12A02270
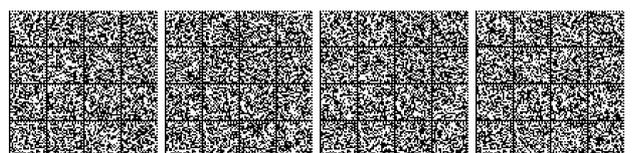
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2012.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2012 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02114

DECRETO 3 febbraio 2012.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; provvedimento abrogato dall'art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento abrogato dall'art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2012;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2012 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02115

DECRETO 3 febbraio 2012.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1°dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2012 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02116

DECRETO 3 febbraio 2012.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2012 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02117

DECRETO 2 febbraio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 331 giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 5732 del 24 gennaio 2012, che ha disposto per il 31 gennaio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 331 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5732 del 24 gennaio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 331 giorni è risultato pari al 2,214%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,005.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,721% e al 3,208%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02237

DECRETO 2 febbraio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 5733 del 24 gennaio 2012, che ha disposto per il 31 gennaio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 5733 del 24 gennaio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari all'1,969%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,014.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,481% e al 2,956%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02238

DECRETO 9 febbraio 2012.

Versamento al bilancio dello Stato delle somme relative a pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e, in particolare, l'art. 598 che regola la restituzione dei depositi provvisori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003 riguardante le modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di Tesoreria centrale;

Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 ed in particolare l'art. 96 relativo alla «Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 riguardante la dematerializzazione delle procedure di pagamento della spesa gestita dai funzionari delegati e della relativa rendicontazione;

Ravvisata l'opportunità di far riaffluire al bilancio dello Stato le somme relative ai titoli di spesa non andati a buon fine, per i quali non è stato richiesto il rinnovo del pagamento e rendere omogenei i termini per la riscossione in contanti dei titoli di pagamento;

Sentita la Banca d'Italia

Decreta:

Art. 1.

Versamento al Bilancio dello Stato delle somme relative ai mandati informatici non andati a buon fine e non rinnovati.

1. All'art. 96 delle 1.S.T. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni» (I.GE.P.A.) fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sul conto stesso. Scaduto detto termine le somme sono versate all'entrata del bilancio statale sul capitolo 2368, art. 06, a cura dell'I.GE.P.A. Resta salvo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di quanto spettante, entro i termini di prescrizione del diritto medesimo.».
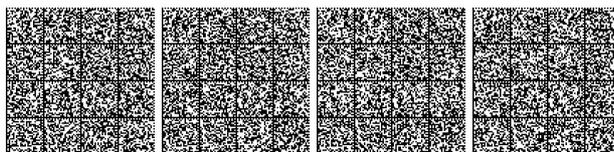
Art. 2.

Versamento al Bilancio dello Stato delle somme relative a ordinativi di pagamento e buoni informatici non andati a buon fine e non rinnovati.

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria statale ed intestate alle ragionerie territoriali dello Stato aventi sede nei capoluoghi di regione, fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sulle contabilità speciali medesime. Scaduto detto termine le somme sono versate all'entrata del bilancio statale sul capitolo 2368, art. 06, a cura della ragioneria territoriale competente. Resta salvo il diritto del creditore ad ottenere il pagamento di quanto spettante, entro i termini di prescrizione del diritto medesimo.».

Art. 3.

Estinzione degli ordini di prelevamento fondi

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«5. Gli ordini di prelevamento fondi da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità. Le somme non pagate entro detto termine sono riaccreditate sul conto corrente di provenienza.

6. Gli ordini di prelevamento fondi recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio, qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo sul conto di cui al precedente art. 4, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.»

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02223

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2011.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini».(Decreto n. 486).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010 destinato al funzionamento delle università e dei consorzi interuniversitari;

Visto il decreto ministeriale n. 655del 21 dicembre 2010 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2010, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, reg. n. 8, foglio n. 222;

Visto in particolare l'art.6 del predetto decreto ministeriale n. 655 del 21/12/2010 che destina 5.000.000 di euro per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'art. 29, comma 11 lettera *c)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;

Visto l'art. 24, comma 2, lettera *b)* e comma 3 lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Visto l'art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e il Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni del presente decreto attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Ritenutala necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 655 del 21 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 655 del 21 dicembre 2010, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, che alla data di scadenza delle domande, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito da non più di sei anni e risultino stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano. Gli studiosi dovranno aver completato il PhD entro il 31 ottobre 2008, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca postdottorale non finalizzate al solo conseguimento del PhD.

Art. 2.

A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 655 del 21 dicembre 2010 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*;

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it/), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere:

il*curriculum vitae* dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande;

il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

due lettere di presentazione di esperti stranieri;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di tre università statali, ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4, una volta completata la graduatoria finale di merito.

Art. 4.

La selezione delle proposte è affidata ad un comitato composto dal presidente della conferenza dei rettori delle Università italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato si avvale ai fini della valutazione delle candidature di esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorità tra le diverse macroaree, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia.

Le liste di priorità sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell' ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

Queste ultime devono dichiarare la loro disponibilità/diniego all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di disponibilità devono provvedere entro 30 giorni ad inoltrare al Ministero la delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto.

Entro i successivi 60 giorni i candidati selezionati sono dichiarati vincitori del predetto programma di ricerca di alta qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a seguito di chiamata diretta secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 così come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In caso di mancata accettazione del contratto da parte del vincitore, la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.

Art. 5.

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell'università, presso cui svolge la propria attività, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Art. 7.

Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 364

12A02222

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Pop Maria Cristina nata a Hida Romania) il giorno 4 aprile 1984, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo

di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2010, dalla signora Pop Maria Cristina nata a Hida (Romania) il 4 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Pop Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A01568

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozianu Maria Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Cozianu Maria Alina nata a Dragasani (Romania) il giorno 13 giugno 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, nivel III avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Slatina nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, nivel III domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Slatina nell'anno 2010, dalla signora Cozianu Maria nata a Dragasani (Romania) il 13 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Cozianu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A01569

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoykova Mariya Simeonova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Stoykova Mariya Simeonova, nata a Sofia il 4 febbraio 1972 (Bulgaria), cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «АКУШЕРКА», conseguito in Bulgaria al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il titolo di «АКУШЕРКА» conseguito presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina - Sofia (Bulgaria), rilasciato nell'anno 1995;

Visto il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 15 ottobre 2009 che ha subordinato il riconoscimento di un titolo identico a quello della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di due semestri pari a 900 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia; igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche; medicina legale e bioetica; scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche; legislazione sanitaria (acquisite conoscenze in merito al Codice Deontologico approvato dalla Federazione Nazionale Collegi Ostetriche – FNCO nel marzo 2000).

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/P/I.5.H.A.7.1/13935. in data 23 marzo 2010, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Stoykova Mariya Simeonova l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota datata 23 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art.22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento

Vista la relazione datata 27 ottobre 2011, con la quale l'Università degli studi di Pisa – Facoltà di medicina e chirurgia - Corso di laurea in ostetricia, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «АКУШЕРКА» rilasciato nell'anno 1995 l'Istituto Semisuperiore di Medicina - Sofia (Bulgaria), rilasciato nell'anno 1995 (Bulgaria) alla signora Stoykova Mariya Simeonova, nata a Sofia il 4 febbraio 1972 (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Stoykova Mariya Simeonova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
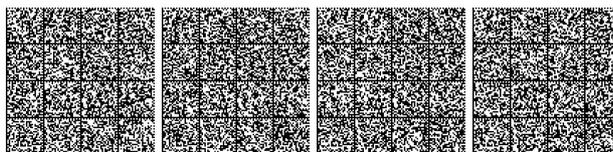
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A01565

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalcheva Zhenya Mihaylova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Kalcheva Zhenya Mihaylova nata a Shumen (Bulgaria) il 13 settembre 1984, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «АКУШЕРКА» conseguito in Bulgaria presso l'Università di Medicina «Prof. dott. Paraskev Stoyanov» di Varna (Bulgaria) in data 6 luglio 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 18 aprile 2011 del Ministero della Salute di Sofia (Bulgaria) e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che possiede un Diploma di laurea triennale – Bachelor Serie MY-2008 n. 096036, Reg. n.43 ed acquisita qualifica professionale di Ostetrica, rilasciata dall'Università di Medicina di Varna il 2.8.2008, a seguito del corso di formazione svolto, corrispondente ai requisiti minimali dell'art. 40 e dell'Allegato V, p. 5.5.1 della Direttiva 2005/36/CE per riconoscimento delle qualifiche professionali, consolidata al 1° gennaio 2007. La qualifica acquisita per la Bulgaria è indicata nell'Allegato V, p. 5.5.2 della direttiva consolidata;

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «АКУШЕРКА» conseguito nella Repubblica di Bulgaria presso l'Università di Medicina di Varna (Bulgaria) in data 6 luglio 2008 dalla signora Kalcheva Zhenya Mihaylova, nata a Shumen (Bulgaria) il 13 settembre 1984, cittadina bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Kalcheva Zhenya Mihaylova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Roma, 31 gennaio 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A01566

DECRETO 31 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionita St. Nicoleta Varban, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Varban Nicoleta, nata a Gradistea (Calarasi) - Romania il 26 aprile 1970 cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Licentiat in asistenta obstetricalaº conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest - Facoltà di medicina – profilo levatrici (Romania) nella sessione di settembre del 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo Ionita Nicoleta (coniugata Varban);

Visto il certificato in data 23 luglio 2010 dell'Autorità competente in Romania Ministero della Salute – Direzione generale di risorse umane e attestazioni – Ufficio di riconoscimento delle qualifiche professionali di Bucarest e la relativa traduzione in lingua italiana nella quale si attesta che « adempie tutte le condizioni di formazione di cui all'art.40 (1a), (2A) e (3) e art. 41 (1a-i) della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio attinente al riconoscimento delle qualifiche professionali, con le successive modifiche ed integrazioni. Il titolo di qualifica della professione di levatrice, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.5.2. del citato atto comunitario. Il presente certificato è stato rilasciato in conformità alle disposizioni dell'art. 21 (1) della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio attinente al riconoscimento delle qualifiche professionali, con le successive modifiche ed integrazioni, nell'intento di riconoscere il titolo di qualifica riportato nel primo comma, negli altri stati membri dell'Unione Europea»

Accertata, la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica di Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat in asistenta obstetricala» conseguito nella sessione di settembre 2008 nella Repubblica di Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest - Facoltà di medicina – profilo levatrici (Romania) dalla signora Ionita St. Nicoleta coniugata Varban, nata a Gradistea (Calarasi) - Romania il 26 aprile 1970 cittadina romena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Ionita St. Nicoleta coniugata Varban è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A01567

DECRETO 17 febbraio 2012.

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti le sostanze attive «cefquinome» e «ceftiofur».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 gennaio 2012, riguardante, nell'ambito dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti le sostanze attive «cefquinome e ceftiofur»;

Decreta:

Art. 1.

I medicinali per uso veterinario contenenti le sostanze attive «cefquinome e ceftiofur» non possono essere utilizzati nel pollame, comprese le uova.

Le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti le suddette sostanze attive sono tenute a modificare immediatamente gli stampati dei medicinali sopracitati secondo quanto disposto nel presente decreto, ad adeguarli a quanto stabilito nell'allegato III alla sopracitata decisione della Commissione europea del 13 gennaio 2012, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: FERRI

12A02023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2011.

Criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo al Comune di Sciacca, per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso gli stessi Enti, con oneri a carico del bilancio comunale, da almeno otto anni, nei limiti di un milione di euro per l'annualità 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a concedere un contributo - nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 - ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati presso gli stessi Enti in attività socialmente utili, con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni;

Visto il decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione 20 maggio 2010 - emanato previa intesa acquisita il 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 67/CSR) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2010, registro n. 12, foglio n. 303 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 221, del 21 settembre 2010 – recante, in relazione all'annualità 2008, le disposizioni procedurali ed i criteri per la concessione del contributo ai sensi dell'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti in particolare, gli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale citato al precedente capoverso concernenti, rispettivamente, i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei Comuni interessati e, da parte del Ministero del lavoro, la predisposizione ed approvazione della graduatoria dei Comuni ammessi al contributo;

Viste le domande di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pervenute dai Comuni di Meldola, Mugnano di Napoli, Poggio San Lorenzo, Sciacca e Solofra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011, registro 1, foglio 141, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione al Cons. Paola Paduano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144 Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro;

Viste, in particolare, le note con le quali, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle cinque domande suindicate, sono state fornite dalla Regione Lazio (prot. n. 147334 del 4 agosto 2011 e n. 175829 del 5 ottobre 2011) e dalla Regione Siciliana (prot. n. 15735 del 24 giugno 2011) le informazioni richieste per i Comuni dei rispettivi territori;

Accertato all'esito dell'istruttoria relativa alle cinque domande suindicate che per il solo Comune di Sciacca sussistono i requisiti di ammissione al contributo previsti dall'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione 20 maggio 2010, in relazione all'annualità 2008;

Viste le note con le quali si è provveduto a comunicare ai restanti quattro Comuni suindicati non ammessi al contributo, il relativo motivato provvedimento di rigetto delle rispettive domande;

Ritenuto pertanto, di ammettere il Comune di Sciacca al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, nel limite di un milione di euro per l'annualità 2008, per la stabilizzazione di n. 37 lavoratori socialmente utili, come richiesto con nota prot. n. 33386 del 21 ottobre 2010 successivamente integrata con nota prot. n. 2176/gab./33541 del 27/10/2011 e nota prot. n. 35496 del 16 novembre 2011,

Decreta:

Art. 1.

Il Comune di Sciacca è ammesso al contributo ai sensi dell'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, e del decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione 20 maggio 2010 - emanato previa intesa acquisita il 6 maggio 2010 (Repertorio Atti n. 67/CSR) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2010, registro n. 12, foglio n. 303 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2010 - per la stabilizzazione di n. 37 lavoratori socialmente utili, nel limite di un milione di euro per l'annualità 2008.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla stipula della convenzione con il Comune di Sciacca ai fini del trasferimento delle risorse, le cui modalità saranno definite nella convenzione medesima.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012
Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, registro n. 1, foglio n. 21

12A02118

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società RAF SpA. (Decreto n. 64109).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 53044 dell'8 luglio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 marzo 2010, per il periodo dal 24 febbraio 2010 al 23 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 1004 unità lavorative, della società RAF SPA, dipendenti presso le sedi di Novara (NO), Gaglianico (BI), Casalecchio sul Reno (BO), Ivrea (TO), Monza (MB) e Trino Vercellese (VC);

Visto il decreto n. 60962 del 28 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 24 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 882 lavoratori (corrispondenti a 628 lavoratori equivalenti a tempo pieno) della società RAF SPA, così suddivisi:

n. 17 occupati nella Regione Emilia Romagna, di cui 15 part-time, per un numero di 11 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 735 occupati nella Regione Piemonte, di cui 523 part-time, per un numero di 526 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 130 occupati nella Regione Lombardia, di cui 105 part-time, per un numero di 91 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

dipendenti presso le sedi di:

Novara (NO) – 335 lavoratori;

Gaglianico (BI) – 76 lavoratori;

Casalecchio sul Reno (BO) – 17 lavoratori;

Ivrea (TO) – 75 lavoratori;

Monza (MB) – 130 lavoratori;

Trino Vercellese (VC) – 249 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.06.2011, relativo alla società RAF SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (21 luglio 2011), Emilia Romagna (7 luglio 2011) e Piemonte (7 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società RAF SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda RAF SPA, in favore di 856 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 856 lavoratori (corrispondenti a 613 lavoratori equivalenti a tempo pieno) della società RAF SPA, così suddivisi:

n. 16 occupati nella Regione Emilia Romagna, corrispondenti a n. 10 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 712 occupati nella Regione Piemonte, corrispondenti a n. 513 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 128 occupati nella Regione Lombardia, corrispondenti a n. 90 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

dipendenti presso le sedi di:

Novara (NO) – 324 lavoratori;

Gaglianico (BI) – 75 lavoratori;

Casalecchio sul Reno (BO) – 16 lavoratori;

Ivrea (TO) – 70 lavoratori;

Monza (MB) – 128 lavoratori;

Trino Vercellese (VC) – 243 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.120.805,84.

Matricola INPS: 5207020455 / 8904398597

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 5.120.805,84, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02121

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Go-Real Estate Srl. (Decreto n. 64108).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 marzo 2011, relativo alla società Go-Real Estate S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27 aprile 2011, relativo alla società Go-Real Estate S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011;

Visti gli assensi delle Regioni Sicilia (3 ottobre 2011), Lombardia (19 aprile 2011), e Lazio (24 marzo 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GO-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche;

Visti gli assensi delle Regioni Sicilia (3 ottobre 2011), Lombardia (19 maggio 2011), e Lazio (9 maggio 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Go-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla società Go-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Go-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definite nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori della società GO-Real Estate S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Antegnate (Bergamo) - 3 lavoratori;

Rodengo Saiano (Brescia) - 2 lavoratori;

Ragusa (Ravenna) - 4 lavoratori;

Roma Lunghezza (Roma) - 5 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 38.489,78.

Matricola INPS: 3021150167/01

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 26.02.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definite nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27.04.2011, in favore di un numero massimo di 13 lavoratori della società GO-REAL ESTATE SRL, dipendenti presso le sedi di:

Antegnate (Bergamo) - 3 lavoratori;

Rodengo Saiano (Brescia) - 2 lavoratori;

Ragusa (Ravenna) - 4 lavoratori;

Roma Lunghezza (Roma) - 4 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 185.992,82.

Matricola INPS: 3021150167/01

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 224.482,60, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuate dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02122

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società C.I.M.A. Di Manzali Renzo ditta individuale. (Decreto n. 64105).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12 luglio 2011, relativo alla società C.I.M.A. Di Manzali Renzo Ditta Individuale, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Sardegna (14 luglio 2011), Emilia Romagna (15 luglio 2011), Piemonte (25 luglio 2011) e Veneto (14 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.I.M.A. DI Manzali Renzo Ditta Individuale, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda C.I.M.A. DI Manzali Renzo Ditta Individuale;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 05.08.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12.07.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori della società C.I.M.A. Di Manzali Renzo Ditta Individuale, dipendenti presso le sedi di:

Cagliari (Cagliari) - 3 lavoratori;

Reggio Emilia (Reggio Emilia) - 2 lavoratori;

Tregnago (Verona) - 1 lavoratore;

Mondovì (Cuneo) - 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 48.472,34

Matricola INPS: 1706436612;

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 48.472,34, è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02123

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società AEM Srl. (Decreto n. 64106).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 luglio 2011, relativo alla società AEM S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Abruzzo (20 luglio 2011) e Sardegna (4 luglio 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al
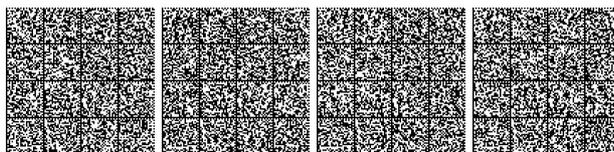
reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AEM S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AEM S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 4 unità lavorative della società AEM SRL, dipendenti presso le sedi di:

Olbia (Sassari) - 2 lavoratori;

Pescara (Pescara) - 2 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 56.669,60.

Matricola INPS:7304133717

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 56.669,60, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02124

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Marvecs Srl. (Decreto n. 64107).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 1° settembre 2011, relativo alla società Marvecs S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (27 settembre 2011), Veneto (9 settembre 2011) e Lombardia (presente in sede di accordo governativo) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Marvecs S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Marvecs S.r.l., Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 9 giugno 2011 al 31 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.09.2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori della società MARVECS S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Milano (Milano) - 8 lavoratori;

Padova (Pordenone) - 2 lavoratori;

Gaeta (Latina) - 2 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 114.302,40.

Matricola INPS: 4959253942

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 114.302,40 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'Economia e delle finanze
GRILLI

12A02125

DECRETO 2 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Fermo.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 4/2010 del 14 settembre 2010 con il quale è stato costituito il Comitato prov.le INPS di Fermo;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2012 da Confindustria di Fermo con la quale si segnala in sostituzione della dott.ssa Claudia Nicolai, dimissionaria in data 26 gennaio 2012, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro, il dott. Giuseppe Tosi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Tosi, nato a Montegiorgio il 10 novembre 1962, è nominato rappresentante dei datori di lavoro del Comitato provinciale INPS di Fermo in sostituzione della dott.ssa Claudia Nicolai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 2 febbraio 2012

Il direttore territoriale: NATALI

12A01793

DECRETO 6 febbraio 2012.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in rappresentanza della CISL di Macerata.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardante la costituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 19787 del 23 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale suddetta;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata n. 2 del 18 aprile 2005, con il quale la sig.ra Lidia Felicita Fabbri è stata nominata membro effettivo nella Commissione citata;

Vista la nota del 26 gennaio 2012 della CISL di Macerata, acquisita al protocollo n. 2263 del 31 gennaio 2012, con la quale si designano il sig. Stefano Pepa quale componente effettivo e la sig.ra Lidia Felicita Fabbri quale componente supplente della Commissione provinciale

per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente effettivo

Il sig. Stefano Pepa, nato a Recanati il 12 febbraio 1965 e residente a Potenza Picena (Macerata), in via Piemonte n. 16, è nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in rappresentanza CISL di Macerata, in sostituzione della sig.ra Lidia Felicita Fabbri.

Art. 2.

Sostituzione componente supplente

La sig.ra Lidia Felicita Fabbri, nata a Torino il 21 ottobre 1954 e residente a Macerata in via Bartolini n. 72, è nominata componente supplente in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in rappresentanza CISL di Macerata, in sostituzione del sig. Guido Negri.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 6 febbraio 2012

Il direttore territoriale: RAUSEI

12A01794

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2012.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais EXP262QGZ;

Vista la richiesta della Monsanto Agricoltura Italia del 12 settembre 2011 con la quale si chiede la modifica della denominazione EXP262QGZ in DKC6216WX;

Considerata conclusa la verifica della denominazione DKC6216WX in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2011 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
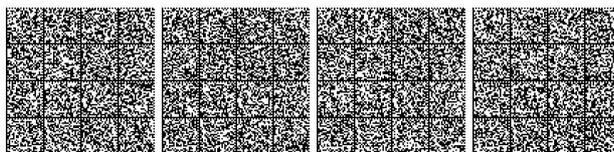
MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12504	Codispot	200	HT	Caussade Semences – Francia
13370	Narvik	200	HT	Caussade Semences – Francia
13371	Magepi CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
13523	Sultixx	200	HS	RAGT 2N SAS – Francia
13449	Truva	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12954	**DKC6216WX**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13401	**DKC7211**	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
13600	**LICA29S17**	700	HS	Long Island Cauliflower Association – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A02211

DECRETO 9 febbraio 2012.

Cancellazione di varietà di sorgo dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta presentata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:
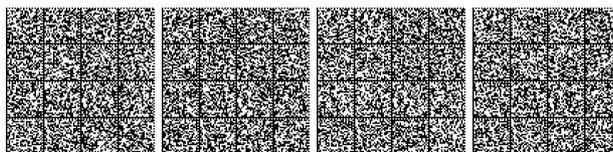
Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
12321	Sorgo	Reggio	RAGT 2N SAS	03/08/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A02212

DECRETO 9 febbraio 2012.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del D.P.R. n. 1065/73;

Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato D.P.R. n. 1065/73, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2021:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
6512	Avena	Saia Supreme	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6582	Agrostide stolonifera	Valderrama	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
3259	Barbabietola da zucchero	Bianca	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7094	Barbabietola da zucchero	Clementina	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7099	Barbabietola da zucchero	HM5517	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7101	Barbabietola da zucchero	Leila	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
6573	Barbabietola da zucchero	Megauta	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7103	Barbabietola da zucchero	Ontario	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7104	Barbabietola da zucchero	Oregon	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
3260	Barbabietola da zucchero	Rizotri	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7273	Colza	Chelsi	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
3164	Colza	Dubla	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7272	Colza	Ella	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7569	Colza	Oban	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7006	Colza	Ouragan	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
3215	Cotone	Blues	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7068	Erba Medica	Celsius	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7052	Erba Medica	Delfina	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7050	Erba Medica	Isola	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7065	Erba Medica	Krima	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7051	Erba Medica	Emiliana	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7053	Erba Medica	Nebe	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7061	Erba Medica	Silverado	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7057	Erba Medica	Venus	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
2095	Favino	Vesuvio	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6116	Festuca arundinacea	Firaces	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6514	Frumento duro	Amedeo	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7227	Frumento duro	Avispa	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
5463	Frumento duro	Campodoro	20/12/2000	n. 36 del 13/02/2001
2248	Frumento duro	Crispiero	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7246	Frumento duro	Derrick	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7230	Frumento duro	Ermocolle	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7233	Frumento duro	Fiore	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
7256	Frumento duro	Giusto	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
2250	Frumento duro	Neodur	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2247	Frumento duro	Ofanto	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2249	Frumento duro	Perseo	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
6524	Frumento duro	PR22D66	16/02/2001	n. 63 del 16/03/2001
6523	Frumento duro	PR22D78	16/02/2001	n. 63 del 16/03/2001
7231	Frumento duro	Tiziana	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6528	Frumento tenero	Artico	20/07/2001	n. 218 del 19/09/2001
7258	Frumento tenero	Bisquit	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6527	Frumento tenero	Collerosso (ISEA)	20/07/2001	n. 218 del 19/09/2001
7257	Frumento tenero	Savio	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7236	Frumento tenero	VTA7109	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
404	Ginestrino	Franco	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7034	Ginestrino	Lotanova	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7161	Girasole	Alaric RMO	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7122	Girasole	Alioli	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7176	Girasole	Barolo	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7114	Girasole	Belesta	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7153	Girasole	Carnia	16/10/2001	n. 267 del 16/11/2001
7134	Girasole	GW4076	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7151	Girasole	Panoli	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7143	Girasole	Picasso	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7138	Girasole	PR63A82	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7141	Girasole	PR64H61	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7119	Girasole	Vinci	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7179	Girasole	Voraz	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
6133	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Cebios	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6574	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Excellent	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6132	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Lambro	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6575	Loglio ibrido	Rubrido	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6129	Loglio perenne o loietto	Cerio	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
	inglese			
6581	Loglio perenne o loietto inglese	Ringles	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
2502	Mais	Alfiere	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6642	Mais	Alicunde	16/02/2001	n. 65 del 19/03/2001
6719	Mais	Appeti	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6688	Mais	Arcangelo	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6730	Mais	Arkona	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
6823	Mais	Asmar	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6646	Mais	Azuaga	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6715	Mais	Berti	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6729	Mais	Celesco	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
6725	Mais	Fleuri	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6720	Mais	Franki	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
2508	Mais	George	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6660	Mais	GW1251	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2503	Mais	Ideal	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6742	Mais	Leonis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6678	Mais	Marsala	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6785	Mais	Matamoros	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2510	Mais	Moon (w)	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6732	Mais	Nemesis	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6622	Mais	Newport	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6690	Mais	Perlato	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6738	Mais	Phoenix	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6774	Mais	Pontida	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6835	Mais	PR31G98	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6833	Mais	PR31R88	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6831	Mais	PR32J01	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6848	Mais	PR32Y52	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6856	Mais	PR36B08	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6841	Mais	PR38A24	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6860	Mais	PR39T84	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6778	Mais	Rustimax	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
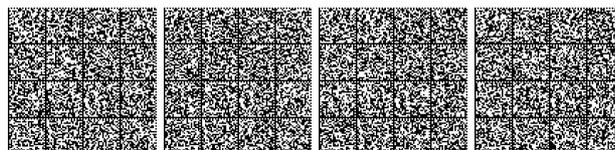
Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
6702	Mais	RX634	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6733	Mais	San Remo	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
6746	Mais	Silcox	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6776	Mais	Sisred	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
2511	Mais	Tex	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6696	Mais	Winnipeg	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6795	Mais	Zlatko	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
3229	Orzo distico	Maggiodoro	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7252	Orzo distico	Naturel	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7253	Orzo distico	Verticale	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7250	Orzo polistico	Ponente	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7249	Orzo polistico	Scirocco	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
2803	Riso	Dedalo	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2802	Riso	Drago	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2796	Riso	Pegaso	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7033	Riso	Poseidone	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
2797	Riso	Prometeo	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7029	Riso	Tanaro	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7630	Senape bianca	Mega	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7089	Soia	Fukui	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7093	Soia	PR92B63	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7022	Sorgo	Carggo	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001
7020	Sorgo	Cerdagne	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7014	Sorgo	Classus	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7021	Sorgo	Iside	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7017	Sorgo	PR88Y20	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7063	Trifoglio ibrido	Grasslands Polar	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7035	Trifoglio pratense	Beskyd	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
2787	Barbabietola da zucchero	Asso	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2791	Barbabietola da zucchero	Briosaros	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2788	Barbabietola da zucchero	Data	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2785	Barbabietola da zucchero	Fit	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7105	Barbabietola da zucchero	Franca	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7098	Barbabietola da zucchero	HM1612	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
2792	Barbabietola da zucchero	Jollysaros	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7095	Barbabietola da zucchero	Kappa	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7097	Barbabietola da zucchero	Megane	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
2783	Barbabietola da zucchero	Sierra	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
2786	Barbabietola da zucchero	Tipo	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
6561	Colza	Bonita	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
6557	Colza	Chameleon	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6545	Colza	Eddy	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7265	Colza	Eldo	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7261	Colza	Eleonore	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7271	Colza	Elfi	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6546	Colza	Elixir	16/02/2001	n. 61 del 14/03/2001
6550	Colza	Erelle	16/02/2001	n. 61 del 14/03/2001
6548	Colza	Eskimo	16/02/2001	n. 61 del 14/03/2001
6544	Colza	Espadon	16/02/2001	n. 61 del 14/03/2001
7276	Colza	Etain	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
6552	Colza	Manitou	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
3168	Colza	Samourai	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
6551	Colza	Squaw	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
6554	Colza	Vivaldi	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7049	Erba Medica	Alfagraze	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7047	Erba Medica	Auriga	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7046	Erba Medica	Celeste	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7048	Erba Medica	Salado	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7064	Erba Medica	Soca	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7055	Erba Medica	Verzy	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7297	Frumento duro	Messapia	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7238	Frumento duro	Silur	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
2263	Frumento tenero	Barra	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
3199	Frumento tenero	Loma	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002
7298	Frumento tenero	Nearco	06/11/2001	n. 288 del 12/12/2001
7110	Girasole	Alvaro RM	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7184	Girasole	AT902	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7164	Girasole	Belgado	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7178	Girasole	Coriolan	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7116	Girasole	Dacar RM	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7127	Girasole	Darius	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7156	Girasole	Disco	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7172	Girasole	Dolia	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7167	Girasole	Emilio	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7112	Girasole	Energic RMO	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7168	Girasole	Facto	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7163	Girasole	Fidelio	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7152	Girasole	Friuli	16/10/2001	n. 267 del 16/11/2001
7154	Girasole	Germinal	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7111	Girasole	Java RM	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7183	Girasole	KE841	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7144	Girasole	Kimono	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7145	Girasole	Leo	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7159	Girasole	Macdor	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
2806	Girasole	Master – DK 3861	18/02/2002	n. 61 del 13/03/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
7123	Girasole	Ola High Ol	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7157	Girasole	Osiris	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7130	Girasole	Pakita	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7148	Girasole	Palace	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7135	Girasole	Palmasol	24/04/2001	n. 128 del 05/06/2001
7149	Girasole	Pecos	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7155	Girasole	Pelayo	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7120	Girasole	PR64A42	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7113	Girasole	Puma	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7160	Girasole	Raptor	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7132	Girasole	Salsa	27/08/2001	n. 220 del 21/09/2001
7125	Girasole	Serena	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7166	Girasole	Solemio	08/05/2001	n. 126 del 01/06/2001
7158	Girasole	Sumo	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7115	Girasole	Synergic RMO	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7169	Girasole	Tobaco	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7185	Girasole	X85A	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
6585	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Bardelta	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
6586	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	Barextra	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7070	Lupolina	Celia	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
2423	Mais	Acquario	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6672	Mais	ADV951	16/02/2001	n. 65 del 19/03/2001
6670	Mais	Alfio	09/01/2001	n. 35. del 12/02/2001
6701	Mais	Aller	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
6286	Mais	Aveto	20/12/2000	n. 34 del 10/02/2001
6664	Mais	Azimut	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6863	Mais	Baltis	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6879	Mais	Bergamis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6677	Mais	Betty	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2399	Mais	Bolero	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6684	Mais	Bossolo	16/02/2001	n. 66 del 20/03/2001
6877	Mais	Brescou	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
6618	Mais	Caledon	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6884	Mais	Calvis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2478	Mais	Caterina	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6613	Mais	Cesano	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6661	Mais	Cevedale	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2401	Mais	Cezanne	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6830	Mais	Chisone	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6822	Mais	Ciad	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001
6607	Mais	Cigno	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6616	Mais	Corona	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001
2415	Mais	Corozo	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6817	Mais	DK507	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6818	Mais	DK567	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6700	Mais	DKC4883	16/02/2001	n. 65 del 19/03/2001
6667	Mais	Durfort	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
2400	Mais	Edison	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6803	Mais	Elgon	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6727	Mais	Energi	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2457	Mais	Farmer	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6723	Mais	Farwi	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6736	Mais	Fastnet	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
2496	Mais	Fir	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6868	Mais	Gasconis	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
2487	Mais	Giorgio	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6812	Mais	Goldem	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6814	Mais	Goldeus	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6807	Mais	Goldfocus	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6808	Mais	Goldmaker	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6805	Mais	Goldpack	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6811	Mais	Goldrival	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6810	Mais	Goldrob	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6813	Mais	Goldskip	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6809	Mais	Goldstrim	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2507	Mais	Guttuso	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
6679	Mais	Hogan	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6882	Mais	Homeris	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6651	Mais	Kalibo	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6656	Mais	Kilkis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6743	Mais	Leucade	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2504	Mais	Masaccio	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2269	Mais	Masai	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6724	Mais	Merci	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2509	Mais	Milton (wx)	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6631	Mais	Narbone	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6626	Mais	Neblo	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6619	Mais	Nikaia	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6871	Mais	Orphis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6668	Mais	Pampero	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6675	Mais	Penalty	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6844	Mais	PR34A92	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2416	Mais	Primero	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6800	Mais	Prompt	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2505	Mais	Raffaello	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6878	Mais	Referis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
2398	Mais	Rekords	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2461	Mais	Renna	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6769	Mais	Rogandi	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6870	Mais	Ruralis	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6704	Mais	RX393	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6706	Mais	RX508	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6615	Mais	RX826	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6666	Mais	Shogun	24/04/2001	n. 127 del 04/06/2001
2444	Mais	Silveris	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6283	Mais	Simeto	20/12/2000	n. 34 del 10/02/2001
2459	Mais	Single	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6772	Mais	Titano	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
6889	Mais	TR208	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001
2460	Mais	Valente (wx)	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
2458	Mais	Valido (wx)	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2506	Mais	Veronese (w)	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
6872	Mais	Zembra	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
7109	Patata	Derby	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7012	Patata	Goldika	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7007	Patata	Miranda	27/08/2001	n. 220 del 21/09/2001
7009	Patata	Rembrandt	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7108	Patata	Rodeo	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7303	Ravizzone	Kongo	09/01/2001	n. 36 del 13/02/2001
7030	Riso	Astro	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
3246	Riso	Cervo	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2793	Riso	Nibbio	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7032	Riso	Sirmione	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7091	Soia	Bengala	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7072	Soia	Celior	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7081	Soia	Fiore	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7085	Soia	Fly	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7088	Soia	Ito	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
2829	Soia	Nico	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7092	Soia	Serena	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7074	Soia	Soledor	30/03/2001	n. 101 del 03/05/2001
7013	Sorgo	Arriba	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001
7023	Sorgo	Kinggo	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001
7015	Sorgo	Potus	27/06/2001	n. 245 del 20/10/2001

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2014.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	.1 **GAZZETTA UFFICIALE**
6707	Mais	Conca	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6816	Mais	DK353	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
6647	Mais	KWS Kandal	09/01/2001	n. 35 del 12/02/2001
7005	Mais	MaranoVicentino	20/02/2001	n. 69 del 23/03/2001
3239	Orzo polistico	Arianna	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
2795	Riso	Artiglio	18/02/2002	n. 61 del 13/05/2002
7031	Riso	Delfino	20/02/2001	n. 62 del 15/03/2001

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A02213

DECRETO 9 febbraio 2012.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 4 e 5 /2011 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di orzo distico Otis;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13162	Athoris	Eurodur - Francia e Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13161	Axial	Limagrain Verneuil Holding SA – Francia
13136	Ambrogio	Syngenta Seeds SAS – Francia
13156	Cubic	Lemaire Deffontaines Semences – Francia
13155	Ethic	Lemaire Deffontaines Semences – Francia

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13164	Callas	Nickerson International Reserach GEIE – Francia
13154	Bastille	Lemaire Deffontaines Semences – Francia
5009	Otis	Agroalimentare Sud – S.p.A. Melfi (PZ)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A02219

DECRETO 14 febbraio 2012.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n.510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010, relativo alla designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Siracusa», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 ottobre 2005;

Visto il Regolamento ((UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Limone di Siracusa» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011;
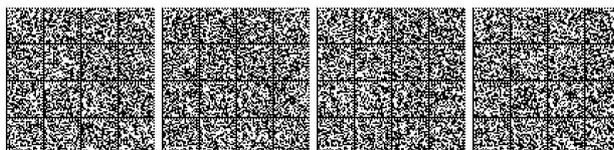
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 13 dicembre 2011 e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 24 gennaio 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 27 aprile 2010 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Limone di Siracusa» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011.

Art. 2.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 27 aprile 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02139

DECRETO 16 febbraio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser» registrata con Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, con sede in Bolzano/Bozen, via Insbruck 43/Innsbrucker str. 43, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 842 del 17 gennaio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza dell'8 febbraio 2012, con la quale il Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse e trasmesso con nota n. 842 del 17 gennaio 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02135

DECRETO 16 febbraio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2010 con il quale il laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 84, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 febbraio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 84, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
AlchilEsteri (1 - 100 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. CE 61/2011
Idrocarburi policiclici aromatici : Benzo(a)antracene, Benzo(b,j,k)fluoranteni, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3,c,d)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene (0,1- 5 µg/kg)	MIP-CH 01 rev. 2 2011

12A02136

DECRETO 16 febbraio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Macerata» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
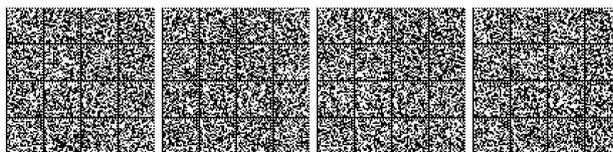
Visto il decreto 5 settembre 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Macerata, ubicato in Macerata, via Federico II n. 41 - Località Villa Potenza è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 febbraio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Macerata, ubicato in Macerata, via Federico II n. 41 - Località Villa Potenza, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009

12A02137

DECRETO 16 febbraio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2009, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in Bologna, via Galliera n. 93, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 febbraio 2009;

Considerato che il «Consorzio Ficodindia dell'Etna DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso ;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Bologna, via Galliera n. 93, con decreto 17 febbraio 2009 ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 febbraio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02138

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig Mingrone Arcangelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica e carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mingrone Arcangelo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato «Certificat d'aptitude professionelle - Mecanicien rèparateur» (Certificato di qualifica professionale di meccanico riparatore) conseguito nel 1990 presso l'Accademia di Parigi (Francia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso ditta abilitata per il settore meccanica-motoristica e dal marzo 2011 anche per il settore carrozzeria, con mansioni con mansioni di riparatore meccanico e carrozziere, per un periodo di quasi undici anni;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settori meccanico-motoristica e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mingrone Arcangelo, cittadino italiano, nato a Saint Cyr l'Ecole (Francia) il 26 settembre 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, settori meccanica motoristica e carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02010

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig Margagliotta Onofrio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Margagliotta Onofrio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo in possesso, ottenuto dopo un percorso scolastico di tre anni e mezzo e denominato «Abgangszeugnis der Berufsschule» (Attestato finale di scuola professionale) per carrozziere e costruttore di autoveicoli conseguito nel 1999 e rilasciato dall'istituto «Heinrich-Kleyer» con sede a Francoforte sul Meno (Germania) e del titolo denominato «Gesellenbrief» (Attestato di qualifica) di carrozziere e costruttore di autoveicoli conseguito nel 2000 e rilasciato dall'Associazione carrozzieri e costruttori di autoveicoli di Francoforte (Germania) al termine di apprendistato professionalizzante della durata di quattro anni e mezzo, svolto presso l'Azienda romana ferrarese GmbH con sede a Egelsbach (Germania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa di ventisette mesi svolta in Germania in qualità di dipendente presso ditta abilitata, con mansioni di carrozziere riparatore ed in Italia per un periodo di dodici mesi presso ditta abilitata in qualità di dipendente con mansioni di riparatore di carrozzeria, per un totale di esperienza professionale di trentanove mesi;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria confartigianato, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessati, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idonei all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Margagliotta Onofrio, cittadino italiano, nato a Langen (Germania) il 28 maggio 1979, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02011

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig Arroyo Villuendas Fernando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Arroyo Villuendas Fernando, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quinquennale denominato «Ingeniero de minas» (Laurea in ingegneria mineraria) conseguito nel 2000

presso l'Università politecnica di Madrid (Spagna), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo all'esercizio dell'attività richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Arroyo Villuendas Fernando, cittadino spagnolo, nato a Puertollano (Spagna) il 29 luglio 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02012

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Uruci Durim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la domanda del sig. Uruci Durim, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità - indirizzo elettrico conseguito nel 1998, al termine di studi di durata quadriennale, presso la Scuola media superiore statale professionale «Ali Myftiu» con sede ad Elbasan (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia presso ditte abilitate con mansioni di elettricista per un totale di sei anni e tre mesi;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Uruci Durim, cittadino albanese, nato ad Elbasan (Albania) il 6 febbraio 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02024

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2011.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, all'emissione di assegni circolari e alla prestazione di servizi di investimento alla Nuova Carifano S.p.A., in Fano. (Deliberazione n. 1057/2011).

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «Testo unico bancario»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito «Testo unico della finanza»);

Visti i decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144 e n. 161 del 18 marzo 1998;

Premesso che:

con rogito del notaio Carlo Marchetti del 18 aprile 2011 (repertorio n. 7.710) è stata costituita la società «Nuova Carifano S.p.A.», con sede legale e Direzione generale in Fano, dotata di un capitale sociale pari a € 6,3 milioni;

il consiglio di amministrazione del socio unico Credito Artigiano S.p.A nella riunione del 9 agosto 2011 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Carifano S.p.A. nel Credito Artigiano S.p.A;

nella riunione del 20 settembre 2011 il consiglio di amministrazione della Nuova Carifano S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci al fine di:

approvare l'aumento del capitale sociale a € 156,3 milioni — mediante emissione di 150 milioni di nuove azioni del valore unitario di € 1 — con sovrapprezzo complessivo di € 120 milioni a servizio del conferimento nella Nuova Carifano S.p.A., da parte del socio unico Credito Artigiano S.p.A., del ramo d'azienda costituente il nuovo perimetro della banca controllata;

adottare, con efficacia contestuale alla data di conferimento del predetto ramo d'azienda, modifiche al testo statutario da cui risultano l'aumento del capitale sociale, l'assunzione della denominazione «Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.» o, in forma abbreviata, «Carifano S.p.A.» e una nuova formulazione degli articoli 13, 18 e 19;

Viste le istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, alla prestazione di servizi di investimento e all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili presentate da «Nuova Carifano S.p.A.»;

Vista la richiesta di accertamento delle modifiche statutarie indicate in premessa;

Verificata, sulla base dell'istruttoria, la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 14, 49 e 56 del Testo unico bancario e dell'art. 19 del Testo unico della finanza, atte a garantire la sana e prudente gestione;

Si autorizza:

«Nuova Carifano S.p.A.», con sede legale e Direzione generale in Fano, all'esercizio dell'attività bancaria.

La banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)*, *f)* del Testo unico della finanza.

La banca è altresì autorizzata alla emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, a far tempo dalla data di efficacia dell'operazione di conferimento e di aumento del capitale.

Si rilascia inoltre l'accertamento sulle modifiche statutarie richieste, con efficacia a far tempo dalla data del conferimento.

Roma, 9 novembre 2011

Il Governatore: VISCO

12A02130

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare l'art. 2, commi 1, 2, 5 e 7, laddove si dispone che le Università statali, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, provvedono a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo, di articolazione interna e che lo statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è deliberato dal Senato accademico e trasmesso al MIUR per il controllo previsto dalla legge n. 168/1989.

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994 e s.m. e i.;

Visto il decreto rettorale n. 373/2011 del 4 marzo 2011 con il quale, in applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, veniva nominata un'apposita Commissione per le modifiche dello statuto;

Acquisito, in data 22 luglio 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto;

Vista la delibera n. 1 del 22 luglio 2011 con la quale il Senato accademico approvava il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;

Vista la nota del 27 luglio 2011, prot. n. 41065-I/2, con la quale, nel rispetto del disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, veniva trasmessa al MIUR la documentazione relativa alle modifiche dello statuto nei termini di cui alla legge n. 240/2010;

Vista la nota ministeriale del 30 novembre 2011, prot. n. 5138, con la quale il MIUR comunicava le osservazioni in merito alle proposte di modifica dello statuto avanzate da questa Università;

Acquisito, in data 13 dicembre 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto in adeguamento alle osservazioni del Ministero medesimo;

Vista la delibera n. 1 del 14 dicembre 2011 con la quale il Senato accademico approvava il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010 e in adeguamento alle osservazioni del Ministero medesimo;

Vista la nota del 16 dicembre 2011, prot. n. 62924, con la quale venivano trasmessi al MIUR gli atti di approvazione del testo revisionato dello statuto a seguito delle osservazioni dello stesso Ministero;

Vista la nota ministeriale del 18 gennaio 2012, prot. n. 363, con la quale il MIUR ribadiva le proprie osservazioni sull'art. 57, comma 2, lettera *d)* dello statuto revisionato, invitando l'Ateneo al relativo adeguamento;

Acquisito, in data 27 gennaio 2012, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sulle modifiche dell'art. 57 dello statuto dell'Università degli studi di Siena, come modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in adeguamento alle osservazioni dello stesso Ministero;

Vista la delibera del 3 febbraio 2012 con la quale il Senato accademico approvava le modifiche dell'art. 57 dello statuto dell'Università degli studi di Siena, come modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in adeguamento alle osservazioni del Ministero medesimo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo lo statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;

Decreta:

Articolo unico

1. È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Siena, come modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

2. Lo statuto di cui al comma 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie Generale).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo on line e nel Bollettino ufficiale di Ateneo.

Siena, 7 febbraio 2012

Il rettore: RICCABONI

Allegato al D.R. n. 164 del 2012

Università degli Studi di Siena

STATUTO

SOMMARIO

- TITOLO I -

PRINCIPÎ GENERALI

Articolo 1 (Storia e vocazione)

1. L'Università degli Studi di Siena, già organizzata e finanziata dal Comune di Siena nel 1240 ed eretta a Studio generale nel 1357, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze per il progresso culturale, civile ed economico della società, in ideale continuità con la sua storia e la sua antica tradizione di centro internazionale di studi e formazione.
2. Essa si ispira ai principî dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, favorisce gli scambi culturali, la mobilità del corpo docente e studentesco, i programmi integrati di studio e di ricerca e il riconoscimento delle carriere didattiche.
3. La sede legale e amministrativa dell'Università è in Siena. L'Ateneo può articolarsi in sedi distaccate.

Articolo 2 (Missione)

1. L'Università è istituzione pubblica di alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, anche attraverso selettive politiche di reclutamento e formazione di studiose e studiosi, nonché alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze.
2. L'Università, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, opera in conformità ai principî del pluralismo, della democrazia e del rispetto delle libertà personali e collettive, del diritto individuale al sapere, della valorizzazione del merito e della cultura fondata sul rispetto della diversità di genere.
3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento, il libero accesso ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendano effettivi tali diritti, nell'ambito delle disposizioni vigenti e compatibilmente con i suoi programmi di sviluppo.
4. L'Università cura la divulgazione scientifica, valorizzando anche le istanze provenienti dal territorio senese.
5. L'Università promuove e favorisce le attività culturali, ricreative e sportive del corpo studentesco e di tutto il personale universitario.

Articolo 3 (Titoli di studio)

1. L'Università conferisce i seguenti titoli di studio:
   a) Laurea;
   b) Laurea Magistrale;
   c) Diploma di Specializzazione;
   d) Dottorato di Ricerca;
   e) Master Universitario.
2. L'Università promuove l'accreditamento dei corsi di ogni livello secondo le indicazioni degli organismi nazionali e internazionali di valutazione della qualità della didattica.

3. L'Università rilascia attestati relativi alle attività di aggiornamento e formazione che organizza autonomamente o con altri enti.

Articolo 4 (Autonomia e relative fonti)

1. L'Università è ente di diritto pubblico, ha piena capacità giuridica e gode di autonomia statutaria e regolamentare, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essa si organizza e opera secondo lo Statuto, il quale è espressione fondamentale della sua autonomia.
2. Nell'ambito della propria autonomia e secondo le procedure indicate nei successivi commi, l'Università adotta i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento dei propri uffici e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e ogni altro regolamento relativo all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Senato Accademico approva i seguenti Regolamenti:
   a) il Regolamento generale d'Ateneo, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo e reca le disposizioni di attuazione del presente Statuto;
   b) il Regolamento elettorale, che disciplina le modalità di elezione del Rettore e degli altri organi elettivi dell'Ateneo, nonché delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo negli stessi presenti;
   c) ogni altro Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento degli organi di governo dell'Università.
4. Il Senato Accademico, previo parere favorevole deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti ulteriori regolamenti:
   a) il Regolamento didattico d'Ateneo che disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio volti al rilascio dei titoli di cui all'art. 3, lettere a), b) e c);
   b) il Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui al Titolo II dello Statuto;
   c) ogni altro Regolamento in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, che vengono proposti su deliberazione dei rispettivi organi consiliari.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di amministrazione e contabilità, che disciplina i criteri e le modalità di organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, approva i regolamenti in materia di amministrazione, procedimenti amministrativi, diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
7. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente, sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. Essi sono resi pubblici secondo le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 5 (Principî di attività e organizzazione)

1. L'Università assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati e assicura, a ogni livello, la distinzione tra attività di indirizzo, di gestione e di controllo.
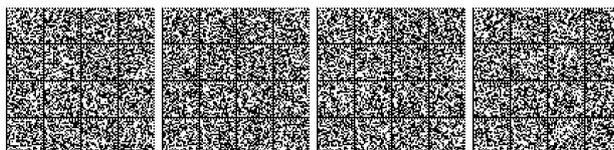
2. L'Università impronta la propria attività e organizzazione ai principî di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, cooperazione e responsabilità.
3. L'Università promuove l'accreditamento delle proprie strutture didattiche, di ricerca e di servizio secondo i principî di qualità.
4. L'Università promuove a tutti i livelli l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi organizzativi e dei relativi flussi documentali.
5. L'Università gestisce il proprio patrimonio immobiliare, nel rispetto del significato storico della propria presenza sul territorio in cui opera.

Articolo 6 (Comunità universitaria)

1. L'Università persegue i propri fini istituzionali attraverso il concorso attivo e responsabile del personale docente, del personale tecnico e amministrativo e del corpo studentesco, i quali, nel loro insieme, compongono la Comunità universitaria.
2. Nel rispetto delle distinte professionalità e competenze, l'Università favorisce e promuove la consapevole partecipazione di tutte le componenti della Comunità alla vita dell'Ateneo, nonché alla definizione delle linee programmatiche del suo governo e all'attuazione delle stesse.

Articolo 7 (Codice Etico della Comunità universitaria)

1. L'Università adotta il Codice Etico della Comunità universitaria, che ne detta le regole di condotta, definisce i valori fondamentali ai quali ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Le disposizioni del Codice Etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e le questioni di proprietà intellettuale.
2. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le infrazioni al Codice Etico, salvi i profili di rilevanza disciplinare, civile, contabile e penale delle condotte, sono sanzionate con l'irrogazione di un richiamo scritto, accompagnato, nel caso di recidiva, dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
4. Sulle medesime infrazioni, qualora non costituiscano anche un illecito disciplinare rientrante nella competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art. 45, decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto delle segnalazioni pervenute e dell'istruttoria curata dalla Commissione Etica di cui all'art. 36.

Articolo 8 (Relazioni con altri soggetti e istituzioni)

1. L'Università promuove forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, Università e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'Università può costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri organismi pubblici o privati, nonché assumere partecipazioni all'interno degli stessi, per assicurare l'ottimale svolgimento delle attività strumentali e di servizio ai propri fini istituzionali.

Articolo 9 (Definizioni e linguaggio)

1. Ai fini delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo, e salva diversa espressa previsione, si intendono:

a) per "Università" o "Ateneo": l'Università degli Studi di Siena;
b) per "professori": le professoresse e i professori ordinari, straordinari e associati, confermati e non confermati, dell'Ateneo;
c) per "ricercatori": le ricercatrici e i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, appartenenti all'Ateneo;
d) per "docenti": le figure di cui alle lettere b) e c), nonché gli assistenti universitari appartenenti al ruolo a esaurimento;
e) per "Decano": la professoressa o il professore ordinario più anziano in ruolo dell'Ateneo; a parità di anzianità di ruolo, la professoressa o il professore ordinario più anziano per età anagrafica dell'Ateneo;
f) per "personale tecnico e amministrativo": il personale di ruolo amministrativo, tecnico, bibliotecario, socio-sanitario e i collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo;
g) per "studenti": le iscritte e gli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo, vale a dire i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, i Corsi di Dottorato, i Corsi di Specializzazione e quelli per il conseguimento di Master universitari;
h) per "corsi di studio": Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca;
i) per "strutture dell'Ateneo": le strutture di ricerca, didattiche e di servizio dell'Ateneo, nonché gli uffici amministrativi centrali e periferici;
j) per "Ministero" o "MIUR": il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o qualunque successiva sua denominazione;
k) per "MEF": il Ministero dell'Economia e delle Finanze o qualunque successiva sua denominazione.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni professionali nominate nello Statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. L'Università si impegna a utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nelle sue deliberazioni e comunicazioni ufficiali.

- TITOLO II -

RICERCA, DIDATTICA E RELATIVE STRUTTURE

Articolo 10 (Ricerca e didattica)

1. L'Università, con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunità, organizza e promuove la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. Essa riconosce l'importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero, attraverso

contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. L'Università, considerando inscindibili le attività di ricerca e di formazione, organizza, coordina e svolge le attività didattiche per il conferimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione superiore previsti dall'ordinamento universitario. Controlla e promuove la qualità e l'efficienza della didattica; promuove la sperimentazione e sostiene le diverse attitudini e l'impegno individuale e collettivo nello studio e nell'apprendimento.

Articolo 11 (Docenti)

1. A ogni docente dell'Università è riconosciuta piena autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca. È altresì garantita la libertà di scelta dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento affidato, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento definiti dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
2. Ogni docente afferisce a un Dipartimento sulla base della congruenza del settore scientifico-disciplinare di appartenenza con le attività di ricerca o con l'offerta formativa del Dipartimento stesso. Sulle afferenze provvede il Rettore, su deliberazione del Senato Accademico e previo parere dei Dipartimenti interessati.
3. Ogni Docente presta attività didattica in uno o più Corsi dell'Università, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del Dipartimento di afferenza, e comunque nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa e secondo il carico didattico definito dal Senato Accademico, sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo e il Dipartimento di afferenza, può deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati incarichi gestionali, secondo le modalità definite nel Regolamento didattico d'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di afferenza e sentito il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, può altresì deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti quando svolgano attività di ricerca particolarmente rilevanti, secondo le modalità definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
6. Il Senato Accademico può autorizzare il Rettore, su sua richiesta, a una limitazione dell'attività didattica.
7. Ogni docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti di ricerca e aggiornamento scientifico, nonché ai compiti didattici; deve altresì partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo; deve svolgere gli altri compiti di servizio in favore dell'Ateneo.
8. In caso di violazione dei doveri di servizio, il Rettore promuove il procedimento disciplinare a carico del docente ritenuto responsabile e, per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, formula una motivata proposta al Collegio di Disciplina di cui all'art. 45. Il procedimento disciplinare è definito, secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento generale d'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione, il quale infligge la sanzione o dispone l'archiviazione, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
9. L'Università istituisce un'Anagrafe d'Ateneo del personale docente per tutti gli adempimenti in materia di organi collegiali, commissioni di concorso e procedure elettorali.

Articolo 12 (Studenti)

1. L'Università riconosce nelle studentesse e negli studenti una componente essenziale della vita accademica.
2. L'Università, anche in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, assicura alle studentesse e agli studenti, anche quando impegnati in attività lavorative, efficienti e funzionali servizi didattici, amministrativi, culturali, ricreativi e sportivi, nonché servizi di orientamento, a partire dal loro ingresso nella Comunità universitaria fino alla loro uscita. Riconosce altresì il loro diritto a partecipare alle attività dell'Ateneo nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. L'Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di associazione e riunione delle studentesse e degli studenti, anche mettendo a loro disposizione adeguati mezzi e idonee strutture.
4. L'Università, ove non diversamente previsto, stabilisce per la componente studentesca una rappresentanza elettiva pari al 15% dei componenti degli organi collegiali e garantisce il diritto dei rappresentanti eletti di accedere alle informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato.
5. L'Università favorisce l'integrazione degli studenti diversamente abili.
6. La Carta dei Diritti e Doveri degli studenti ne individua e disciplina i diritti e doveri e predispone adeguati strumenti di tutela, prevedendo le relative sanzioni oltre a quelle individuate dalla legge.
7. Il Regolamento didattico d'Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studenti e i casi di decadenza dallo *status* di studente.

Articolo 13 (Personale tecnico e amministrativo)

1. Il personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, ha diritto a una collocazione funzionale che, nel rispetto delle vigenti normative, salvaguardi le singole professionalità e valorizzi le competenze acquisite.
2. L'Università riconosce e valorizza il contributo del personale tecnico e amministrativo alla didattica e alla ricerca e la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nelle forme previste dalla legge e purché in possesso di specifiche ed elevate competenze.
3. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, compresi i dirigenti, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di assicurare le competenze necessarie all'ottimale espletamento delle attività tecniche e amministrative.
4. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico e amministrativo, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire l'efficienza e funzionalità delle attività istituzionali. Realizza un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.

Articolo 14 (Strutture scientifiche e didattiche)

1. L'Università, nel rispetto dei principî di semplificazione dell'articolazione interna, di integrazione tra ricerca e didattica, proporzionalità e sostenibilità, si organizza in Dipartimenti. Tali strutture costituiscono i centri primari per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle

attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.
2. Due o più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e funzionalità organizzativa, i quali condividano progetti formativi in distinti Corsi di studio, possono promuovere l'istituzione di Strutture di raccordo, cui siano affidate le funzioni di coordinamento delle attività didattiche di riferimento e di gestione dei servizi comuni di cui al successivo art. 18.

Articolo 15 (Dipartimenti)

1. I Dipartimenti hanno il compito primario di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Hanno altresì il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, e collaborando tra loro, tutti i Corsi di studio dell'Ateneo, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento.
2. Spettano inoltre ai Dipartimenti le seguenti ulteriori funzioni:
a) la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati;
b) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e la vigilanza sul regolare svolgimento degli stessi;
c) la definizione dei piani di studio;
d) il parere sulle richieste di afferenza dei docenti;
e) la gestione in autonomia dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche;
f) la proposta sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio;
g) la proposta sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale nonché sulla programmazione del personale;
h) la proposta di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti;
i) la proposta di chiamata e nomina dei docenti;
j) la proposta di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
k) la proposta di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
l) la proposta di attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama; la proposta di affidamento a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità di incarichi annuali rinnovabili;
m) la partecipazione alle procedure contrattuali per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e la stipulazione dei relativi contratti;
n) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
o) la presentazione al Senato Accademico di una relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche;
p) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Ciascun Dipartimento è costituito da almeno trentacinque docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e integrati dal punto di vista delle linee di ricerca o dell'offerta formativa.
4. I Dipartimenti sono istituiti e modificati, con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto scientifico e didattico che abbia una sostenibilità almeno triennale. Alla deliberazione di istituzione o di modifica è allegato l'elenco dei Corsi di studio affidati e dei settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato a docenti. Con la stessa procedura si procede all'aggiornamento e all'integrazione dei suddetti elenchi, in casi di sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e didattiche. I Dipartimenti sono disattivati con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.
5. I Dipartimenti hanno autonomia didattica, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico. Hanno altresì autonomia organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, e sono dotati di risorse specifiche per lo svolgimento delle proprie funzioni.
6. I Dipartimenti adottano il sistema di contabilità e di bilancio secondo le modalità definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità.
7. I Dipartimenti, nel rispetto del Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo, disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di un Regolamento che è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 (Organizzazione dei Dipartimenti)

1. Sono organi necessari dei Dipartimenti:
   a) Direttore;
   b) Consiglio;
   c) Commissione Paritetica docenti-studenti, ove non costituita la Struttura di raccordo di cui all'art. 18.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari e i professori associati a tempo pieno ad esso afferenti, nei casi e con le maggioranze previste dal Regolamento elettorale. Il Direttore può designare un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Direttore è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
4. Il Direttore è il legale rappresentante del Dipartimento, convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In casi particolari di urgenza e necessità, assume le decisioni di competenza del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. Cura i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attività del Dipartimento e le altre competenze attribuite dall'ordinamento.
5. Il Direttore può essere coadiuvato da un Comitato, i cui membri sono da lui scelti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
6. Al Direttore può essere corrisposta un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti a esso afferenti, da rappresentanze elettive degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Corsi di Specializzazione, dei titolari di assegni di ricerca, nonché del personale tecnico e amministrativo, nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo e secondo procedure di elezione stabilite dal Regolamento elettorale. Alle sedute partecipa altresì il Segretario amministrativo, di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretario verbalizzante.
8. Il Consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni di competenza del Dipartimento che non siano attribuite al Direttore, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale d'Ateneo. Esprime inoltre i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica. Le deliberazioni di chiamata dei professori di prima fascia, cui partecipano i soli professori ordinari e straordinari, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Le deliberazioni di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, cui partecipano i soli professori ordinari, straordinari e associati, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.
9. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio. Il Regolamento del Dipartimento può integrarne la composizione.
10. La Commissione di cui al precedente comma costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento, tutorato e collocamento. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.
11. Ciascun Dipartimento può istituire una Giunta formata da non più del 15% dei membri del Consiglio, eletta nel suo seno secondo un criterio di rappresentanza delle varie componenti, definito nel Regolamento elettorale. Alla Giunta il Consiglio può delegare funzioni istruttorie e deliberative, a eccezione di quelle relative alle seguenti materie: *budget*, programmazione e proposta di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato a docenti e di chiamate, Regolamenti e relative modifiche. Alle sedute partecipa altresì il Segretario amministrativo, di cui all'ultimo comma, con funzioni di segretario verbalizzante.
12. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari e specifiche esigenze di ricerca. Esse sono composte da almeno otto docenti i quali designano un coordinatore. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa e di segreteria e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Dipartimento.
13. A ciascun Dipartimento è assegnata una dotazione finanziaria ordinaria annuale. È prevista altresì l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo per l'amministrazione e l'organizzazione delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca. L'organizzazione di tali funzioni è disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.
14. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono assolte da un Segretario amministrativo nelle forme definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

Articolo 17 (Centri di ricerca)

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza possono essere costituiti Centri di ricerca che coinvolgono le competenze disciplinari di più Dipartimenti dell'Università o anche di altri Atenei italiani e stranieri.

2. La proposta di istituzione dei Centri di ricerca, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. L'atto costitutivo indica le strutture organizzative, la durata, le risorse messe a disposizione dai Dipartimenti promotori e quelle necessarie per il funzionamento del Centro.
4. La disciplina relativa alle condizioni di costituzione, agli aspetti amministrativi e contabili, alle forme di rendicontazione periodica, nonché alla durata e possibilità di rinnovo dei Centri di ricerca è riservata al Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Articolo 18 (Strutture di raccordo)

1. Le Strutture di raccordo sono costituite e modificate con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e acquisito il parere del Senato Accademico, sulla base di un progetto di sostenibilità triennale, anche in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane, presentato da almeno due Dipartimenti nel rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo. Il numero di dette Strutture deve essere proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo.
2. Le Strutture di Raccordo, ove costituite, svolgono esclusivamente le seguenti funzioni:
   a) coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di pertinenza dei Dipartimenti aderenti;
   b) proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, su iniziativa dei Dipartimenti aderenti e acquisito comunque il loro parere preventivo;
   c) gestione dei servizi comuni, ivi compresi i laboratori didattici.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le Strutture di raccordo sono dotate di personale tecnico e amministrativo nonché di risorse finanziarie e strumentali, di norma attraverso il trasferimento in sussidiarietà e l'allocazione a tale livello di parte delle dotazioni assegnate ai Dipartimenti aderenti e, comunque, in modo tale da evitare duplicazioni e diseconomie.
4. Il funzionamento delle Strutture di raccordo è disciplinato dal Regolamento delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Articolo 19 (Organizzazione delle Strutture di raccordo)

1. Sono organi delle Strutture di raccordo:
   a) Presidente;
   b) Consiglio;
   c) Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, con la maggioranza degli aventi diritto, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti aderenti alla Struttura. È nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e assicura esecuzione alle relative deliberazioni. Cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti, esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza su tutte le attività della Struttura.
3. Il Consiglio è l'organo deliberativo ed esercita tutte le funzioni di competenza della Struttura che non siano attribuite al Presidente.
4. Il Consiglio della Struttura è composto dai Direttori dei Dipartimenti a essa aderenti, da una rappresentanza degli studenti già eletti nei Consigli dei Dipartimenti aderenti non inferiore al 15 per cento, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10% dei componenti dei

Consigli dei Dipartimenti aderenti, dai coordinatori dei Corsi di studio e di Dottorato di Ricerca e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, secondo le modalità fissate dal Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche d'Ateneo.
5. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 9, dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio di riferimento, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio. La Commissione svolge le funzioni definite dall'art. 16, comma 10. Il Regolamento della Struttura può integrarne la composizione.

Articolo 20 (Funzioni assistenziali nelle discipline biomediche)

1. L'Università concorre alla tutela e promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
2. Il Rettore cura i rapporti di cui al comma 1 e vigila sulla loro attuazione, assicurando altresì l'esercizio integrato delle funzioni di ricerca, didattiche e di quelle assistenziali nelle discipline biomediche.
3. Ove sia costituita una Struttura di raccordo per l'area biomedica tra i Dipartimenti interessati, alla stessa spettano:
  a) le funzioni attribuite alle Strutture di raccordo dall'art. 18;
  b) i compiti attinenti le funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca dei docenti universitari e il ruolo del personale socio-sanitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, in modo da assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti;
  c) la gestione dei servizi comuni e la regolazione dell'utilizzo degli spazi per la didattica, la ricerca e l'assistenza, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per gli immobili di sua proprietà.
4. L'organizzazione della Struttura di raccordo di cui al precedente comma è disciplinata, nel rispetto della legge e del presente Statuto, dal Regolamento delle strutture didattiche e scientifiche d'Ateneo.

Articolo 21 (Corsi di studio)

1. Ai Dipartimenti è attribuita la titolarità dei Corsi di studio attivati dall'Università, tenuto conto, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, della prevalenza di docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento dei singoli Corsi di studio. Per tutti gli altri Corsi di studio la titolarità è attribuita secondo criteri definiti negli appositi Regolamenti.
2. È ammessa la contitolarità di un Corso di studio tra due o più Dipartimenti, in presenza di un progetto formativo complesso, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità fissate dagli appositi Regolamenti.
3. Ogni decisione sull'istituzione, attivazione, modifica, soppressione e disattivazione dei Corsi di studio e sulla relativa attribuzione è riservata al Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e acquisito il parere del Senato Accademico, secondo i presupposti e i criteri indicati negli appositi Regolamenti.

4. L'istituzione di nuovi Corsi di studio può essere proposta da uno o più Dipartimenti dotati delle necessarie competenze disciplinari e risorse didattiche e strumentali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei Regolamenti e nell'ordinamento universitario.
5. Per ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale, i Dipartimenti istituiscono un Comitato per la didattica, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 22 (Corsi di Dottorato di Ricerca)

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono finalizzati all'apprendimento e all'affinamento di metodologie scientifiche e competenze tecniche necessarie per lo svolgimento di attività di qualificata ricerca scientifica, valorizzando l'internazionalizzazione e l'eccellenza dei percorsi formativi.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione.
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 23 (Corsi di Specializzazione)

1. I Corsi di Specializzazione e le relative Scuole hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate richieste per l'esercizio di particolari attività professionali.
2. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo, tenendo conto per l'area biomedica delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative e prevedendo, ove ritenuta opportuna, l'istituzione di una Commissione paritetica docenti-studenti avente funzioni analoghe a quelle indicate all'art. 16, comma 10.
3. Le Scuole di Specializzazione possono essere regolate anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Articolo 24 (Master universitari)

1. L'Università può istituire Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente denominati "Master universitari", sia di primo che di secondo livello, finalizzati a promuovere la crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro.
2. I Master universitari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge, da apposito Regolamento d'Ateneo.
3. I Master universitari possono essere regolati anche mediante accordi con soggetti, pubblici e privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica.

- TITOLO III -

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 25 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Università:
   a) Rettore;
   b) Senato Accademico;
   c) Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 (Rettore)

1. Il Rettore rappresenta la Comunità universitaria ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi attribuiti all'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principî di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.
2. In particolare, al Rettore sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
   b) garantisce la libertà di ricerca e didattica dei docenti;
   c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di cui è componente di diritto, e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   d) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere d), e);
   e) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore Generale;
   f) emana i provvedimenti di nomina dei titolari delle cariche istituzionali;
   g) propone il documento di programmazione triennale d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   h) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione;
   i) avvia i procedimenti relativi alle violazioni del Codice Etico che non configurino illeciti disciplinari, proponendo al Senato Accademico l'adozione delle relative sanzioni;
   j) entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta; irroga, quindi, le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di Disciplina;
   k) cura i rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;
   l) emana lo Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche, e ne cura la pubblicazione;
   m) stipula i contratti, le convenzioni e gli accordi di sua competenza;
   n) presenta, all'inizio di ogni Anno Accademico, una relazione sullo stato dell'Ateneo;
   o) designa, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Università in enti e organismi esterni;

p) in casi particolari di assoluta necessità e urgenza, adotta gli improrogabili atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica in una seduta da convocare comunque entro quarantacinque giorni; in mancanza di ciò l'atto diviene inefficace;
q) esercita ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dallo Statuto, non espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 27 (Elezione del Rettore)

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane i quali abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:
   a) a tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo;
   b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento;
   c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato,i cui voti individuali sono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti aventi diritto di voto ai sensi della lettera a).
3. L'elezione è indetta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. In caso di anticipata cessazione dalla carica, l'indizione delle elezioni deve avvenire entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tale caso, le funzioni di Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Pro Rettore Vicario.
4. Nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università, ai sensi della normativa in vigore.
7. Il Rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.
8. In caso di assenza o impedimento che si protragga per oltre quattro mesi continuativi, il Rettore viene dichiarato decaduto dal Senato Accademico e sono indette nuove elezioni.
9. Al Rettore spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 28 (Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività scientifiche e didattiche dell'Università.
2. In particolare, al Senato Accademico sono attribuite le seguenti competenze:

a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi alla componente studentesca;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale d'Ateneo, indicando i criteri per la destinazione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
c) esprime parere obbligatorio sulle decisioni di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, sedi, Dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) partecipa alle procedure di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 1, lettere d), e);
e) esprime parere obbligatorio sul conferimento di assegni di ricerca e sulla stipulazione dei contratti di insegnamento previsti dalla normativa universitaria;
f) esprime parere obbligatorio sui contratti e sulle convenzioni, relativamente agli aspetti didattici e scientifici;
g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
h) esprime parere obbligatorio sulle tasse e sui contributi a carico degli studenti e su ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
i) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo e sui relativi atti attuativi;
j) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione di incarico di Direttore Generale;
k) svolge funzioni di coordinamento e raccordo fra i Dipartimenti e fra gli stessi e le altre strutture dell'Università; ne dirime altresì i conflitti;
l) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza e le relative modifiche;
m) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico della Comunità universitaria;
n) definisce, su proposta del Rettore, le procedure di infrazione al Codice Etico che non siano di competenza del Collegio di Disciplina.

3. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore, decorsi due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo. Il Decano indice le votazioni sulla mozione entro trenta giorni dalla sua approvazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dall'indizione. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale, composto ai sensi dell'art. 27, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano.
4. In caso di anticipata cessazione del mandato del Rettore, e durante il periodo di reggenza del Pro Rettore Vicario, il Senato Accademico opera in regime di ordinaria amministrazione e assume ogni altra deliberazione necessaria allo svolgimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 29 (Diritti dei componenti del Senato Accademico)

1. I componenti del Senato Accademico hanno diritto di ottenere da qualsiasi ufficio od organo dell'Ateneo tutti i documenti, atti e informazioni in loro possesso o disponibilità, che siano utili
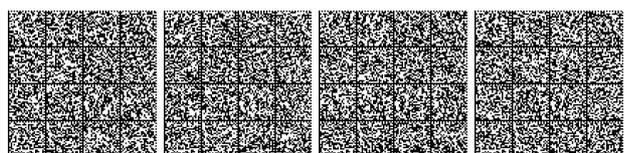
all'esercizio delle proprie funzioni. Il Regolamento generale d'Ateneo disciplina le modalità di esercizio di tali diritti. I componenti del Senato Accademico sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Un terzo dei componenti del Senato Accademico può chiedere la convocazione del Senato Accademico al Rettore, il quale è obbligato a riunirlo entro dieci giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

Articolo 30 (Composizione del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è composto da:
   a) Rettore;
   b) tre membri eletti dal corpo studentesco;
   c) due membri eletti dal personale tecnico e amministrativo;
   d) quattro membri eletti tra i Direttori dei Dipartimenti, uno per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale;
   e) otto docenti eletti, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale.
2. Le modalità di elezione del Senato Accademico sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. I componenti del Senato Accademico rappresentano esclusivamente l'intera Comunità universitaria.
4. Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è da questi convocato nei casi previsti dallo Statuto e ogni qualvolta ritenuto necessario. In caso di deliberazioni a parità, il voto del Rettore vale doppio.
6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

Articolo 31 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo strategico e controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.
2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
   a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza e tenuto conto dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
   b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, tenuto conto dei criteri indicati dal Senato Accademico relativamente agli aspetti scientifici e didattici, delle proposte dei Dipartimenti nonché dei dati e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   c) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Università;
   d) approva, previo parere del Senato Accademico, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi degli studenti e ogni altra misura relativa al diritto allo studio;
   e) approva, con adeguata motivazione, le proposte di assegnazione dei posti e quelle di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai Dipartimenti;

f) delibera, previo parere del Senato Accademico e acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione e Master, nonché di sedi; nel caso di parere difforme fra Senato e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti;
g) delibera, previo parere del Senato Accademico e acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, l'istituzione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Strutture di raccordo e altre strutture didattiche e di ricerca; nel caso di parere difforme fra Senato e Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo adotta la decisione a maggioranza assoluta dei componenti;
h) delibera, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, il conferimento di assegni di ricerca e la stipulazione dei contratti di insegnamento previsti dalla normativa universitaria;
i) delibera, previo parere del Senato Accademico limitatamente agli aspetti didattici e scientifici, i contratti e le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo di importo superiore al limite individuato nel Regolamento di amministrazione e contabilità;
j) delibera l'attivazione, la modifica o la soppressione delle strutture e dei centri di servizio dell'Università;
k) approva i Regolamenti previsti dall'art. 4 e gli altri di sua competenza;
l) trasmette al MIUR e al MEF il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
m) approva, previo parere del Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo e gli atti attuativi, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio immobiliare, istituendo, ove occorra, una Commissione edilizia secondo i criteri fissati nel Regolamento generale d'Ateneo;
n) conferisce l'incarico di Direttore Generale, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;
o) definisce annualmente gli obiettivi del Direttore Generale, che fanno parte integrante del piano della *performance*;
p) infligge, senza la presenza della rappresentanza studentesca, la sanzione o dispone l'archiviazione dei procedimenti disciplinari relativi al corpo docente, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;
q) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'indennità di carica spettante al Rettore, nonché l'erogazione e l'entità dell'indennità spettante al Pro Rettore Vicario, ai Direttori di Dipartimento, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo e del Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico degli studenti;
r) può proporre l'attivazione di forme di rendicontazione sociale.

Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) Rettore;
b) due membri eletti dal corpo studentesco;
c) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui uno appartenente al ruolo tecnico e amministrativo, designati dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, tra candidature individuate anche mediante avvisi pubblici;
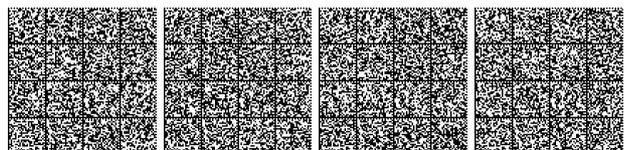
d) due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università, designati dal Rettore entro una rosa definita da una Commissione nominata dal Senato; tale rosa è composta da almeno quattro candidati, individuati anche mediante avvisi pubblici;
e) in considerazione delle relazioni storiche dell'Ateneo senese, un membro non appartenente ai ruoli dell'Università, scelto tra candidati individuati anche mediante avvisi pubblici, è designato dal Rettore sentito il Sindaco di Siena e il Presidente della Provincia, al fine di individuare un componente che possa garantire una valida espressione del territorio.

2. Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Università a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti iscritti nell'Università.
4. I membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
5. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere il proprio mandato in modo imparziale, operando per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università e senza condizionamenti da parte dell'ente o della categoria di provenienza.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore ed è da questi convocato ove necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
8. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rinnovabile una sola volta, dura quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca il cui mandato è di due anni.

- TITOLO IV -

ORGANI AUSILIARI, DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 33 (Organi ausiliari)

1. Sono organi ausiliari dell'Università, con funzioni di supporto delle competenze degli organi di governo:
a) Pro Rettore Vicario e Delegati;
b) Commissione Relazioni Internazionali;
c) Commissione Etica;
d) Consiglio Studentesco;
e) Conferenza territoriale e dei sostenitori.

Articolo 34 (Pro Rettore Vicario e Delegati)

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Università.
2. Il Pro Rettore Vicario sostituisce il Rettore, in caso di sua assenza o impedimento, per l'ordinaria amministrazione.

3. Il Pro Rettore Vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono specificamente delegate dal Rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Pro Rettore Vicario può essere attribuita un'indennità di carica, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
5. Il Rettore, nell'esercizio delle sue competenze, può avvalersi di Delegati, scelti tra i docenti di ruolo dell'Università, ai quali affida la cura di particolari tematiche, la presidenza di commissioni istruttorie degli organi dell'Università, nonché la firma dei relativi atti.
6. Il Pro Rettore Vicario e i Delegati sono nominati e revocati dal Rettore; nel decreto di nomina sono precisate le relative competenze. Essi rispondono direttamente al Rettore del loro operato e decadono al momento della cessazione del mandato del Rettore, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 3, con riferimento al Pro Rettore Vicario.

Articolo 35 (Commissione Relazioni Internazionali)

1. La Commissione Relazioni Internazionali è organo di impulso e raccordo delle iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività di ricerca e didattiche dell'Ateneo.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
   a) promuove la raccolta e diffusione di progetti, bandi e iniziative di livello comunitario e internazionale e ne favorisce la fruizione ai Dipartimenti interessati, anche attraverso la redazione di linee guida circa l'attuazione delle relative procedure;
   b) esegue il monitoraggio e il coordinamento delle attività di rilievo comunitario e internazionale svolte dai Dipartimenti d'Ateneo;
   c) ove non diversamente previsto da discipline di settore, cura la selezione dei candidati per l'attribuzione delle borse di studio relative ai bandi d'Ateneo per la mobilità internazionale di docenti e studenti;
   d) formula agli organi competenti proposte in ordine all'internazionalizzazione del corpo docente e del corpo studentesco e promuove ogni altra azione volta a facilitarne la mobilità in ingresso e in uscita.
3. La Commissione Relazioni Internazionali, presieduta dal Rettore, o da un suo Delegato, è composta da otto docenti nominati dal Rettore, due per ciascuna delle quattro aree scientifiche individuate dal Regolamento elettorale. Il mandato dura tre anni.

Articolo 36 (Commissione Etica)

1. La Commissione Etica verifica il rispetto delle norme del Codice Etico da parte della Comunità universitaria e cura l'istruttoria sui casi di infrazione al Codice ai fini della presentazione della proposta di sanzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del Rettore.
2. La Commissione Etica raccoglie le segnalazioni di infrazione provenienti da qualsiasi interessato, nonché le indicazioni fornite dagli organi di governo d'Ateneo e dai Direttori dei Dipartimenti e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Provvede altresì a pubblicare sul sito dell'Ateneo le prassi da ritenersi conformi o contrastanti con il Codice Etico.
3. La Commissione Etica è composta da:
   a) Difensore Civico degli studenti;
   b) un docente designato dal Rettore;
   c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo designato dal Rettore.
4. L'incarico ha durata triennale.

Articolo 37 (Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge compiti propositivi e consultivi sulle questioni che la riguardano.
2. In particolare, il Consiglio Studentesco, oltre alle competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, esprime pareri obbligatori al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione su:
   a) documenti di programmazione, ivi compresi quelli edilizi;
   b) bilancio di previsione annuale e triennale, e conto consuntivo;
   c) Regolamento didattico d'Ateneo;
   d) contributi e tasse a carico degli studenti;
   e) programma di interventi relativi al diritto allo studio;
   f) indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.
3. Il Consiglio Studentesco può chiedere al Rettore di inserire all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione questioni che interessano la didattica e il diritto allo studio. Non possono costituire oggetto della richiesta questioni relative alle persone dei docenti, alla destinazione dei posti di ruolo e alla distribuzione dei fondi di ricerca.
4. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.
5. I componenti del Consiglio Studentesco hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni attinenti alle materie di propria competenza.

Articolo 38 (Composizione del Consiglio Studentesco)

1. Il Consiglio studentesco è composto da:
   a) la rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
   b) la rappresentanza studentesca nel Comitato territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
   c) un rappresentante per Dipartimento, eletto al loro interno dai rappresentanti degli studenti presenti in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di studio;
   d) un numero di rappresentanti pari a quello dei Dipartimenti attivati, eletti direttamente da parte di tutti gli studenti, secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale;
   e) due rappresentanti eletti, al loro interno, fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato d'Ateneo;
   f) due rappresentanti eletti, al loro interno, fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione d'Ateneo.
2. Il Consiglio Studentesco dura in carica due anni ed elegge al suo interno un Presidente il quale convoca le sedute, anche su richiesta di un quarto dei componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.
3. Il Consiglio Studentesco può costituire commissioni istruttorie e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo.
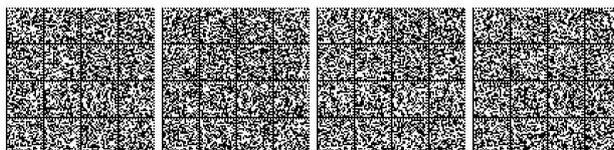
Articolo 39 (Conferenza Territoriale e dei Sostenitori)

1. Al fine di favorire e rafforzare le relazioni con soggetti istituzionali, culturali, professionali, produttivi e sociali che operano nel territorio di riferimento, o comunque in ambiti attinenti ai propri fini istituzionali, l'Università promuove ogni anno la convocazione di una Conferenza Territoriale e dei Sostenitori con il compito di dibattere e proporre azioni e iniziative di comune interesse volte a favorire la circolazione di idee, conoscenze ed esperienze, anche in relazione alle esigenze e prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo.
2. La Conferenza è convocata dal Rettore, che ne presiede e dirige i lavori, ed è composta da:
   a) Presidente della Regione Toscana;
   b) Sindaco del Comune di Siena;
   c) Presidente della Provincia di Siena;
   d) Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena;
   e) Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena;
   f) Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
   g) Rettore dell'Università per Stranieri di Siena;
   h) Presidente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
   i) Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
   j) Direttore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
   k) Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Siena;
   l) rappresentanti invitati delle altre istituzioni delle province di Arezzo e Grosseto;
   m) rappresentante del MIUR;
   n) coordinatori delle associazioni di *ex alumni* riconosciute dal Senato Accademico;
   o) rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni, istituzioni e accademie culturali e del terzo settore, delle imprese ed enti che operino in settori rilevanti per i fini istituzionali dell'Università o che contribuiscano in modo particolare al suo funzionamento, il cui elenco è composto e aggiornato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno, definendo il calendario e i relativi argomenti d'intesa con il Sindaco e il Presidente della Provincia di Siena. È aperta dal Rettore, il quale illustra l'attività svolta e le linee guida della programmazione strategica dell'Ateneo. La Conferenza può articolare i propri lavori in più sessioni, anche tematiche, alle quali sono ammessi a partecipare anche i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. La Conferenza chiude i lavori approvando un documento che reca la sintesi dei dibattiti e le specifiche proposte per gli organi di governo.

Articolo 40 (Organi di valutazione e controllo)

1. Sono organi di valutazione e controllo dell'Università:
   a) Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
   b) Collegio dei Revisori dei conti;
   c) Difensore Civico degli studenti;
   d) Collegio di Disciplina;
   e) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Articolo 41 (Nucleo di Valutazione d'Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo è competente in ordine alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, e verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; è inoltre competente sulla verifica della congruità del *curriculum* scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
2. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo svolge altresì, in raccordo con gli organismi ministeriali di controllo, le funzioni previste dalla normativa vigente relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
3. Per la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e in raccordo con gli organismi ministeriali di controllo, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.
4. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione d'Ateneo l'autonomia operativa, il diritto di accesso agli atti, documenti, archivi di dati e informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Tali risultati costituiscono, per le autonome determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, criterio di riferimento per l'allocazione delle risorse e degli incentivi, nonché per le attività di programmazione.
6. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un rapporto sullo stato dell'Università, contenente una relazione generale sui risultati delle attività compiute e recante indicazioni sulla congruità della ripartizione delle risorse rispetto agli obiettivi della programmazione d'Ateneo. Presenta annualmente al Consiglio Studentesco una relazione sui temi della didattica.
7. Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo è composto da sei membri, quattro dei quali esterni all'Università, e da un membro rappresentante della componente studentesca. Essi sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, a eccezione del rappresentante della componente studentesca. Il loro mandato, rinnovabile una sola volta, è biennale relativamente al rappresentante della componente studentesca, triennale per gli altri membri. Il Presidente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo è eletto tra i suoi componenti ed è nominato con decreto del Rettore. Il curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione è reso pubblico nel sito internet dell'Università.
8. Ai componenti del Nucleo di Valutazione d'Ateneo spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Articolo 42 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, delle strutture d'Ateneo.
2. Esercita inoltre le seguenti competenze:
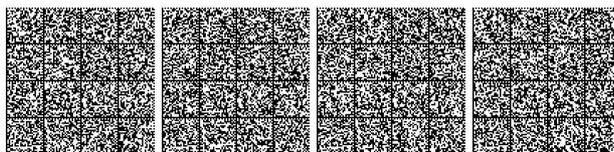
a) esprime, tramite apposita relazione, pareri obbligatori sulle proposte di bilancio preventivo e sulle sue variazioni. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. Può suggerire al Consiglio di Amministrazione tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni contabili. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Collegio;
b) per gli aspetti di propria competenza, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) esprime, tramite apposita relazione, pareri obbligatori sulla proposta di deliberazione del bilancio consuntivo d'Ateneo entro il termine previsto dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché considerazioni sulla gestione tendenti a migliorarne efficienza, efficacia ed economicità;
d) collabora con gli organi d'Ateneo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;
e) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;
f) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale o custodia;
g) effettua operazioni di riscontro e di verifica anche nei riguardi delle unità organizzative dotate di autonomia gestionale e di budget;
h) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Collegio dei Revisori possono accedere ad atti, documenti e informazioni attinenti alle materie di propria competenza.

Articolo 43 (Composizione del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
   a) Presidente, designato dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
   b) due membri effettivi, uno designato dal MEF e uno scelto dal MIUR fra i suoi dirigenti o funzionari;
   c) due membri supplenti, uno designato dal MEF e uno scelto dal MIUR fra i suoi dirigenti o funzionari.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Non può far parte del Collegio chi abbia o abbia avuto rapporti di lavoro dipendente o abbia o abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo con l'Ateneo.

3. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno inoltre l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio.

4. Il mandato di revisore dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ogni componente del Collegio può vedersi revocato l'incarico solo per gravi violazioni o inadempimenti dei suoi doveri d'ufficio; può cessare dall'incarico per dimissioni volontarie e impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo

superiore a quarantacinque giorni. I relativi atti sono adottati dal Rettore su proposta del Senato Accademico.
6. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 44 (Difensore Civico degli studenti)

1. È istituito il Difensore Civico degli studenti, nominato dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, entro una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio Studentesco, tra persone esterne all'Ateneo in possesso della laurea e dotate di adeguata competenza giuridica e tecnico-amministrativa, conoscenza dell'organizzazione e della legislazione universitaria.
2. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità, trasparenza e correttezza delle attività didattiche e dei servizi connessi rivolti al corpo studentesco. Svolge le funzioni di controllo, segnalazione e proposta previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna dipendenza, gerarchica o funzionale, da altri organi dell'Ateneo.
4. Il Difensore Civico è tenuto ad assicurare la riservatezza e l'anonimato di quanti gli si rivolgono e deve assicurare il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile.
6. Le ipotesi di incompatibilità, decadenza e revoca sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo. L'eventuale trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 45 (Collegio di Disciplina)

1. Il controllo disciplinare sui docenti è attribuito al Collegio di Disciplina, articolato in tre Sezioni, ciascuna composta da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, tutti in regime di tempo pieno, nonché da altrettanti supplenti nelle medesime fasce, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, per i casi di cessazione anticipata dei titolari o di impedimento alla costituzione del Collegio.
2. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella Sezione composta dai docenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento. Cura la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettera j). Nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento generale d'Ateneo, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, esprime un parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti contestati sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
3. Il mandato dura quattro anni accademici e non è rinnovabile.

Articolo 46 (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove azioni e iniziative volte ad assicurare in ogni

ambiente lavorativo parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Favorisce altresì l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, assumendo iniziative e proposte volte a migliorare il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro.
2. Il Comitato, nell'ambito delle sue competenze, opera in stretto raccordo con il Direttore Generale ed esercita le funzioni propositive, consultive e di vigilanza definite nel Regolamento generale d'Ateneo.
3. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.
4. Il Comitato si avvale di un Osservatorio di genere, formato dalla sua componente femminile e da quattro componenti esterne al Comitato stesso, di cui una studentessa, designate secondo le modalità indicate dal Regolamento generale d'Ateneo, con funzioni conoscitive e propositive in ordine alle politiche di genere dell'Ateneo.
5. Il mandato dei componenti del Comitato e delle componenti dell'Osservatorio dura quattro anni.

- TITOLO V -

AMMINISTRAZIONE

Articolo 47 (Principî di amministrazione)

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle proprie strutture in modo da assicurare il più adeguato perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da:
- assicurare la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;
- valorizzare le competenze nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti;
- evitare la duplicazione di ruoli e funzioni;
- osservare i principî di collaborazione, flessibilità operativa, responsabilità e sussidiarietà nella definizione dei processi decisionali;
- promuovere la partecipazione del personale tecnico e amministrativo a programmi internazionali di valorizzazione professionale.

Articolo 48 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo d'Ateneo. È altresì titolare dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, in quanto compatibile.
2. In particolare, spettano al Direttore Generale le seguenti ulteriori competenze:
   a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
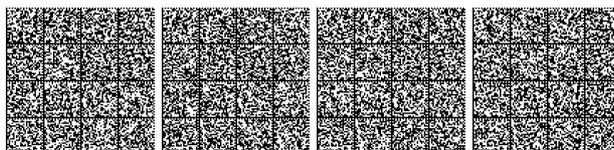
b) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle materie definite dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con i documenti di programmazione d'Ateneo, nell'elaborazione della proposta del piano triennale di fabbisogno del personale e ne cura l'attuazione con riferimento al personale tecnico e amministrativo;
c) propone al Consiglio di Amministrazione il piano triennale, il piano annuale della *performance* organizzativa d'Ateneo nonché la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
d) cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo;
e) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali;
f) definisce gli obiettivi e i programmi che i dirigenti devono perseguire, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e ne indirizza e verifica l'attuazione;
g) assicura, anche attraverso apposite linee guida, l'omogeneo svolgimento delle funzioni dei dirigenti in relazione all'organizzazione dei servizi e delle procedure di loro competenza;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetti ai dirigenti provvedervi;
i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici dirigenziali e dei servizi tecnico-amministrativi cui non siano preposti dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
j) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* d'Ateneo, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
k) esercita la potestà disciplinare sui dirigenti e sul personale tecnico e amministrativo;
l) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle articolazioni amministrative e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
m) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico e amministrativo e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
n) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
o) adotta gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo, quando non siano di competenza dei dirigenti;
p) aggiudica gli appalti per forniture, beni e servizi, nell'ambito dei procedimenti di spesa di propria competenza a esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia finanziaria; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
q) stipula i contratti e le convenzioni di competenza dell'Amministrazione;
r) propone al Consiglio di Amministrazione le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'Università;
s) esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento.

3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture decentrate.
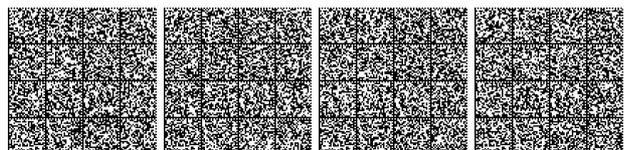
Articolo 49 (Conferimento e revoca dell'incarico di Direttore Generale)

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali. Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del MIUR di concerto con il MEF. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di governo, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione delle risorse, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal Rettore e nominato per non più di sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
4. Il Direttore Generale può designare un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il vicario è nominato con provvedimento del Direttore Generale e decade alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Generale o in caso di revoca motivata dell'incarico.

Articolo 50 (Dirigenza e funzioni dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene tramite concorso. Gli incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente e della disciplina collettiva.
2. In caso di carenza di personale dirigenziale a tempo indeterminato e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, il Direttore Generale può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti, a soggetti anche non di qualifica dirigenziale di particolare competenza e qualificazione professionale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso.
3. I dirigenti e i titolari di incarichi di livello dirigenziale curano l'attuazione dei compiti e dei progetti loro assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e disponendo di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali loro assegnate. Degli atti adottati, della gestione posta in essere e dei risultati conseguiti rispondono in via esclusiva.
4. I dirigenti e i titolari di incarichi di livello dirigenziale svolgono altresì le seguenti funzioni:
   a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
   b) organizzano, dirigono, coordinano e controllano l'attività delle articolazioni amministrative, che da essi dipendono, e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
   c) nominano i responsabili dei procedimenti e delle articolazioni amministrative nelle strutture di cui sono responsabili, nel rispetto delle linee guida del Direttore Generale, e

provvedono a definire i compiti e a verificare la corretta esecuzione degli stessi segnalando eventuali infrazioni disciplinari;
d) provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito;
e) perseguono gli obiettivi e i programmi assegnati dal Direttore Generale, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della *performance* stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
f) svolgono i compiti a essi assegnati dal Direttore Generale.

Articolo 51 (Strutture di servizio)

1. Sono strutture di servizio dell'Università:
a) Centri di Servizio d'Ateneo;
b) Dipartimenti Amministrativi;
c) Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
d) Sistema Museale d'Ateneo.

Articolo 52 (Centri di Servizio e Dipartimenti Amministrativi)

1. I Centri di Servizio d'Ateneo sono istituiti con decreto del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali alle funzioni istituzionali di interesse generale.
2. Per la gestione di funzioni amministrative particolarmente complesse possono essere istituiti Dipartimenti Amministrativi, anche di tipo interistituzionale, con provvedimento del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di Servizio e dei Dipartimenti Amministrativi sono disciplinate dal Regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 53 (Sistema Bibliotecario d'Ateneo)

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e di servizi, a supporto delle attività di ricerca e didattiche, con lo scopo di garantire lo sviluppo, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale d'Ateneo nonché la predisposizione di servizi adeguati per l'accesso alle informazioni bibliografiche e ai documenti.
2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento delle biblioteche, dei fondi librari e archivistici, dei centri di documentazione e del coordinamento centrale, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.
3. Alle Biblioteche è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 54 (Sistema Museale d'Ateneo)

1. Il Sistema Museale d'Ateneo costituisce un sistema coordinato di strutture e servizi deputato alla raccolta, tutela, arricchimento, classificazione, valorizzazione, studio ed esposizione al pubblico dei beni di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico e naturalistico dell'Ateneo che, per pregio, importanza e quantità, non possono considerarsi di pertinenza di altre strutture di ricerca e didattiche.

2. Con il Regolamento generale d'Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento dei Musei, nonché i livelli di responsabilità del personale addetto.
3. Ai Musei dell'Ateneo è garantita, nell'ambito del Sistema e comunque nel rispetto delle linee di indirizzo e delle direttive del Direttore Generale, autonomia scientifica e organizzativa.

Articolo 55 (Archivi)

1. L'Ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, rappresentata dall'Archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione ottimale e la fruizione agli studiosi, predisponendo per ciascuna fase gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, in ambiente tradizionale e digitale.

- TITOLO VI -

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 (Composizione degli organi elettivi)

1. I componenti degli organi elettivi, sia monocratici che collegiali, non possono essere eletti più di due volte consecutivamente, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto.
2. Un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
3. Ai fini del computo della durata del mandato degli organi di governo, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Università nella qualità di componente elettivo dell'organo, alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti di ruolo che, a eccezione dei ricercatori a tempo determinato, assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
5. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio relativi a tutti i titoli di studio indicati all'art. 3, ad eccezione dei Master universitari. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.
6. Il procedimento di rinnovo degli organi d'Ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale periodo di *prorogatio*, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal Rettore.
7. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, subentra per lo scorcio residuo di durata dell'organo il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni. Ai fini del computo del limite dei mandati, viene considerato anche il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato in seno al Consiglio di Amministrazione, subentra per un intero mandato un nuovo membro designato secondo le stesse modalità entro sessanta giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un

rappresentante elettivo degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione, subentra per un intero mandato il primo dei non eletti che ne abbia titolo e, ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro sessanta giorni.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, ad eccezione del Rettore, l'elezione è indetta entro sessanta giorni e il nuovo eletto assume l'incarico all'atto della nomina e lo conserva per tutta la durata del mandato dell'organo.
10. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato.
11. La partecipazione a organi collegiali o monocratici, ove non diversamente previsto dal presente Statuto, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 57 (Incompatibilità e divieti)

1. Non è possibile fare parte contemporaneamente di più di un organo tra il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, salve diverse previsioni normative, dello Statuto e dei Regolamenti. Non è inoltre possibile ricoprire contemporaneamente due delle seguenti cariche: Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata, Direttore di Dipartimento Interaziendale, Presidente delle Strutture di raccordo, Presidente dei Comitati per la didattica, Direttore delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Dottorato di Ricerca nonché dei Master universitari. La carica di Pro Rettore Vicario e quella di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con ogni altra carica istituzionale nell'Università e negli enti e strutture strumentali della stessa.
2. In particolare, ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al solo Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componente di altri organi dell'Università, salvo che, per i docenti, dei Consigli dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, dei Comitati per la didattica, dei Centri di ricerca, dei Consigli delle Scuole di Specializzazione, nonché, per le rappresentanze studentesche, del Consiglio Studentesco;
c) ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione;
d) rivestire, per tutta la durata del mandato, incarichi pubblici elettivi di natura politica;
e) fare parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione d'Ateneo o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organismi nazionali di valutazione e controllo.

3. Coloro che abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi di natura politica nei tre anni precedenti non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.
4. L'elezione a una carica incompatibile o comunque non cumulabile con altra già ricoperta comporta il dovere di optare per una delle cariche entro due giorni dalla proclamazione dei risultati. Nel caso di mancata opzione, l'eletto decade dalla carica precedentemente ricoperta.

Articolo 58 (Pari opportunità nella composizione degli organi d'Ateneo)

1. La composizione degli organi elettivi d'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. L'Università promuove l'applicazione di tale principio anche nelle procedure elettorali definite nel relativo Regolamento.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi non elettivi d'Ateneo avviene garantendo una armonica presenza di entrambi i sessi.
3. La Comunità universitaria si impegna a promuovere un'equilibrata presenza di genere nella composizione degli organi.

Articolo 59 (Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Studentesco, da un Consiglio di Dipartimento, da un terzo dei componenti del Senato Accademico, da un decimo dei dipendenti.
2. Il Senato Accademico, previo parere favorevole reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta l'adozione della proposta di revisione dello Statuto. Su di essa si pronunciano i Consigli di Dipartimento e il Consiglio Studentesco, entro sessanta giorni dall'adozione della proposta. Nei successivi sessanta giorni e tenuto conto dei pareri pervenuti, il Senato Accademico delibera l'approvazione definitiva della revisione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
3. È comunque vietata la modifica delle disposizioni sull'elezione del Rettore a partire da un anno prima della scadenza del suo mandato.

Articolo 60 (Disposizioni transitorie)

1. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato è ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto di costituzione dei nuovi organi.
2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del Rettore, il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.
3. Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e dello Statuto è prorogato di due anni e non è rinnovabile.

Articolo 61 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A01796
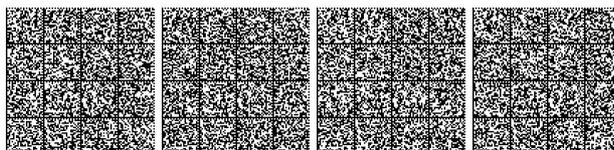
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ - CESENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese qui sotto indicate, già assegnatarie del marchio a fianco riportato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso delo marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di Commercio I.A.A. di Forlì - Cesena.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Determinazione segretario generale
35FO	Ruscelli Agostino	Via G. Capello, n. 32 - Sarsina	N. 39 del 7 febbraio 2012

12A02119

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rendono note, nel periodo settembre 2010 - dicembre 2011, le seguenti casistiche:

1) Hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
EUROGEMS DI ALCESTE SIMONINI S.A.S.	VIA ASCANIO N. 3	00041 ALBANO LAZIALE	1453 RM
CANTARELLO BRUNO	VIA UFFICI DEL VICARIO 44	00186 ROMA	353 ROMA
DPP DI VALERIA PERCOSSI PAPI SAS	VIA CLELIA N. 7	00181 ROMA	949 ROMA
MARCOCCIA ALESSIA	VIA DELLA SELVA . 65	00034 COLLEFERRO	1312 RM
FARELLA VINCENZO	VIA SANTA CHIARA 62/63	00186 ROMA	1038 RM
SCHWENDT MARIA TERESA	VIA GIULIA N. 87	00185 ROMA	967 ROMA
ZANNETTI RICCARDO	VIA MONTE D'ORO N. 19/20	00186 ROMA	859 ROMA
NAHUM BENIAMINO	VIA BOCCA DI LEONE N. 25	00187 ROMA	171 ROMA
DE MITRI FABIANA	VIA PIETRO BORSIERI N. 5/C-7	00195 ROMA	1491 RM
NIK SRL	VIA DI PORTA PINCIANA 4	00187 ROMA	1436 RM
MAGAT SS DI MAGISTRI ROBERTO	VIA DEI BALESTRARI N. 37/A	00186 ROMA	1463 RM
MARANIGIOIELLI DI MARANI C. SAS	VIA XX SETTEMBRE N. 27	00062 BRACCIANO	1077 RM
SAVOIA ORAFO SRL IN LIQUIDAZIONE	VIA LUCIANO MANARA N. 1	00042 ANZIO	1387 RM
CUGINI CHIARA	VIA ISONZO N. 7	00046 GROTTFERRATA	1499 RM
ORLANDI STEFANO	VIA DEI GIRASOLI	00012 GUIDONIA	955 RM
CASTELLANA ANTONELLO	VIA LUIGI CASAMATTA N. 13	00193 ROMA	1512 RM
BENNASAR MICHAEL	CORSO GARIBALDI N. 42	00040 ARICCIA	1542 RM
MORANO BARBARA	VIA DELLE COSTELLAZIONI 305	00144 ROMA	1306 RM
ANTONELLI FRANCESCO	VIA CONCA D'ORO 100	00141 ROMA	1265 RM
FRANCHI ADOLFO	VIA DELLA CROCE N. 14	00187 ROMA	159 ROMA

2) Hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
GIAMA SNC DI OCCHIUZZI GIOVANNI	VIA MANTOVA N. 6	00198 ROMA	1140 RM
DELL'ERBA WALTER	VIA DELLA CROCE N. 77	00187 ROMA	988 ROMA
LEONI MAURO	V.LO DEL TESORO N. 9/10	00049 VELLETRI	693 ROMA
LABORATORIO 43 DI VINTARI G E C. SNC	VIA VARESE N. 43	00185 ROMA	642 ROMA
BULGARI GIOIELLI S.P.A.	LUNGOTEVERE MARZIO 11	00186 ROMA	1250 RM

ROMA GIAMMARCO	VIA M. DE' FRANCESI N. 111	00043 CIAMPINO	1352 RM
FARELLA GIANLUCA	VIA M. PLANCO N. 29	00019 TIVOLI	1335 RM
CL LAB SRL	VIA ROCCA PRIORA N,. 31	00179 ROMA	1505 RM
MARESCI FABIO	VIA BASENTO N. 90	00198 ROMA	1484 RM

3) Hanno ottenuto la riattribuzione del marchio di identificazione:

RAGIONE SOCIALE	SEDE		MARCHIO
CO.LI.MA GIOIELLI S.N.C. DI CORZANI MAURIZIO E C.	VIA GIOVANNI BETTOLO N. 39	00195 ROMA	1186 RM
BO.COL. S.R.L.	LUNGOTEVERE ALTOVITI N. 1	00186 ROMA	1255 RM
AURARIA SNC DI MARCELLO FRADIANI E ALESSIO TIRINATO	VIA IV DICEMBRE N. 26	00040 CASTELGANDOLFO	1373 RM
AURUM 99 S.R.L.	VIA COSTANTINO MORIN N. 45	00195 ROMA	1293 RM

4) Hanno denunciato lo smarrimento del seguente numero di punzoni:

RAGIONE SOCIALE	MARCHIO	PUNZONI SMARRITI
R.PORRO E C. SNC	1168 RM	1 PUNZONE INCAVO DI I GRANDEZZA
SERGIO FEDERICI SRL	379 ROMA	1 PUNZONE DIRITTO DI I GRANDEZZA
D.P.P.DI VALERIA PERCOSSI PAPI SAS	949 ROMA	1 PUNZONE INCAVO DI II GRANDEZZA
BULGARI GIOIELLI SPA	1250 RM	2 PUNZONI INCAVI DI I GRANDEZZA
"	"	1 PUNZONE INCAVO DI II GRANDEZZA
LABORATORIO 43 DI VINTARI GLORIA E C. - S.N.C.	642 ROMA	1 PUNZONE DIRITTO DI II GRANDEZZA
NIK SRL	1436 RM	1 PUNZONE INCAVO DI II GRANDEZZA

12A02214

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 681 del 28 dicembre 2011, la Camera di Commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli Assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.
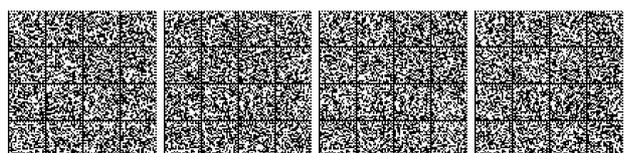
MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
98 AR	CREAZIONI ORAFE ARETINE MICROFUSIONE - C.O.A.M. SNC	AREZZO - Loc. San Zeno - Strada E 4	28	0
137 AR	MERCURY DI GOVERNINI MAURO & C. SNC	AREZZO - via Calamandrei 95	7	2
292 AR	CARNIANI SRL	AREZZO - via del Gavardello 62	3	12
526 • AR	T. G. GIOIELLI DI TURCHI GIANNANTONIO	AREZZO - Loc. Battifolle 35/M	5	0
674 AR	G.V.L. PREZIOSI DI VERRAZZANI LUIGI E C. SNC	AREZZO - Loc. Gaville 12/A	5	0
1136 AR	UNO ARGENTO SRL	AREZZO - via Fiorentina 550	30	0
1493 AR	VICHI GIULIO	MARCIANO DELLA CHIANA - Largo dei Fiori 3	2	0
1729 AR	AQUA SRL	AREZZO - via Don Luigi Sturzo 125	7	1
1856 AR	BEAUTY METALLI PREZIOSI DI AKHTER FARZANA	BIBBIENA - viale Matteotti 34	1	0
2035 AR	PUNTO ARGENTO SNC DI SEMOLI ENRICA, ROSSI STEFANIA E C.	LATERINA - via Simone Weil 17/A	1	O
2198 AR	SILVER EYES SNC DI FUSAI ANDREA E C.	AREZZO - via Don Luigi Sturzo 150/D	1	O
2319 AR	REI MOMO SRL	AREZZO - G. Pastore 24	1	0
2352 AR	ESSEARGENTI SRL	AREZZO - Loc. Case Nuove di Ceciliano 73/17	1	O
2412 AR	LINEA OTTO SRL	SUBBIANO - zona ind.le Castelnuovo 246/A	1	0
2486 AR	OASIS SRL	AREZZO - Loc. La Chianicella 2	Mai allestiti	

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo.

12A02215

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi .

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 682 del 28 dicembre 2012, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari .

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
762 AR	KILT SRL	CASTIGLION F.CCHI - via Setteponti 1/D	2	7
828 AR	ORO PIU' SRL	MONTEVARCHI - viale Cadorna 24/L	3	0
1223 'AR	OLD FLORENCE SRL	AREZZO - via Calamandrei 63/A	2	0
1552 AR	ZAR SRL	AREZZO - via Fratelli Lumiere 88/H	3	0
1919 AR	ARAS DI CESTELLI LUCIO	PIEVE SANTO STEFANO - loc. Villalba 18	2	0
2025 AR	3 M.B. PREZIOSI DI TENTI BRUNO E C. S.N.C.	AREZZO - via Buonconte da Montefeltro 62	0	0
2196 AR	5^ ESSENZA SRL	AREZZO - via X Dicembre 1948 31/A	2	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

12A02216

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 1 del 3 gennaio 2012, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
1462 AR	TANGANELLI SRL	AREZZO - via B. Tanucci 24	10	0
2441 AR	JO-YELLO DI VANNINI MASSIMO SAS	PRATOVECCHIO - via E. Mattei 5	1	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

12A02217

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 2 del 3 gennaio 2012, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
2081 AR	EFFEPI DI SARRI FABIO E MAURO SNC	AREZZO - via La Chianicella 43/B - Ceciliano	1	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

12A02218

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi (punzoni) in dotazione; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio di Rimini.

N. marchio	Impresa	Sede	Cancellata dal Registro Assegnatari in data
27 RN	Boga Loris	Via Castelfidardo, 36 - Rimini	25/07/2008
82 RN	Ottaviani SPA	Via corso D'Augusto, 26 - Rimini	28/10/2011
62 RN	Cialdini Samanta	Via G. Verdi, 17 - Cattolica (RN)	30/01/2012

12A01795

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione della specie animale di destinazione nelle indicazioni d'uso del medicinale per uso veterinario «Doxivet».

Estratto provvedimento n. 95 del 15 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario: «DOXIVET - A.I.C. n. 101040057, n. 101040069, n. 101040071».

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi n. 47 - 21040 Sumirago (Varese), codice fiscale 00718850159.

Oggetto: modificazione della specie animale di destinazione dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per la specialità medicinale per uso veterinario «DOXIVET - A.I.C. n. 101040057, 101040069, 101040071», la modificazione della specie animale di destinazione da bovini a vitelli da latte.

Pertanto il medicinale suddetto può essere impiegato per le seguenti specie animali e rispettando i relativi tempi di attesa:

vitelli da latte (carne e visceri: 32 giorni);

polli da carne (carne e visceri: 8 giorni).

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Covexin 10».

Provvedimento n. 54 del 27 gennaio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n.UK/V/0201/001/II/007

Specialità medicinale per uso veterinario COVEXIN 10 sospensione iniettabile per ovini e bovini, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103690018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103690020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103690032.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 01781570591.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: modifica della composizione quantitativa di un conservante.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto la variazione tipo II concernente, per la specifica del conservante tiomersale a fine validità del prodotto finito, il nuovo limite come da tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, in confezionamento integro e dopo prima apertura, rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colfen 300 mg/ml»

Decreto n. 16 del 2 febbraio 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0386/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario COLFEN 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo n.71 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104354016;

Scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104354028;

Scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104354030.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 300 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: Bovini: malattie causate da batteri sensibili al Florfenicolo.

Trattamento preventivo e terapeutico delle infezioni dell'apparato respiratorio dei bovini dovute a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Prima del trattamento preventivo, si dovrebbe stabilire la presenza della malattia nella mandria.

Suini: trattamento delle infezioni respiratorie acute causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al Florfenicolo.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini - Carne e visceri:

per via intramuscolare (alla dose di 20 mg/kg di peso corporeo, due somministrazioni): 30 giorni.

per via sottocutanea (alla dose di 40 mg/kg di peso corporeo, una somministrazione): 44 giorni.

latte: non è consentito l'uso in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Suini - Carne e visceri: 18 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A02016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Nuflor 40mg/g».

Provvedimento n. 68 del 2 febbraio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0174/001/IB/008/G.

Premiacela per alimenti medicamentosi NUFLOR 40 mg, nelle confezioni:

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103912010;

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022;

Titolare A.I.C.: Intervet (Francia), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito della società Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (LT) per le operazioni di produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento.

Efficacia immediata.

12A02017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Otomax».

Provvedimento n. 69 del 2 febbraio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0110/001B/016.

Specialità medicinale per uso veterinario OTOMAX, tutte le confezioni - A.I.C. n. 102882.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Animal Health, Welwin Garden City, AL7 1TW (UK), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) - via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica nella descrizione e composizione del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo IB concernente la modifica della descrizione di un eccipiente e, precisamente da: Paraffina leggera liquida a: Paraffina liquida.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A02018

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Dox-Al».

Decreto n. 21 del 9 febbraio 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquida Dox-Al» A.I.C. n. 102757010, a nome dell'impresa DOX-AL Italia S.p.a., con sede in Largo Donegani, 2, 20121 Milano, codice fiscale n. 02117690152 è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02019

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac IB 88».

Provvedimento n. 67 del 2 Febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC IB 88, nelle confezioni:

Scatola da 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102589013;

Scatola da 1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 102589025;

Scatola con 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102589037;

Scatola con 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 102589049;

Scatola da 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 102589052.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: riduzione periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 15 mesi a 9 mesi.

Pertanto la validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, ora autorizzata, è la seguente: periodo di validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita: 9 mesi, se conservato a temperatura tra +2°C e +8°C, al riparo dalla luce.

Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Si fa presente altresì che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 9 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 9 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02020

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Telmin».

Decreto n. 23 del 13 febbraio 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Telmin» pasta per cavalli A.I.C. n. 100259023, di cui è titolare l'impresa Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese 20093 (MI), codice fiscale n. 00962280590, è revocata.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni poste in commercio.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Efficacia del decreto: il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02021

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quinoflox 100 mg/ml», soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Decreto n. 15 del 2 febbraio 2012

Procedura decentrata n. ES/V/0161/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario QUINOFLOX 100 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Titolare A.I.C.: Global Vet Health SL - con sede legale e domicilio fiscale in C/ Capçanes, n. 12 - bajos - Polìgon Agro-Reus - REUS 43206 - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: SP Veterinaria SA Ctra Reus Vinyols km 4.1 - Riudoms 43330 - Tarragona Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 1 litro A.I.C. n. 104332010;

Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104332022;

Composizione:

Ogni ml di prodotto contiene:

Principio attivo: Enrofloxacina 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

Polli (polli da carne, pollastre da rimpiazzo, galline da riproduzione): trattamento di infezioni causate da E.coli, Salmonella spp e Myocoplasma spp.

Specie di destinazione:

Polli (polli da carne, pollastre da rimpiazzo, galline da riproduzione) e conigli.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Polli: 4 giorni

Conigli: 2 giorni.

Uova: Non utilizzare in uccelli che producono uova per consumo umano.

Validità:

Validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni.

Validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A02022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. già emanati

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 24 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12A02120

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 26 luglio 2011.

Con ministeriale n. 36/0001836/MA004.A007/RAG-L-64 dell'8 febbraio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 26 luglio 2011, concernente l'adozione dei tassi annui di capitalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2011, n. 42, recante «Totalizzazione dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l'anno 2011.

12A02140

Approvazione delle delibere n. 322/11/OO.CC. e n. 323/11/OO.CC. adottate dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 8 giugno 2011.

Con ministeriale n. 36/0001847/MA004.A007/COM-L-99-100 dell'8 febbraio 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di pevidenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 8 giugno 2011:

n. 322/11/OO.CC, concernente l'introduzione di un meccanismo di incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento in funzione della aliquota contributiva soggettiva versata e del coefficente di equità intergenerazionale;

n. 323/11/OO.CC., concernente la rateizzazione delle eccedenze dei contributi soggettivi ed integrativi per gli anni 2012, 2013 e 2014, nonché di rateizzare le eccedenze del solo contributo soggettivo dall'anno 2015.

12A02141

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti in data 28 luglio 2011.

Con decreto interministeriale in data 25 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche allo Statuto ed al Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, deliberate dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti nella seduta del 28 luglio 2011, (verbale certificato dal dott. Mario Liguori notaio in Roma, Repertorio n. 169.418 - Raccolta n. 37.971).

12A02145

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 14 luglio 2011.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche all'art. 9 dello Statuto, deliberate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), nel testo di cui all'allegato «C» al verbale in data 14 luglio 2011 (rogato dal dott. Paride Marini Elisei, notaio in Roma, Repertorio n. 22800 - Raccolta n. 6448).

12A02147

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «PINGGU DA TAO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 48 del 18 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati «Pinggu Da Tao».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02210

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione della Cassa integrazione guadagni - Industria di Trieste

La provincia di Trieste comunica che con il decreto dirigenziale n. 1 dd. 13 febbraio 2012 è stata ricostituita la Cassa integrazione guadagni - Industria, poiché la stessa è giunta a naturale scadenza.

12A02006

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-049) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
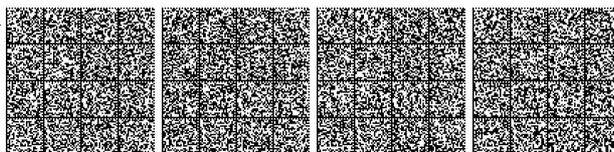
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
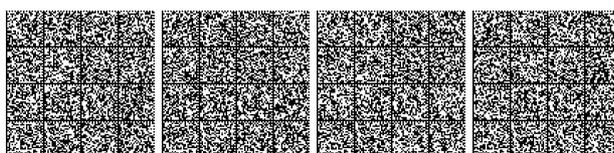
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00